Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
(*ordinamento ex D.M. 270/2004*)
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Titolo

Il nuovo accertamento sintetico e l'onere della prova.

Relatore
Ch. Prof. Maurizio Interdonato

Laureando
Andrea Bordin
Matricola 812221

Anno Accademico
2012 / 2013

Il nuovo accertamento sintetico e l'onere della prova

Indice

Introduzione

Capitolo I: Natura ed applicabilità dell'accertamento sintetico nella previgente disciplina

1.1 Premessa

1.2 L'evoluzione normativa dell'accertamento sintetico

1.3 Gli elementi caratteristici dell'accertamento sintetico

1.4 I presupposti per l'applicazione dell'accertamento sintetico

1.5 Il redditometro

Capitolo II: il nuovo accertamento sintetico Decreto Legge n. 78/2010

2.1 Premessa

2.2 D.L. n. 78/2010: la modifica normativa

2.3 Il nuovo accertamento sintetico: le spese relative al comma 4, art. 38

2.4 Il nuovo accertamento sintetico: Scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato

2.5 L'accertamento sintetico da "redditometro": Aspetti generali

2.6 L'accertamento sintetico da "redditometro": Le spese per incrementi patrimoniali

2.7 L'accertamento sintetico da "redditometro": Le deduzioni/detrazioni ammesse

2.8 La collaborazione dei comuni nell'accertamento

2.9 Esempio numerico esplicativo

2.10 Accertamento sintetico e studi di settore

Capitolo III: caratteristiche del nuovo redditometro, Decreto 24/12/2012

3.1 Caratteristiche e struttura del nuovo redditometro

3.2 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva

3.3 Imputazione ed utilizzo dei dati per la determinazione sintetica del reddito

3.4 Famiglia fiscale e Redditest

Capitolo IV: difesa del contribuente

4.1 Premessa

4.2 Il sistema delle presunzioni e l'onere della prova contraria

4.3 Il contraddittorio obbligatorio secondo il D.L. n. 78/2010

4.4 Utilizzo dei dati bancari e tutela della privacy

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

La finanza pubblica italiana è da molti anni caratterizzata da problematiche di deficit e da un ingente indebitamento; questa situazione ha modificato l'approccio nel trattare la lotta all'evasione, spostando l'attenzione dalla natura e dall'origine del reddito, alle sue manifestazioni in termini di capacità contributiva ed in particolare sulle spese sostenute dal contribuente. In un sistema tributario che negli anni non è riuscito ad adattarsi alla velocità dei continui mutamenti socio-economici, la riforma che riguarda l'accertamento sintetico, appare come una rara occasione per contrastare l'evasione fiscale.

Per questo motivo, nel lavoro conclusivo del percorso di laurea magistrale, si è scelto di analizzare in profondità tale istituto che risulta un valido strumento di effettività del prelievo nell'ambito dell'imposizione del reddito delle persone fisiche.

Si è esaminata dunque una riforma all'interno della quale, questa particolare metodologia accertativa si caratterizza per rettificare i redditi delle persone fisiche tramite un procedimento a ritroso che, iniziando dal riscontro delle spese sostenute dai contribuenti, consente all'Amministrazione Finanziaria di presumere un maggior reddito non dichiarato.

Il lavoro si compone di quattro capitoli collegati fra loro.

Nel primo capitolo, viene descritta la natura e la funzione dell'accertamento sintetico nella previgente disciplina, esaminando la normativa dalla sua origine, ed analizzando l'evoluzione con le successive modifiche apportate. Si trattano nello specifico le caratteristiche di tale strumento e i relativi presupposti per l'applicabilità.

Nel secondo capitolo, lo studio viene orientato alle innovazioni ed alla nuova natura procedimentale dell'accertamento sintetico, introdotto e definito dell'art. 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ritenuto oggi pilastro centrale di tale forma accertativa. Il suddetto articolo è finalizzato ad adattare l'accertamento ai cambiamenti connessi ed ai mutamenti sociali, relativi alle tipologie di spese sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi, basando il cosiddetto nuovo accertamento sintetico sui metodi presuntivi di accertamento del reddito. In particolare si sono esaminati l'accertamento sintetico puro, contemplato nel nostro ordinamento per la rettifica dei redditi delle persone fisiche, e la nuova struttura dell'accertamento sintetico da redditometro, specificando in entrambi i casi gli elementi di novità dell'evoluzione

normativa di tale metodologia che ha stravolto completamente il precedente dettato legislativo.

Nel terzo capitolo si è posta l'attenzione sulla struttura e su alcune caratteristiche del recente Decreto Legge 24 dicembre 2012, che regolamenta il nuovo redditometro esaminando la struttura ed i punti critici. Si è poi trattato il ruolo della nuova figura della famiglia fiscale all'interno di questo ambito normativo, si è infine analizzato lo strumento del redditest, utile per un controllo preventivo da parte del contribuente.

Nel quarto capitolo vengono spiegate le modalità di difesa del contribuente; si è affrontata l'analisi del concetto di presunzione alla base della rettifica del reddito tramite il sintetico, per effetto della quale si ha una struttura di difesa caratterizzata dal ribaltamento dell'onere della prova con la conseguente ripercussione sull'instaurazione obbligatoria del contraddittorio introdotta con l'art. 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, condizione necessaria per garantire maggiore tutela per il soggetto.

Infine si sono trattate le tematiche della necessità di una motivazione più rigorosa dell'atto di accertamento in questione, e della tutela della privacy del contribuente relativa all'utilizzo dei dati bancari, nonché dell'applicazione del redditometro.

Capitolo I

Natura ed applicabilità dell'accertamento sintetico nella previgente disciplina

1.1 Premessa

L'Amministrazione Finanziaria, nel caso in cui un contribuente violi la normativa tributaria, può effettuare nei suoi confronti una serie di "controlli" e di "verifiche", il cui intento è quello di ricostruire nel modo più preciso l'imponibile e l'imposta adeguata, che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare. L'accertamento, nel caso di totale omissione degli importi che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare, mira a determinare l'intero imponibile con la relativa imposta, mentre nel caso di infedele dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria, dovrà accertare la differenza dell'imponibile che è stato omesso, riliquidando anche la parte di imposta evasa[1].

La normativa relativa alla determinazione dei metodi di accertamento, non si esprime sulla prova del fatto fiscalmente rilevante, ma si limita a fissare i requisiti essenziali di tale prova, affinché l'atto di accertamento abbia una validità, per garantire i diritti del contribuente e dell'Amministrazione accertatrice[2].

L'accertamento delle imposte sui redditi può essere distinto in accertamento d'ufficio e in rettifica. L'accertamento può essere d'ufficio quando la dichiarazione dei redditi è stata totalmente omessa, oppure non è valida, ed in rettifica nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi presentata vi siano elementi che vadano rettificati.

Nell'ambito dell'IRPEF, l'accertamento oggetto di rettifica può essere analitico o sintetico. Si parla di accertamento analitico quando si esaminano analiticamente le singole fonti di reddito, (secondo lo schema fornito dall'art. 6 del TUIR n° 917/86), che concorrono a formare il reddito complessivo su cui verrà applicata l'imposta. Questa

[1] TINELLI G. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF, Padova, 1993, pp. 74 ss.*

[2] TINELLI G. *Istituzioni di diritto tributario, Padova, 2010, pp. 247 ss*.

tipologia accertativa rappresenta adeguate garanzie dell'effettività dei risultati derivanti dal controllo.

L'accertamento sintetico, si presta a svolgere una funzione di "valvola"[3] di coerenza del sistema accertativo, distaccandosi dalle regole della rettifica analitica. L'accertamento sintetico, mira a determinare il reddito imponibile non esaminando le singole fonti di reddito, ma fondando l'indagine su indici di spesa dei consumi o sugli incrementi patrimoniali dello stesso contribuente, quando il livello del reddito dichiarato non giustifica il possesso di determinati beni che rispecchiano degli indici indiretti di capacità contributiva[4]. Tale metodologia viene applicata, per sua natura, solo ai redditi riguardanti le persone fisiche.

Nella versione precedente alla riforma (con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) l'accertamento sintetico viene utilizzato come uno strumento consolidato per contrastare l'evasione fiscale delle persone fisiche, oltre a tale strumento l'Amministrazione Finanziaria può avvalersi anche di modalità istruttorie (indagini bancarie-finanziarie) dalle quali può emergere che il contribuente ha una diversa capacità contributiva da quella già dichiarata. Attraverso la verifica della disponibilità di beni e/o servizi, si accerta una differente capacità di spesa dalla quale si perviene ad una maggiore disponibilità contributiva[5].

Nell'accertamento sintetico si tende a motivare in via presuntiva il collegamento fra spesa e reddito, quindi nel caso in cui il contribuente si dovesse sentire fortemente penalizzato, dopo aver fornito un'adeguata prova contraria, potrà contestare il reddito all'Amministrazione Finanziaria; la quale basandosi su indagini istruttorie riconosce al contribuente un tenore di vita non consono al reddito dichiarato.

L'accertamento sintetico si differenzia dell'approccio analitico, perché il primo si basa sulle uscite[6] come gli investimenti i consumi e le spese mentre nel secondo il processo logico di ricostruzione del reddito, parte da specifiche fonti reddituali. L'accertamento sintetico non sempre è ammissibile, ma si attua soltanto quando tra il reddito dichiarato e quello accertato presuntivamente, vi è un'eccedenza di almeno un quarto.

---

[3] TINELLI G. *Istituzioni di diritto tributario, pp. 285 ss.*

[4] TURIS P. *Accertamento sintetico e presunzione di disponibilità del reddito, in Fisco, 2010*

[5] PARISI P. *Accertamento sintetico e reddittometrico tra "vecchio e nuovo", in Pratica fisc. e prof., 2010*

[6] TESAURO F. *Compendio di diritto tributario, Torino, 2010 pp. 119 ss*.

La ricostruzione dell'imponibile, secondo la legge, può avvenire anche con l'accertamento d'ufficio che per natura appartiene al metodo analitico in quanto se possibile determina i singoli redditi, ma nel caso in cui non lo fosse, determina il reddito complessivo[7].
Nell'accertamento d'ufficio si può utilizzare anche il metodo sintetico, che considererà tutti quegli elementi indici di capacità contributiva.

1.2 L'evoluzione normativa dell'accertamento sintetico

L'evoluzione normativa dell'accertamento sintetico può essere rappresentata da tre fasi fondamentali. Il primo accertamento sintetico, è stato disciplinato dall'art. 137 del TUID del 1958 (T.U. 29 gennaio 1958, n.645), il quale enunciava che se il tenore di vita del contribuente od altre circostanze di fatto, facevano presumere un reddito netto superiore a quello determinato analiticamente, tale reddito successivamente veniva determinato con il metodo sintetico.
A causa della mancanza di parametri oggettivi di misurazione del tenore di vita, la giurisprudenza di merito aveva annullato gli accertamenti basati esclusivamente su di esso[8].
La prima modifica della normativa è avvenuta con l'art. 2, n. 6 della legge delega del 19 luglio 1967, dove non si faceva più riferimento al tenore di vita, ma previa ricostruzione del reddito in via analitica sulla base dei singoli redditi, si ricorreva alla determinazione sintetica solamente quando si presumeva una situazione di evasione. Un'evoluzione al suddetto articolo è emersa con il disegno di legge del 1 luglio 1969, con l'art. 2, n.10. In questo caso si poteva ricorrere all'applicazione della determinazione sintetica quando il presunto maggior reddito derivava da elementi certi. Successivamente L'art. 2, n. 13 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, riprende totalmente il testo del precedente articolo (art. 2, n. 10 del 1969), e contiene un miglioramento dell'art. 137 del TUID del 1958; con queste modifiche si presumeva che il ricorso all'accertamento sintetico si potesse effettuare al sussistere di due condizioni:

[7] TESAURO F. *Compendio di diritto tributario, Torino, pp. 119 ss.*
[8] COSTA P. *L'accertamento sintetico, Rimini, 2013, p. 29* .

la presenza di fatti certi e la presunzione, grazie a questi, di un reddito imponibile maggiore rispetto a quello determinato analiticamente. Lo schema del decreto delegato, viene riscritto, con le relative modifiche nel quarto, quinto e sesto comma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nella riforma tributaria degli anni '70, l'art. 38, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento sintetico prevedeva quanto segue:

"Se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi, l'Ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze. A tal fine possono essere stabiliti, con decreto del Ministero per le Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2".

Le disposizioni del testo originario dell'art. 38 del D.P.R. 600/73 prevedevano quindi i seguenti elementi:

- la necessaria preventiva determinazione del reddito in via analitica, dalla quale risultasse una sottrazione di materia imponibile, che permettesse il ricorso alla metodologia sintetica. E' necessario fare delle precisazioni: il riferimento alla previa determinazione analitica del reddito complessivo non indica un provvedimento amministrativo d'imposizione tributaria che funga da atto presupposto necessario dell'avviso di accertamento sintetico.
  Se così fosse si realizzerebbe un doppio procedimento in contrasto col principio di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di accertamento tributario ex art. 1, L. n. 241 del 1990. Pertanto è sufficiente un atto, anche meramente privato (come la dichiarazione tributaria del contribuente, per sua natura analitica), che abbia struttura e funzione di atto istruttorio nel procedimento amministrativo di accertamento sintetico[9]. La previa determinazione analitica può quindi consistere nella sola assunzione della dichiarazione del contribuente quale atto istruttorio nel procedimento di accertamento sintetico.

[9] CORRADO L.R. *Rassegna di giurisprudenza, in Diritto e pratica tributaria, 2010.*

- l'obbligo dell'Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, al verificarsi del presupposto;
- la determinazione sintetica del reddito, in base ad elementi e circostanze di fatto certi;
- la possibilità di procedere all'accertamento sintetico, anche sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati tramite il richiamo dell'art. 2 del D.P.R. 600/1973, il quale indicava determinati beni o servizi di lusso;
- il rinvio ad altre disposizioni di attuazione per l'individuazione dei coefficienti ed indici presuntivi[10] .

La ricostruzione del reddito tramite elementi e circostanze di fatto certi, ha fatto sorgere delle problematiche, tanto che il legislatore per uniformare i diversi comportamenti degli Uffici in sede di accertamento, dieci anni dopo la previsione normativa, con il D.M. 21 luglio 1983, per la prima volta stabilì gli elementi indicativi di capacità contributiva ed i relativi indici e coefficienti per il calcolo del reddito o del maggior reddito non dichiarato. Tali elementi indicativi di capacità contributiva vennero denominati "Redditometro"[11].

Tale metodologia di determinazione del reddito sintetico, permetteva però fin dall'inizio, anche al contribuente di poter dimostrare che il maggior reddito determinato, fosse formato da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o da redditi esenti in tutto o in parte.

Il quarto comma dell'art.38 appena analizzato, è stato modificato in modo rilevante dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si riporta il testo con le modifiche:

"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità

[10] COSTA P. *L'accertamento sintetico, Rimini, p. 29.*
[11] COSTA P. *L'accertamento sintetico, Rimini, p. 30.*

in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta".

Tale quarto comma a differenza di quello precedente prevede:

- l'utilizzo della metodologia sintetica in via facoltativa. Differentemente da quanto avviene con il metodo analitico, l'accertamento sintetico consente di ricostruire il reddito del contribuente prescindendo dall'individuazione della specifica fonte produttiva[12], sulla base della valenza induttiva di elementi e circostanze di fatto certi, economicamente rilevanti, che denuncino un reddito diverso da quello dichiarato. Con il "sintetico" quindi, la ricostruzione del reddito complessivo netto del soggetto persona fisica, non avviene immediatamente tramite determinazione e/o valutazione delle singole componenti reddituali[13] del contribuente; la rettifica del reddito complessivo avviene direttamente ed immediatamente sulla valutazione delle spese effettuate dal soggetto passivo del tributo.
- la possibilità da parte dell'Ufficio di attivare l'accertamento sintetico, indipendentemente dal previo utilizzo dell'accertamento analitico;
- possibilità di rettifica sintetica solo in presenza di uno scostamento del reddito complessivo netto accertabile pari almeno a un quarto rispetto a quello dichiarato, e a condizione che questo scostamento di verifichi per due o più periodi d'imposta[14];

Si riporta di seguito il quinto comma originario dell'art. 38 D.P.R. 600/1973:

---

[12] BEGHIN M. *Profili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento "sintetico" e "sintetico redditometrico", in Rivista diritto trib. 2010*. Secondo il quale: *"al funzionario non importa sapere, in ipotesi, se il reddito occultato sia stato prodotto attraverso, l'esercizio di un'attività d'impresa o libero professionale; generato in Italia o all'estero; scaturito dalla cessione di partecipazioni di controllo o dalla vendita di immobili appartenenti al patrimonio personale del contribuente; riconducibile a meri atti o ad attività; ottenuto mediante l'esercizio di attività lecite o illecite e così via. Il ragionamento si svolge, infatti, su un diverso piano argomentativo che è quello di compatibilità o, se si vuole, di congruenza tra quanto il contribuente abbia consumato/investito e quanto egli abbia complessivamente dichiarato nel periodo d'imposta".*

[13] BATTISTONI FERRARA F. *I principi della riforma tributaria: accertamento sintetico e redditometro, in Diritto e pratica. trib., 1994*. ; PERRONE L. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo IRPEF, in Diritto e pratica trib., 1990.*

[14] COSTA P. *L'accertamento sintetico, Rimini, p. 31*

"Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti".

Le disposizioni di cui al quinto comma prevedono che la spesa per incrementi patrimoniali, presa in considerazione dall'Amministrazione Finanziaria per la ricostruzione sintetica del reddito complessivo netto, è imputata, in quote costanti, nell'anno in cui è effettuata e nei cinque precedenti.

Sul tema relativo alle spese per incrementi patrimoniali anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito: *"il testo originario dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 413 del 1991, non conteneva alcuna previsione in ordine alle modalità di imputazione del reddito accertato in via sintetica sulla base di fatti certi derivanti da spese per incrementi patrimoniali, con la conseguenza che (a differenza dell'attuale disciplina di cui al quinto comma del citato art. 38, la quale prevede una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, in quote costanti, all'anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti) qualunque tipo di imputazione del maggior reddito al periodo d'imposta in cui il "fatto certo" si era verificato, ovvero a periodi precedenti, poteva in astratto essere legittima, salva sempre la prova contraria da parte del contribuente"*[15].

Tale disposizione è rimasta immutata fino alla modifica apportata dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il testo del quinto comma risulta così modificato:

"Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti".

[15] *Cassazione, 09 maggio 2002, n. 6618, in ItalGiure.*

La modifica verte sul numero di anni nei quali la spesa per incrementi patrimoniali del contribuente, può essere ripartita; in questo caso la spesa si presume sostenuta nell'anno in cui è effettuata e nei quattro precedenti, anziché nei cinque precedenti come disposto prima di tale modifica, dove l'incidenza patrimoniale veniva distribuita nell'arco di sei anni.

In sostanza la quota di incremento patrimoniale relativa all'anno sottoposto ad accertamento sintetico, è pari ad un quinto e non più un sesto. Quindi al presunto reddito complessivo netto determinato, si aggiungerà il valore di un quinto degli incrementi patrimoniali sostenuti con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno e nei quattro precedenti[16].

Il sesto comma dell'art. 38, da la possibilità al contribuente di difendersi solo alla presenza di determinate condizioni; il testo recita quanto segue:

"Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"

Il contribuente che ha ricevuto la notifica dell'accertamento che gli ha determinato il reddito sinteticamente, con idonea documentazione potrà dimostrare, prima della notifica dell'atto amministrativo, che l'aumento del reddito determinato dall'Amministrazione Finanziaria è scaturito da redditi totalmente o parzialmente esenti, oppure da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (es. liquidazione di importi arretrati).

Il settimo comma riguarda le deduzioni e le detrazioni ammesse al contribuente, in caso di determinazione del reddito; il testo enuncia quanto segue:

"*Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale*

[16] GIGLIOTTI A. *La nuova frontiera del redditometro, in Fiscal focus, 2009*.

salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito".

Gli oneri indicati nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 non sono deducibili da parte del contribuente; non considerando deducibili gli oneri, si crea una distorsione nel confronto tra il reddito accertato sinteticamente e il reddito dichiarato dal contribuente. Infatti il primo reddito viene considerato al lordo dei suddetti oneri, mentre il secondo viene considerato al netto degli stessi, essendo un reddito che deriva dalla dichiarazione. A causa di questo, si determina un'evidente divario tra le due grandezze e più risultano gli oneri dedotti più si realizza la possibilità di effettuare l'accertamento[17].

La struttura dell'accertamento sintetico prima della modifica del 2010 si articola in tre distinte metodologie, applicabili solo previa presenza del presupposto basilare, costituito dallo scostamento di almeno un quarto tra reddito dichiarato e reddito determinato sinteticamente per almeno due periodi d'imposta. Tali metodologie sono: la rideterminazione sintetica del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi (c.d. accertamento sintetico "puro"); ricostruzione induttiva del reddito secondo elementi indicativi di capacità contributiva, indicati in un apposito decreto (c.d. "redditometro"); la ricostruzione sintetica del reddito complessivo del contribuente, tramite le spese per incrementi patrimoniali, le quali si presumono sostenute, con redditi conseguiti in quote costanti, nell'anno di acquisto del bene, e nei quattro anni precedenti; salvo prova contraria[18].

Secondo quanto sopra esposto, L'amministrazione finanziaria una volta accertato lo scostamento previsto dalla norma, può ricorrere alla rideterminazione sintetica, con l'ausilio degli elementi e circostanze di fatto certi, oppure mediante indicatori standard approvati dal decreto ministeriale, o infine tramutando in reddito imponibile le spese per incrementi patrimoniali.

L'accertamento sintetico, che trova fondamento nell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, si riferisce solamente alle persone fisiche, non si applica alle imposte quali l'Iva o l'Irap, ma unicamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche[19].

---

[17] TORBOLI S. BIDOLI P. *Redditometro e redditest, Trento, 2013,* p. 81

[18] BORGOGLIO A. *Accertamento sintetico senza contraddittorio, in Fisco, 2010*

[19] PAGANI G. *Il redditometro. Prova contraria e strategie difensive, in Fisco, 2010*

I beni e i servizi riferibili ad attività di impresa o di lavoro autonomo devono rimanere estromessi da tale metodologia accertativa, ed assumono importanza solo ai fini dell'accertamento induttivo, finalizzato al controllo specifiche categorie di reddito.

E' importante sottolineare che, nel caso in cui la persona fisica sottoposta ad accertamento sintetico svolga anche attività di impresa, bisognerà distinguere i beni riconducibili all'attività d'impresa rispetto a quelli di utilizzo privato, con le difficoltà che possono sorgere in presenza di uso promiscuo dei beni, come ad esempio l'utilizzo di un'auto contemporaneamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e personale.

L'Agenzia delle Entrate può attivare l'accertamento sintetico, oltre che nei casi sopra citati, anche quando il contribuente non risponde agli inviti per ottenere chiarimenti, dati e notizie o qualora non risponda a questionari come indicato nell'art. 32 comma 1, n.2, 3 e 4 del D.P.R. 600/1973.

Prendendo in considerazione l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria sull'accertamento in esame, si deduce che esso può essere applicato nei confronti delle persone fisiche con la particolarità di fondarsi sulla presenza di elementi e circostanze di fatto certi, che fanno supporre una capacità di spesa (esborsi di denaro e spese di gestione) da comparare con il reddito imponibile dichiarato, escludendo i beni ed i servizi attribuibili ad attività di impresa o di lavoro autonomo[20].

Più volte la giurisprudenza[21] ha rilevato l'illegittimità di accertamenti sintetici basati su elementi e fatti indici di capacità contributiva generici, come il possesso di autovetture non identificate attraverso l'anno di acquisto e le loro caratteristiche specifiche o le spese di gestione familiare non dettagliate nelle varie tipologie (es. spese di ristrutturazione).

Il ministero[22] è intervenuto sulla tematica del "nucleo familiare", dando rilievo ai redditi imputabili ad un contribuente, in considerazione della sua convivenza in un nucleo familiare; tale aspetto dovrà essere analizzato caso per caso, tenendo conto di chi produce il reddito. Anche se la capacità contributiva ai fini dell'accertamento del contribuente, può essere giustificata da redditi posseduti da altri componenti della famiglia, alcune volte questo non corrisponde a realtà, in quanto alcuni contribuenti non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio perché intestano beni e servizi ad altri

[20] *Circolare dell'Agenzia delle Entrate, 9 agosto 2009, n. 49, in Fisco.*
[21] *Cassazione 19 ottobre 2006, n. 327, in Fisco Oggi.*
[22] *Circolare Ministeriale 30 maggio 1977, n. 7, in Fisco Oggi.*

familiari[23]. La procedura appena analizzata deve essere utilizzata con cautela dagli Uffici, infatti essendo uno strumento impreciso, deve essere utilizzato in modo attento e ponderato[24]. Questa problematica è stata più volte evidenziata dalla dottrina, perché è molto difficile dimostrare il nesso eziologico[25] tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente. Nel metodo sintetico puro, la pretesa che il contribuente dimostri l'esistenza di un nesso tra la spesa sopportata e il reddito, va utilizzata con estrema cautela. Nel redditometro invece la disponibilità di beni non è detto esprima la misura di ricchezza individuata a priori sulla base di un dato di normalità economica, quindi non c'è necessariamente una correlazione tra le spese predeterminate dal redditometro e quelle che in realtà ha sostenuto il contribuente. In questo caso il nesso eziologico è debole, perché è difficile trovare un collegamento cronologico, quantitativo e qualitativo tra l'entità del reddito e le spese sostenute.

Per quanto riguarda le spese per incrementi patrimoniali, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che l'acquisto di un bene immobile, l'acquisto o il possesso di beni mobili registrati e la proprietà di residenze secondarie ecc. fanno scattare la presunzione di correlazione tra le suddette spese (esborsi di somme di denaro e a spese di gestione) ed il reddito dichiarato[26].

La stessa Agenzia delle Entrate considera un altro aspetto, relativamente ai beni acquisiti al patrimonio che possono essere considerati sotto due aspetti:

- patrimoniale: nel qual caso la spesa rileva come esborso, in quota, nell'anno di acquisto del bene e nei quattro precedenti;
- gestionale: il costo di gestione rileva nell'anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione.

Si tratta di una vasta gamma di situazioni tutte capaci di esprimere una capacità di spesa, e quindi l'esborso di una somma di denaro, dalle quali è possibile determinare anche redditi provenienti da fonti sconosciute, sulla base di una legge che sostiene questa logica, che può essere esplicitata come segue: *"se hai speso questa cifra, vuol dire che avevi quest'altra disponibilità; se non dimostri che codesta disponibilità è*

[23] *Circolare dell'Agenzia delle Entrate, 9 agosto 2009, n. 49, in Fiscal focus.*
[24] *Circolare Ministeriale 30 aprile 1999, n. 101, in Fisco.*
[25] MURARO D. *Accertamento sintetico e ricchezza priva di connotazione reddituale: qualche considerazione circa il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente, in Rivista diriritto trib., 2010*
[26] *Circolare dell'Agenzia delle Entrate, 9 agosto 2009, n. 49/E/2007, in Fiscal focus.*

priva di connotazione reddituale, si può immaginare l'esistenza di un reddito complessivo diverso da quello esposto nella tua dichiarazione"[27].

Tuttavia, secondo l'art. 4 comma 1 del D.M. 10 settembre 1992, "l'Ufficio può non procedere all'accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti".

1.3 Gli elementi caratteristici dell'accertamento sintetico

La caratteristica peculiare dell'accertamento sintetico riguarda la struttura logica accertativa, in quanto anziché basarsi sulla fonte di reddito, si basa sulla "spesa" sostenuta dal contribuente, in particolare quella sui consumi la quale è alimentata dal reddito stesso. Normalmente si mantiene il tenore di vita con il reddito, non con il patrimonio, perché di norma si tende a mantenerne un certo livello, destinando alla spesa, parte del reddito del periodo, e riservandone una parte alla quota di risparmio[28]. L'Amministrazione Finanziaria utilizzata un procedimento a ritroso della ricostruzione del reddito disponibile del soggetto passivo del tributo; quindi la struttura dell'accertamento sintetico si può esplicare in tre fasi:

- individuazione dell'indice di tenore di vita;
- quantificazione della spesa correlata;
- imputazione della spesa a reddito.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'indice di tenore di vita, va precisato che, esso per poter innescare la presunzione deve essere certo, perché una presunzione non può fondarsi se non su un fatto certo e quindi noto. Un fatto noto è quando esso è provato o non bisognoso di prova perché ammesso e non contestato[29]. Si è dubitato della plausibilità di tale metodologia, ossia il risalire al reddito complessivo attraverso il

[27] BEGHIN M. *L'accertamento sintetico "reddittometrico", in Rivista diritto trib., 2010.*
[28] MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, 2010. p. 203.*
[29] *Cassazione, 18 Giugno 2002, n. 8738, in* MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, 2010. p. 207.*

tenore di vita[30]; se si condividesse tale linea di pensiero, una prima ipotesi di conseguenza sarebbe che l'art. 38, sostituisse l'imposizione sul reddito prodotto, con un'imposizione sul reddito consumato, o sui consumi, con una modificazione sostanziale del presupposto di imposta[31]. Inoltre, se la disposizione non tenesse conto di tutti i consumi, si tratterebbe di un'imposta soltanto su certe forme di spesa. Da un primo esame si ritiene che tale implausibilità del metodo, derivi anche da una grande difficoltà da parte degli Uffici tributari della gestione delle variabili che intercorrono fra il rapporto esistente tra spesa del periodo e reddito.

La spesa deve essere quantificata in modo certo, tale operazione è più sicura se si riferisce a costi rigidamente determinabili, perché oggetto di tariffe fisse, o di costi specifici sostenuti dal contribuente. E' possibile determinare la spesa anche con una sicurezza minore ad esempio attraverso l'elaborazione di prezzi di mercato in situazioni comparabili[32].

Una volta acquisita la certezza della spesa, l'Ufficio la relaziona quantitativamente con il reddito complessivo attribuibile al contribuente; tale operazione è la più delicata perché la spesa per mantenere un determinato tenore di vita, dipende anche dalle condizioni, dai gusti e dalle propensioni personali; per questa impostazione, alcuni contribuenti di uguale reddito subirebbero una diversa imposizione a seconda delle loro scelte rispetto ai consumi[33]. La correlazione tra spesa e reddito, va effettuata tenendo però presente l'allocazione temporale del sostenimento della stessa e il momento di imposizione, il quale deve riferirsi allo stesso periodo d'imposta[34].

La certezza, e l'allocazione temporale sono due caratteristiche essenziali affinché si realizzi il nesso tra spesa e reddito. La certezza della spesa è l'elemento fondamentale dell'accertamento sintetico, in quanto secondo la dottrina[35] verte nell' an e nel quantum perché è la misura della spesa che rappresenta il reddito sinteticamente accertato.

---

[30] FALSITTA G. *Il ruolo di riscossione, Padova, 1972, pp. 217. ss.*

[31] TESAURO F. *Considerazioni sui parametri ministeriali di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, in Diritto e pratica trib., 1983.*

[32] MARCHESELLI A. *Strategie difensive del contribuente di fronte all'efficacia presuntiva dell''accertamento sintetico, in Corriere tributario, 2013*

[33] ALBANELLO M. *L'accertamento con metodo sintetico nell'IRPEF, in Diritto e pratica trib., 1975.*

[34] TESAURO F. *Compendio di diritto tributario, Torino, pp. 240 ss.*

[35] TINELLI G. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF, pp. 210 ss.*

Quindi il nesso tra spesa e reddito deriva dal sostenimento delle spese "concrete", realmente attribuibili al contribuente ed esattamente quantificabili economicamente [36].

L'allocazione temporale si riferisce alla correlazione logica tra l'ammontare delle spese indizianti relative a più periodi d'imposta, e il reddito dell'intero periodo d'imposta medesimo. Questo sta a significare che nel caso di sostenimento di una spesa per investimento, il reddito riferibile a questa, va ripartito in più periodi d'imposta, perché tale investimento ha un effetto su un arco temporale più lungo rispetto al singolo periodo; quindi è essenziale trovare un corretto collegamento tra la fonte di finanziamento e la relativa spesa di investimento.

Un tempo l'accertamento sintetico veniva utilizzato come strumento subordinato all'accertamento analitico. Nel caso in cui quest'ultimo avesse condotto ad un risultato dell'analisi inefficace, allora ci sarebbero stati i presupposti per un'indagine sulla complessiva capacità contributiva[37]. Oggi invece l'accertamento sintetico deve essere considerato come un vero e proprio strumento di rettifica del reddito delle persone fisiche[38]. Quindi l'Ufficio, deve provare sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, che nel corso del periodo a cui si riferisce l'accertamento, il contribuente ha sostenuto notevoli spese, che evidenzino un' ammontare del reddito dichiarato sensibilmente inadeguato, al peso dell'onere sostenuto.

Anche la giurisprudenza[39] afferma tale principio, e conferisce all'accertamento sintetico la caratteristica di strumento ordinario, quindi da non intendere come strumento straordinario[40] atto solo a rettificare le situazioni reddituali impossibili da ricostruire analiticamente.

Si può stabilire che l'accertamento sintetico è uno strumento autonomo rispetto alle altre metodologie di rideterminazione del reddito, che in via ordinaria ricostruisce le basi imponibili relative alle persone fisiche che hanno omesso nella dichiarazione una parte del reddito. Tale strumento si presta particolarmente al contrasto dell'evasione fiscale, anche in combinazione con le indagini finanziarie[41].

---

[36] *Comm. Trib. Reg. di Bologna del 6 ottobre 2009, n. 88, in Rivista dir. Trib.*

[37] TINELLI G. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF, pp. 86 ss.*

[38] *Circolare dell'Agenzia delle Entrate, 14 agosto 1981, n. 27, in Fiscal focus.*

[39] *Cassazione, 30 ottobre 2007, n. 22936, in Fisco.*

[40] ZANNI M. *Le novità dell'accertamento sintetico, in Fisco, 2010*

[41] CARRIROLO F. *Accertamento sintetico: una sorta di studio di settore per le persone fisiche?, in Fisco, 2010.*

Il "sintetico" è uno strumento indubbiamente efficiente, che permette di individuare non solo redditi occulti, ma anche redditi illeciti; esso quindi è diretto ad individuare le manifestazioni di ricchezza che generalmente non vengono occultate dal contribuente[42].
Nel passato la natura dell'accertamento sintetico era considerata di carattere sanzionatoria[43], infatti non era prevista la concordabilità del reddito sinteticamente accertato e l'inversione della prova, conseguente all'applicazione di tale metodo per ricostruire il fatto ignoto. Altro aspetto che confermava la natura sanzionatoria si riferisce al fatto che, nella ricostruzione sintetica del reddito, non era prevista la deduzione degli oneri di cui all'art.10 del TUIR, quindi il reddito determinato, veniva considerato presuntivamente ai fini dell'ILOR.
Tale problema della natura sanzionatoria, è stato superato perché vista l'impostazione giuridica[44], l'applicazione dell'accertamento sintetico non comporta la violazione di una norma da parte del contribuente, ma si pone come metodo "educativo" per garantire l'osservanza della norma e reprimerne l'inosservanza.
L'inversione dell'onere della prova, non scaturisce quindi dalla natura sanzionatoria, ma dalla presunta incertezza della lealtà fiscale del contribuente, il quale non ha dichiarato un reddito corrispondente a quello effettivamente conseguito. Sullo stesso piano non sanzionatorio, si pone l'esclusione della deducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del TUIR dal reddito sinteticamente determinato. L'indeducibilità di tali oneri quindi avviene, perché il reddito sinteticamente determinato, è un reddito spendibile dal contribuente, con il quale deve sostenere delle spese ritenute significative ai fini della dimostrazione indiretta del reddito. Tale ambiguità sulla natura sanzionatoria è stata affrontata anche dalla recente dottrina[45] la quale non identifica l'accertamento sintetico come uno strumento sbrigativo e punitivo, in quanto il risultato al quale l'Ufficio giunge, è ammissibile sul piano logico. L'Amministrazione Finanziaria però, può sanzionare il comportamento del contribuente, con adeguati strumenti nel caso in cui vi sia un omessa risposta ad inviti e a questionari ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.Lgs. 471/1997.

[42] FALSITTA G. *Il redditometro arma vincente anti-evasione, in Il Sole 24 Ore, 2006, p 26.*
[43] FANTOZZI A. *Diritto tributario, Torino, 1991, p. 271.*
[44] TINELLI G. *Istituzioni di diritto tributario.*
[45] CANCELLI R. *Spazio all'accertamento induttivo per chi non tiene l'inventario, in Fisco Oggi, 2011.*

Altra peculiarità relativa a tale metodo accertativo che potrebbe far sorgere un rilevante problema, riguarda la sua applicabilità ai redditi delle persone fisiche non residenti , in quanto tale strumento, determinando il tenore di vita indipendentemente dalle fonti di produzione è giuridicamente applicabile solo nei confronti di cittadini e stranieri residenti in Italia. Suddetta questione è stata consolidata, dalla riforma tributaria, che esclude la possibilità dell'utilizzo dell'accertamento sintetico sui redditi non residenti, in quanto questi ultimi secondo la norma hanno rilevanza fiscale su basi reali.

Un aspetto delicato che emerge, consiste nel duplice passaggio deduttivo di ricostruzione del reddito sul quale si fonda il metodo "sintetico". Tale procedimento consiste che dalla disponibilità di beni si possa dedurre il sostenimento di spese correnti, e che da questo sostenimento si possa desumere il possesso di reddito. Più nello specifico il primo passaggio si focalizza sugli indici, ed è connesso ad una componente presuntiva che si basa sulla logica che per disporre di determinati beni, è necessario sostenere delle spese. Il secondo passaggio è più complesso perché è incentrato sulla correlazione fra spese e reddito, e che tali spese aumentino in modo proporzionale al reddito; quindi è possibile determinare il reddito complessivo, partendo dalla quantità e dalla tipologia di beni a disposizione.

La Dottrina[46] ritiene questa tipologia di ricostruzione del reddito, inadatto allo schema presuntivo, in quanto non vi sarebbe nessun collegamento logico tra gli indici del tenore di vita e il reddito del contribuente, poiché l'ammontare e il tipo di spesa, derivano dal risparmio e dalla propensione al consumo di ogni soggetto.

Il reddito proveniente dalla ricostruzione sintetica, ai soli fini dell'applicazione dell'ILOR, era ritenuto reddito di capitale come secondo l'art. 38, comma 7 del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente poteva in ogni caso provare, che il reddito accertato, sarebbe appartenuto ad altre categorie di reddito. La dottrina[47] riteneva tale reddito, un reddito complessivo, rientrante nel concetto espresso dall'art. 9 del TUIR, che costituiva così la base per la conseguente liquidazione delle imposte. Tale dottrina, approvava la scelta del legislatore, il quale presumeva la riconduzione del reddito accertato sinteticamente, alla categoria dei redditi di capitale, secondo una logica, e non solo per una finalità esclusivamente fiscale. Il reddito in questione, non derivava da una fonte tipizzata dalla

[46] TAGARELLI M., PIANTEDOSI P. *Il redditometro fra vecchi problemi e prospettive future, in Fisco, 2011*.

[47] TINELLI G. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF, p. 305*.

legge, quindi il legislatore trovandosi di fronte ad una non riconducibilità ad una categoria prestabilita, ha deciso di ricorrere a delle regole di individuazione che più si prestassero a ricomprendere un reddito di fonte ignota. La norma oltre a confermare la tesi appena esposta, concedeva la possibilità al contribuente di dimostrare secondo l'inversione dell'onere della prova la natura non capitalistica del reddito accertato sinteticamente.

Il contribuente nel fornire tale prova, non doveva semplicemente dimostrare l'appartenenza ad una fonte idonea a produrre un reddito escluso da ILOR, come ad esempio un reddito che proveniva dall'esercizio di un'attività imprenditoriale, ma doveva fornire specifici elementi che giustificassero, l'imputazione di tale reddito accertato alla specifica fonte di appartenenza.

1.4 I presupposti per l'applicazione dell'accertamento sintetico

Lo strumento dell'accertamento sintetico si suddivide in accertamento sintetico "puro" e accertamento da "redditometro". Il redditometro, si basa su "elementi di capacità contributiva" che sono specificatamente elencati del Decreto Ministeriale 10 settembre 1992, invece l'accertamento sintetico puro utilizza ulteriori e diversi indici di capacità contributiva, non rientranti nell'elenco del D.M. citato. Il sintetico puro quindi si basa su elementi e circostanze di fatto certi rappresentati da altri ed ulteriori elementi da quelli Individuati dalla legge, atti a rappresentare una probabilità di spesa rilevante ai fini dell'accertamento. Le due tipologie di indici probabilistici, sono differenti in quanto, quelli su cui si fonda il redditometro sono tipizzati dalla legge quindi vengono esclusi da ogni contestazione mentre quelli su cui si basa il "sintetico puro", sono considerati atipici, quindi affinché la loro applicazione sia valida è necessaria la motivazione del procedimento logico che ha condotto alla scelta dell'elemento analizzato.

Anche la Cassazione[48] afferma che l'Ufficio può utilizzare elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva differenti da quelli indicati nel decreto

[48] *Cassazione, 9 agosto 1988, n. 4884, In Fisco*

ministeriale, però in riferimento a tali indici non sarebbe scattata l'inversione dell'onere della prova.

In relazione a quanto esposto la prassi amministrativa[49] ha identificato evidenziandolo, il carattere "aperto" dell'accertamento sintetico perché in grado di accogliere molti elementi, per la determinazione di un maggior reddito, oltre a quelli identificati in decreti e provvedimenti. Si sottolinea che in alcune particolari situazioni di agiatezza riportate nella Circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008 (acquisto o possesso di auto di lusso, natanti, pagamento di consistenti rate di mutuo, pagamento di consistenti rette per le scuole private, hobby particolarmente costosi, acquisto di beni d'arte ecc.), dovrà essere applicato un ragionamento logico e coerente per determinare un valore significativamente espressivo di una corrispondente disponibilità di reddito; non essendo tali situazioni contemplate nella tabella del Decreto ministeriale. Ad esempio nell'accertare il reddito di un soggetto che spende annualmente ingenti somme per assidue frequentazioni di case da gioco, non potendo applicare gli importi e i coefficienti della tabella del D.M., si dovrà in via presuntiva determinare un valore di riferimento che esprima un una corrispondente componente reddituale. E' necessario quindi puntualizzare che l'accertamento sintetico puro è uno strumento di ricostruzione del reddito che si basa sulle spese sostenute dal contribuente per l'acquisto di beni o servizi non contemplati nella tabella del Decreto Ministeriale, mentre il redditometro consente di determinare il reddito del contribuente, partendo dalla spesa per il mantenimento dei beni-indice che sono contenuti nel Decreto Ministeriale. Le due metodologie sopra descritte, hanno delle ripercussioni sulle tipologia di presunzioni. L'accertamento sintetico puro, è uno strumento di natura indiziaria in quanto la ricostruzione presuntiva del fatto ignoto non è provata per legge ed associa a determinate spese un corrispondente livello di reddito. L'onere probatorio quindi rimane a carico dell'Amministrazione Finanziaria, che deve motivare in modo idoneo la presunzione di maggior reddito per non rischiare censure in sede di contenzioso[50]. Il redditometro invece basa la ricostruzione del reddito, su presunzioni di legge e applica coefficienti di moltiplicazione agli elementi di capacità contributiva, effettuando un indagine più consona sul piano logico. A far scattare la ricostruzione del fatto ignoto,

[49] *Circolare Ministeriale 30 aprile 1999, n. 101, in* CARRIROLO F., *Accertamento sintetico e redditometrico.*

[50] BORGOGLIO A. *Accertamento sintetico e rilascio fideiussioni, in Fisco, 2010.*

ossia della reale capacità contributiva, è sufficiente un solo fatto noto che dimostri una condizione di agiatezza, rispetto al reddito dichiarato. Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza[51], la quale prevede che l'accertamento sintetico possa essere effettuato anche in presenza di un solo fatto dimostrativo di ricchezza, non essendo necessaria la presenza di molteplici elementi presuntivi a condizione che il fatto, sia unico preciso e grave[52].

Uno degli elementi essenziali per l'applicazione dell'accertamento sintetico è la presenza degli "elementi e circostanze di fatto certi" i quali si utilizzano come correlazione tra la spesa ed il reddito. Di conseguenza non è applicabile l'accertamento sintetico quando da tali elementi e circostanze non è possibile dedurre degli indici di capacità contributiva[53].

In merito, l'Amministrazione Finanziaria[54] ha dato le proprie delucidazioni sulle caratteristiche di tali elementi e circostanze di fatto, specificando che:

- non devono riferirsi a dei proventi, altrimenti verrebbe ammessa la determinazione analitica o induttiva, dei redditi di una certa categoria.
- devono poter comprovare che il contribuente ha effettuato erogazioni o ha realizzato risparmi.
- dalle erogazioni vanno estromessi i costi e le spese sostenute per la produzione di uno specifico reddito, che influirebbero nell'accertamento del reddito della relativa categoria.
- se le spese che dimostrano il tenore di vita del contribuente, sono di carattere ricorrente (eseguite per più anni), allora assumono più importanza.
- le spese relative ad incrementi patrimoniali vanno rapportate a più periodi d'imposta consecutivi, e possono derivare anche da smobilizzi patrimoniali o da un finanziamento.

Il carattere di certezza degli elementi e circostanze di fatto, può essere ottenuto anche da invio di questionari ed inviti del contribuente.

L'amministrazione finanziaria tramite l'attività istruttoria, può risalire agli indici e circostanze di fatto, sulle quali avverrà la ricostruzione del reddito, avvalendosi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, dagli elementi desunti da indagini

[51] *Cassazione, 13 giugno, 2005, n. 12671, in Fisco.*
[52] *Cassazione, 9 agosto 2002, n. 12060, in Fisco oggi.*
[53] GIGANTINO G. *Necessaria la certezza dei fatti-indice per l'accertamento sintetico, in Corr. trib., 2012.*
[54] *Circolare dell'Agenzia delle Entrate, 14 agosto 1981, n. 27, in Fiscal focus.*

finanziarie e dagli elementi ricavati dalle verifiche fiscali. L'amministrazione Finanziaria per raccogliere ulteriori informazioni, può effettuare anche accessi, ispezioni e verifiche ammessi solo ai fini fiscali e devono essere regolati da "leggi speciali"[55]. Gli elementi derivanti da queste metodologie conoscitive, devono essere provati e motivati dall'Ufficio per dimostrarne l'effettiva esistenza e la loro veridicità nel dimostrare la capacità contributiva non dichiarata[56].

Altra metodologia con la quale l'Amministrazione Finanziaria può reperire elementi utili per la rettifica del reddito delle persone fisiche, riguarda l'analisi dei movimenti bancari. Tale analisi, conferisce una maggiore fondatezza alla presunzione necessaria per l'accertamento sintetico; la dottrina[57] si è espressa in merito, definendo che tali indagini forniscono una presunzione "legale relativa" e rendono l'accertamento sintetico uno strumento di difficile contrasto da parte del contribuente, il quale può comunque fornire la prova contraria, dimostrando l'irrilevanza tributaria dei movimenti bancari ai fini della ricostruzione del proprio reddito, avendo anche la possibilità di fornire i nominativi di coloro che hanno effettuato dei prelievi dal conto corrente.

L'Amministrazione Finanziaria, può avvalersi dell'accertamento sintetico anche nel caso in cui i contribuenti non abbiano dato risposta ad inviti dell'Ufficio, per esibire della documentazione dei chiarimenti o trasmettere documenti, od atti necessari ai fini dell'indagine; stessa procedura avviene nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai quali può essere chiesta la presentazione di bilanci, rendiconti ed altra documentazione determinante ai fini dell'accertamento[58].

L'accertamento sintetico può essere anche applicato, come afferma la Giurisprudenza di legittimità[59], ai contribuenti che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi, o la presentano nulla. La Corte di Cassazione[60] si è espressa sulla questione chiarendo che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto, l'Ufficio può avvalersi dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973 il quale ammette la ricostruzione del reddito anche con il metodo induttivo, con presunzioni prive di requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38, ossia con qualsiasi elemento probatorio.

---

[55] TESAURO F. *Compendio di diritto tributario.*
[56] *Cassazione, 28 settembre 1994, n. 7905, in Fisco.*
[57] SARDELLA S. *Sintetico al sicuro con le indagini bancarie, in Fisco Oggi, 2007.*
[58] CISSELLO A., ODETTO G., VALENTE G., *Accertamento, Ipsoa, 2008, pp. 787 ss.*
[59] *Cassazione, 6 marzo 2009, n. 5478, in Fisco*
[60] *Cassazione, 3 ottobre 2007, n. 20708, in Fisco oggi.*

Altra condizione di applicabilità del "sintetico" da analizzare, riguarda lo scostamento di un quarto del reddito accertabile da quello dichiarato, come indicato nell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973. La determinazione della corretta base imponibile su cui calcolare il 25% di scostamento, rappresenta una rilevante problematica in quanto il suddetto art. 38 può far scaturire il dubbio che detto scostamento si rilevi sulla base imponibile rappresentata dal reddito complessivo dichiarato, anziché su quella determinata sinteticamente con l'accertamento sintetico, sulla quale effettivamente si base tale metodologia accertativa. Lo scostamento così determinato sul reddito complessivo netto determinato sinteticamente andrà poi confrontato con il reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente che si determina secondo il TUIR sottraendo al reddito complessivo le deduzioni spettanti. Lo scostamento appena esaminato, per rendere legittima l'applicazione dell'accertamento sintetico, deve essere obbligatoriamente presente per due o più periodi d'imposta all'interno di quelli ancora verificabili come stabilito dall'art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973[61]. Tale presupposto viene confermato anche dalla Giurisprudenza[62], la quale dichiara che lo scostamento per due o più periodi d'imposta deve essere un presupposto necessario sia per l'accertamento sintetico "puro", sia per quello da redditometro. I due periodi d'imposta nei quali si verifica la non congruità del reddito dichiarato, secondo la Dottrina[63] devono essere consecutivi tra loro; essa ritiene necessaria questa condizione, specificando che se il reddito complessivo diminuisce dovrebbe esserci una conseguente contrazione della capacità di spesa nell'anno di riferimento della dichiarazione o quantomeno nell'anno successivo, altrimenti sarebbe consentito presumere l'esistenza di redditi superiori a quello dichiarati.

La Giurisprudenza[64] invece, afferma un parere contrario a quello della Dottrina, sostenendo che i due o più periodi d'imposta non devono essere consecutivi; anche la sentenza della Corte di Cassazione (n. 237 del 2009), ha ribadito che lo scostamento dei due periodi d'imposta non debba essere necessariamente consecutivo.

Altro aspetto di rilevante importanza, è costituito dal fatto se ricomprendere o meno nel periodo "accertabile" da parte dell'Ufficio, i due anni in cui si verifica lo scostamento

[61] GIGLIOTTI A. *Redditometro e determinazione del 25%, in Fiscal focus, 2010.*
[62] *Cassazione, 5 novembre 2008, n. 26541, In Fisco.*
[63] BEGHIN M. *L'accertamenti sintetico "reddittometrico" tra esigenze di accelerazione dell'azione amministrativa e problemi di affidabilità della predeterminazione, in Rivista dir. trib., 2010.*
[64] *Cassazione, 5 novembre 2008, n. 26541, in Fisco*.

maggiore del 25%. Ad esempio supponiamo un contribuente che presenta uno scostamento superiore al 25% per due annualità non consecutive (2004 e 2007). Ipotizzando che l'Ufficio decida di accertare l'anno 2010, il dubbio sorge nel capire se la dichiarazione dell'anno 2004 possa analogamente contribuire a far scattare l'accertamento sintetico, anche se è un periodo non accertabile.

Tale dubbio è stato chiarito, dalla sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna[65] secondo la quale essendo intervenuta su un caso reale, afferma che se uno dei due scostamenti è relativo ad un anno non accertabile per intervenuta decadenza come previsto dall'art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973, è comunque valido ai fini dell'applicazione del "sintetico"; tale articolo sancisce che "*gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, prescrizione aumentata di un anno se la dichiarazione è stata omessa o risulta nulla"*. Quindi ritornando all'esempio, il contribuente che aveva evidenziato uno dei due scostamenti nell'anno 2004, potrà ricevere ugualmente un accertamento sintetico riguardante il 2010, nonostante per l'anno 2004 fosse intervenuta la prescrizione prevista dall'art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973.

Il dibattito relativo alla discontinuità dei periodi d'imposta non congrui tra loro è stato oggetto di svariate critiche[66], perché maggiore è l'arco temporale in cui si collocano i due periodi di scostamento, e tanto più essi siano distanziati tra loro, tanto più ampia sarà la possibilità che si instaurino delle "devianze occasionali" che di conseguenza vanificano il presupposto per l'applicazione dell'accertamento sintetico. A causa di tale contraddizione, il contribuente quindi dovrà per suo diritto, avere la possibilità di fornire la prova contraria anche per le annualità non accertabili.

1.5 Il redditometro

L'accertamento "reddittometrico", è determinato dal comma 4, secondo periodo, dell'articolo 38 D.P.R. n. 600/1973, il quale fornisce al redditometro la peculiarità di

[65] *Commissione trib. Reg. dell'Emilia Romagna, sentenza n 88/04/09, in Fiscal focus.*

[66] BEGHIN M. *L'accertamenti sintetico "redditometrico" tra esigenze di accelerazione dell'azione amministrativa e problemi di affidabilità della predeterminazione, in Rivista dir. trib., 2010, p. 154*

fondarsi sul reddito induttivamente calcolato, sulla base dell'accertata disponibilità in capo al contribuente di determinati beni e servizi chiamati beni-indice (aerei ed elicotteri, navi imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c., roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori, cavalli da corsa o da equitazione, assicurazioni di ogni tipo), per il mantenimento dei quali si presume il sostenimento di spese, a loro volta alimentate dal reddito. Tali beni-indice sono individuati dal legislatore con apposito decreto ministeriale (si tratta del D.M. 10 settembre 1992, successivamente modificato dal D.M. 19 novembre 1992).

Con tale decreto vengono specificate le modalità con le quali l'ufficio determina induttivamente il reddito o il maggior reddito che il contribuente si presume non abbia dichiarato, ma ne abbia usufruito per poter far fronte al mantenimento di determinati beni. Ad esempio infatti, chi dispone di un auto di lusso, un camper, od un'imbarcazione, deve di regola farsi carico del bollo, dell'assicurazione, delle manutenzioni periodiche e di quelle piccole riparazioni che normalmente gravitano intorno a questa tipologia di situazioni[67].

Una particolarità del redditometro è che esso ha efficacia vincolante nei confronti degli uffici accertatori; quindi la quantità di reddito attribuibile dagli uffici ai contribuenti, per il relativo periodo d'imposta, è frutto di conteggi automatici previsti dallo strumento[68].

La presunzione posta alla base, dell'accertamento reddittometrico, come in precedenza quella dell'accertamento sintetico puro, opera in presenza di alcune condizioni: il reddito complessivo netto accertabile in un periodo d'imposta deve discostarsi per almeno un quarto da quello dichiarato (cioè il reddito sinteticamente accertabile dovrà risultare maggiore di almeno il 25% rispetto a quello dichiarato dal contribuente); inoltre, lo scostamento deve risultare per almeno due periodi d'imposta. Relativamente a tale punto, il giudice di legittimità ha chiarito che lo scostamento può riguardare anche periodi di imposta non consecutivi (Cassazione, sentenza 237/2009).

---

[67] BEGHIN M. *L'accertamento sintetico "redditometrico", in Rivista dir. trib., 2010.*

[68] *Il redditometro concerne soltanto l'utilizzo "normale" dei fatti-indice; quando si ha un utilizzo eccezionale del fatto-indice, l'Amministrazione, sul fondamento di prove concrete, può accertare un reddito superiore a quello quantificato dal redditometro. Opinare diversamente contrasterebbe con il principio costituzionale della capacità contributiva perchè porrebbe un limite preclusivo alla potestà di accertamento dell'Amministrazione. E si avrebbe così l'incongruenza che le presunzioni sulle quali si fonda il redditometro potrebbero essere superate dal contribuente, ma non dall'Amministrazione. Così Cass., 29 gennaio 1996, n. 656, in Rivista dir. trib., 1996.*

Il "redditometro" come l'accertamento sintetico in senso stretto, può essere applicato solo nei confronti delle persone fisiche ai fini della determinazione dell'IRPEF.

Gli elementi utilizzati per la ricostruzione del reddito attraverso il redditometro, sono tipizzati dalla legge perché individuati nel D.M. del 1992; quindi l'Amministrazione Finanziaria non necessita, a differenza dell'accertamento sintetico, l'esternazione del procedimento logico che sta alla base della scelta dell'elemento, purché esso sia certo.

L'affermazione più significativa che la Corte[69] ha espresso sul redditometro concerne la qualificazione giuridica della presunzione in base alla quale il reddito complessivo netto accertabile in capo al contribuente è pari, salvo prova contraria, a quello determinato in base ai decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992.

Tale presunzione, qualificabile in termini di presunzione legale relativa è da ritenere sufficiente, secondo la Corte di Cassazione della sezione Tributaria per "*dispensare l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indice di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere"*.

Altra sentenza, della Corte di Cassazione[70], definisce l'ampiezza della prova contraria che il contribuente può fornire nel caso dell'applicazione del redditometro: *"la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" (nel caso di specie D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992) non impedisce al contribuente di dimostrare, in modo concreto, che egli possiede un reddito inferiore, poiché le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute. La prova contraria non è limitata a quella prevista dal quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore"*.

La prova contraria che deve fornire il contribuente non è di facile espletamento, data la sua impossibilità di verificare sul piano logico-matematico il percorso seguito dal Ministero. Anche la Dottrina si è espressa in merito, sostenendo che, *"è questo il vero e*

[69] *Corte di cassazione, sez. tributaria, in documento approvato dalla commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.*

[70] *Corte di Cassazione, 29 agosto 2000, n. 11300, ItalGiure.*

proprio tallone d'Achille[71]*"* dello strumento, che non è trasparente e che, per la sua struttura, richiede a chi lo applica un "atto di fede" quanto alla correttezza e ragionevolezza degli importi ottenuti[72].

L'individuazione dei beni-indice di capacità contributiva, ha subito nel corso degli anni dei mutamenti. L'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973, non indicava espressamente gli elementi di capacità contributiva, ma determinava i dati e gli elementi che il contribuente doveva indicare nella dichiarazione, necessari alla ricostruzione in via indiretta del reddito da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la quale si sarebbe avvalsa anche di ulteriori dati in suo possesso acquisiti direttamente. La prime indicazioni dirette a disciplinare l'applicazione dei coefficienti ed indici, da applicare agli elementi di capacità contributiva per il calcolo del reddito o del maggior reddito non dichiarato, derivano dal D.M. 21 luglio 1983; tali coefficienti ed indici venivano indicati nelle due tabelle allegate al decreto. La disciplina dettata da codesto Decreto Ministeriale, è stata negli anni aggiornata in base ai mutamenti socio-economici e con il D.M. 10 settembre 1992 è stato deciso di inglobare in un'unica tabella tutti i beni-indice, modificando la metodologia applicativa dell'accertamento sintetico.

La struttura del decreto è composta da sei articoli e da una tabella allegata:

- l'art. 1 si occupa della Determinazione sintetica del reddito derivante dalla disponibilità di taluni beni e servizi, facendo riferimento alla tabella allegata in cui i suddetti beni sono elencati;
- l'art. 2 da la definizione del concetto di disponibilità di beni e servizi ai fini della determinazione del reddito presuntivo;
- l'art. 3 determina i criteri per la determinazione della capacità contributiva in relazione ai beni indicati nella tabella allegata al decreto;

---

[71] FANTOZZI A. *L'accertamento sintetico ed i coefficienti presuntivi di reddito*, *in Rivista diritto fin.,* 1983

[72] BEGHIN M. *L'accertamento sintetico "redditometrico" tra esigenze di accelerazione dell'azione amministrativa e problemi di affidabilità della predeterminazione , in Rivista diritto. trib., 2010*.
TOSI L. *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, Milano, 1999 pp. 373 ss.,
l'autore così si esprime: *" in verità, per quanto la comune esperienza confermi che esiste una tendenziale correlazione tra la disponibilità di beni e servizi acquisiti al di fuori di un attività economica e le spese necessarie al loro mantenimento ed alla loro utilizzazione, le spese cioè che confluiscono sul cosiddetto tenore di vita, quando si passa al piano dimostrativo, risulta assai problematico stabilire quale sia l'ammontare delle spese correnti che corrisponde a quei beni e servizi, ed ancor più tradurre tale importo in un valore sufficientemente preciso. L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 pretenderebbe di dirimere autoritativamente queste legittime perplessità, attribuendo per via normativa piena dignità giuridica all'assunto, secondo cui sarebbe possibile determinare con precisione il reddito della persona fisica partendo dalle spese che questa sostiene"*

- l'art. 4 identifica i criteri per l'esenzione dall'accertamento fiscale;
- l'art. 5 stabilisce l'adeguamento biennale degli indici presuntivi di reddito, per adeguarli ai cambiamenti socio-economici;
- l'art. 6 specifica la data di entrata in vigore dello stesso decreto.

L'articolo 1, determina il reddito sintetico del contribuente, avvalendosi della tabella allegata al decreto, specificando che, l'Amministrazione finanziaria, oltre all'utilizzo dei coefficienti, può ricorrere anche ad elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati.

L'articolo 2, definisce il concetto di disponibilità, ed interpreta il significato del termine con una concezione molto ampia. Per disponibilità di beni, non si intende solo il concetto di proprietà, ma una molteplicità di situazioni che si possono verificare in capo al contribuente:

- utilizzo di fatto degli stessi;
- utilizzo da parte di terzi con l'approvazione del soggetto che ne ha la disponibilità;
- ricezione o ricezione da parte di terzi di servizi;
- sopportazione in tutto od in parte dei relativi costi.

Sul significato di disponibilità si è espressa anche la dottrina[73] sostenendo che la sola proprietà del bene o servizio non assume rilievo, perché importanza maggiore la assume l'effettiva disponibilità degli stessi, quindi l'effettivo utilizzo del bene o fruizione del servizio. Indipendentemente dall'intestazione di essi, ciò che conta, è il momento dal quale il contribuente ne ha la stretta disponibilità, e quindi possono essergli attribuite le spese comunemente necessarie per garantirsi tale disponibilità[74].

Il contribuente d'altro canto, è legittimato a dimostrare che le spese di gestione del bene sono sostenute da terzi, comprovando che la proprietà che detiene sul bene è solo formale, esibendo una prova concreta, che le spese in questione sono veramente attribuibili e quindi tassabili, ad altri soggetti[75].

---

[73] BORGOGLIO A. *La comunione legale non ostacola il redditometro, in Fisco, 2011*;
TURIS P. *Accertamento sintetico e rilevanza del regime patrimoniale della famiglia, in Fisco, 2011.*

[74] BEGHIN M. *L'accertamenti sintetico "reddittometrico" tra esigenze di accelerazione dell'azione amministrativa e problemi di affidabilità della predeterminazione, in Rivista dir. trib., 2010.*

[75] *Cassazione, 8 giugno 2000, n. 7802, in ItalGiure; Cassazione, 18 giugno 2002, n. 8738, in ItalGiure*

L’articolo 3 individua il procedimento di calcolo, per la determinazione della capacità contributiva per il relativo periodo d’imposta in relazione ai beni indicati nella tabella allegata al decreto. Si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, derivanti dalla tabella stessa. Ciascuno di questi importi è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti, ossia che per detto bene o servizio sostiene solo in parte le spese, o che lo stesso, è utilizzato nell'esercizio di impresa, arti o professioni e che suddetta situazione risulti da una documentazione adeguata, inoltre gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del corrispondente bene o servizio riguarda una porzione di anno. La somma ottenuta dopo l’applicazione della metodologia di calcolo indicata nel suddetto articolo, rappresenta la stima del valore del reddito imputabile al soggetto, a tale valore deve essere aggiunta l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali pari ad un quinto del valore degli stessi, sostenuti con redditi conseguiti, in quote costanti nell’anno e nei quattro precedenti, come determinato dal quinto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’articolo 4, specifica le condizioni nelle quali il contribuente può essere esonerato dall’applicazione dell’accertamento fiscale. L'Ufficio può non procedere all'accertamento qualora il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti. Il contribuente può inoltre dimostrare anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero da smobilizzi patrimoniali, come previsto dell'art. 38, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’articolo 5 prevede l’adeguamento biennale degli indici presuntivi di reddito; gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due anni, con successivi decreti ministeriali, tenendo conto delle variazioni, rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Rimangono validi, gli effetti degli accertamenti emanati sulla base del decreto del Ministro delle finanze del 21 luglio 1983 ed anche le successive modificazioni ed adeguamenti. Il contribuente ciò nonostante, qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, può chiedere che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri indicati nell'art. 3 del presente decreto.

L'insieme dei beni di consumo e dei servizi essenziali elencati nella tabella del Decreto Ministeriale negli anni non è mai stato variato, a differenza degli importi relativi a questi che sono stati invece periodicamente aggiornati in base all'inflazione; questa situazione ha generato delle quantificazioni del reddito, non adeguate all'epoca e talvolta incoerenti.

Capitolo II
Il nuovo accertamento sintetico D.L. n. 78/2010

2.1 Premessa

Negli anni passati, l'accertamento sintetico a causa delle sue lacune procedimentali è stato utilizzato con molta cautela e molti sono stati i pareri degli orientamenti giurisprudenziali, e della dottrina che hanno evidenziato molti dubbi, criticità e necessità della previgente disciplina, poiché tale strumento veniva utilizzato in modo disomogeneo e poco integrato[76] con gli altri strumenti accertativi; non sono mancate anche le prese di posizione dell'Amministrazione finanziaria.

Con la nuova riforma derivante dal D.L. n. 78/2010, il contrasto all'evasione è diventato più efficiente grazie all'introduzione del "nuovo" accertamento sintetico, che ha assunto una posizione rilevante e non più secondaria, nell'attività di controllo svolta dall'Amministrazione Finanziaria. Si ritiene che questa nuova metodologia accertativa, abbia un maggiore effetto dissuasivo nei confronti dei contribuenti quindi, abbia portato conseguenze positive, facendo aumentare i versamenti in autotassazione IRPEF ed

[76] MAGISTRO L. *Sintetico e studi di settore: una cooperazione possibile, in Dialoghi Trib., 2011.*

incrementando le entrate derivanti dalla stessa attività di accertamento da parte dell'Ufficio.

Le previgenti disposizioni contenute nell'art. 38, D.P.R. n. 600/1973, sono state modificate dall'art. 22, D.L. n. 78/2010, che ha introdotto delle novità in ambito dell'accertamento sintetico ed in particolare quello da "redditometro"; tali modifiche sono intervenute in modo specifico sulla disciplina regolata dai commi 4 a 8 del suddetto art. 38. L'intervento normativo si è reso necessario, al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio[77]. Tali mutamenti hanno reso sempre meno adeguato il paniere di beni e servizi, atto a valutare le tipologie e la capacità di spesa e le preferenze alla propensione ai consumi del contribuente, derivante da un provvedimento risalente al 10 settembre 1992. L'Agenzia delle Entrate infatti, già con la circolare n. 13/2009, chiedeva ai propri uffici di realizzare specifiche campagne volte al rilevamento di cessioni di beni e di prestazioni di servizi considerabili "di lusso", per integrare quelli individuati nel precedente paniere e rendere così più efficiente lo strumento del redditometro[78].

Le modifiche apportate con il D.L. 78/2010 non hanno mutato la base logica dell'accertamento sintetico, il quale si fonda come è noto, sulla determinazione del reddito complessivo della persona fisica, che non considera la conoscenza delle fonti di produzione della ricchezza, ma si basa invece, sui suoi impieghi, ossia sul suo utilizzo per consumi ed investimenti personali[79]. Tale logica quindi, considera il presupposto secondo cui dal sostenimento di una spesa è ragionevole desumere, fino a prova contraria l'esistenza di un reddito idoneo a permettere la spesa stessa. Anche dopo la riforma, il fondamento dell'accertamento sintetico è ancora da identificare nel nesso inferenziale che correla una spesa al reddito necessario a finanziarla, avendo anche questa volta, un parametro di riferimento di un soggetto medio, che destina al consumo personale o familiare, somme non superiori a quelle di cui dispone, quindi nel caso tale

[77] BAGAROTTO E., BAGAROTTO M. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Rivista Diritto. Trib, 2010.*

[78] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest*, Seac, *Trento 2013 p. 74*

[79] MODOLO A. *L'accertamento sintetico reddittometrico e la categoria degli accertamenti standardizzati tra esigenze di contrasto dell'evasione, ricerca del reddito normale e rischi di tassazione del reddito immaginario, in Rivista Diritto Trib., 2013.*

soggetto spendesse di più delle proprie disponibilità, rappresenterebbe un'eccezione che formerebbe oggetto di prova positiva da parte dello stesso.

Sulla correlazione logica spesa-reddito si è espressa la Corte di Cassazione[80], la quale afferma che attraverso la dimostrazione della spesa, il reddito ad essa collegato, attribuibile al contribuente, sarà determinato in misura pari alla spesa accertata o presunta. La sicurezza del legame tra le spese sostenute da un contribuente ed il suo reddito è stata oggetto di critiche[81], come esaminato in precedenza, in quanto tra le somme spese da un contribuente ed il reddito dichiarato non è detto che sussista un rapporto di correlazione e tanto meno di corrispondenza parziale o totale. Infatti questo rapporto cambia in base agli individui ed alla loro propensione soggettiva al consumo o al risparmio. L'accertamento sintetico e il sintetico reddittometrico, si fondano entrambi sulla base di uno schema di natura presuntiva, che nonostante conduca allo stesso risultato finale, ossia la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, si presenta diversamente sul piano giuridico, dando origine anche ad un diverso riparto dell'onere della prova tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria[82].

2.2 Decreto Legge n. 78/2010: la modifica normativa

Le modifiche normative introdotte dall'articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, riguardano la disciplina dell'accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale[83]. Tali modifiche rinnovando lo strumento accertativo, garantiscono un riscontro più adeguato della differenza tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito

[80] *Cass. 30.10.2007, n. 22937, in Fisco.*

[81] FALSITTA G. *Il ruolo di riscossione, Padova 1972, p. 220* in cui si legge «*…Il tenore di vita è uno strumento di misurazione del reddito prodotto rozzo e primordiale, che conduce a risultati approssimativi, necessariamente influenzati in maniera determinante dalle personali vedute dell'organo che elabora il giudizio estimativo*».

[82] MODOLO A. *L'accertamento sintetico reddittometrico e la categoria degli accertamenti standardizzati tra esigenze di contrasto dell'evasione, ricerca del reddito normale e rischi di tassazione del reddito immaginario, in Rivista Diritto Trib., 2013.*

[83] MARCHESELLI A. *Garanzie e doveri del nuovo redditometro, in Corriere Trib, 2010.*

dichiarato e quindi, una maggiore incisività dell'azione di controllo.

Le modifiche tengono conto, di un utilizzo, sempre più approfondito ed integrato delle informazioni presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria[84], che è stato ampliato, oltre che dai dati in possesso dell'Amministrazione derivanti degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione), anche dalle informazioni dai soggetti esterni che per legge sono tenuti a comunicare elementi utili ai fini del controllo. Altro supporto (automatico e continuativo) all'ampliamento del sistema informativo, deriva dall'introduzione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. "spesometro"). Lo spesometro ha lo scopo di controllare i pagamenti che superano una certa soglia, infatti tutti i soggetti titolari di partita Iva:

- coloro che hanno emesso fattura nei confronti dei clienti;
- coloro che hanno ricevuto fattura da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori);
- o coloro che non hanno emesso fattura verso determinati soggetti: (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo)[85];

sono obbligati a comunicare per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale) il limite è di 3.600 euro (Iva compresa). Nella comunicazione da inviare all'Amministrazione Finanziaria va indicato anche il codice fiscale del cedente o prestatore e quello della persona che ha acquistato o che ha usufruito del servizio; di conseguenza diventano maggiori le informazioni di cui in dispone l'Amministrazione per verificare se il reddito del contribuente sia sufficiente per acquistare determinati beni e servizi[86].

Non sono mancate in merito le critiche della dottrina, in quanto grazie a questo ampliamento di informazioni a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, si può intensificare l'azione di accertamento, ma ciò non significa che possano essere fatti

[84] *Circolare Agenzia delle Entrate, n. 24/E, 31 luglio 2013.*

[85] LIBERATORE G. *Spesometro: pubblicate le istruzioni operative, in Pratica Fisc. e Prof., 2013*

[86] IORIO A. *Ampliato l'ambito di applicazione dell'accertamento sintetico, in Corriere Trib, 2010.*

accertamenti a tappeto, utilizzando "il sintetico" come uno strumento di massa[87]; tale situazione creerebbe un indebolimento del sistema accertativo, a causa di un sovraffollamento dei sistemi informativi, facendo perdere di vista i casi realmente rilevanti. L'accertamento sintetico non è autosufficiente su larga scala, perché avrebbe bisogno di essere integrato con controlli di redditi di categoria, rischiando così di diventare antieconomico per l'Agenzia, e di portare a risultati fuorvianti rispetto a posizioni economiche dove l'incidenza dei redditi IRPEF di periodo, è sempre più debole[88]. La realtà sulla quale si dovrebbe applicare l'accertamento sintetico di massa, anziché essere composta solamente da contribuenti che possiedono autovetture di lusso, favolose imbarcazioni, grandi abitazioni ecc., sarebbe composta per la maggior parte da famiglie che vivono con la remunerazione del proprio lavoro o di quanto hanno accumulato le generazioni precedenti come ad esempio i risparmi del padre, l'appartamento del nonno, il terreno agricolo del suocero ecc. Tutti questi elementi sono delle fonti di sostentamento di piccola entità estranee all'imponibile fiscale e ciascuno di essi non sarebbe determinante per smentire un accertamento che si basa solo sul fatto che il contribuente "sopravvive". Sarebbe molto difficile quindi, ricostruire le situazioni patrimoniali, personali e lavorative di interi nuclei familiari (nonni, padri, figli), per confermare o smentire l'accertamento sintetico, esaminando prestiti, redditi esenti, redditi agricoli e tanti altri aspetti di cui sarebbe quasi impossibile reperire le prove in tempi brevi[89].

Con la riformulazione dell'art.38 derivante dalla Manovra Correttiva del 2010, è stato modificato un importante criterio di determinazione sintetica del reddito, l'accertamento sintetico sulla base delle spese sostenute. Tale accertamento sintetico cosiddetto "puro", era presente nella precedente normativa, ma l'assenza di criteri e parametri sufficientemente precisi, ne aveva di fatto impedito l'applicazione nella pratica[90].

La modifica normativa apportata dall'art. n. 22, D.L. n. 78/2010 all'art. 38, D.P.R. n. 600/1973 comprende anche il redditometro, il quale è finalizzato, analogamente al precedente strumento, a consentire in modo "automatizzato" l'accertamento sintetico. In

[87] MAGISTRO L. *Sintetico e studi di settore: una cooperazione possibile, in Dialoghi Trib., 2011.*

[88] COVINO S., LUPI R., *L'insufficienza dell'accertamento sintetico per un controllo di massa: una conferma tra le tante, Dialoghi Trib., 2010.*

[89] COVINO S., LUPI R., *L'insufficienza dell'accertamento sintetico per un controllo di massa: una conferma tra le tante, Dialoghi Trib., 2010.*

[90] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest*, 2013 p. 74

particolare, anche il nuovo redditometro rappresenta una specie del più ampio genere dell'accertamento sintetico.

Come testimoniato dal citato art. 22 la modifica si è resa necessaria per adeguare il vecchio strumento i cui risultati erano in molti casi quantomeno discutibili, e per introdurre una serie di garanzie per il contribuente[91].

L'art. 22 del D.L. n. 78/2010, non ha previsto nessuna disposizione transitoria, limitandosi a prevedere che la nuova norma abbia effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non sarebbe ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi del 2009 e seguenti. Per gli accertamenti per gli anni di imposta precedenti rimane in vigore la normativa previgente prevista dall'art. 38, D.P.R. n. 600/1973, non soltanto agli avvisi di accertamento già emanati, ma anche agli atti che verranno notificati negli anni seguenti, quindi fino all'anno 2008 incluso si applica la "vecchia" normativa e dall'anno 2009 la "nuova" normativa, che in termini più pratici significa che fino all'anno 2008 incluso, è richiesto il doppio scostamento, mentre dal 2009 ciò non è più obbligatorio[92].

Numerose sono le critiche provenienti dalla dottrina, sollevate in merito alle problematiche che potrebbero derivare se ad esempio un contribuente venisse accertato sia nel 2008 che nel 2009. Vista l'applicazione di due diverse discipline, nonostante il possesso dello stesso bene da parte del contribuente, potrebbero risultare delle sostanziali differenze di reddito accertato, pertanto il soggetto dovrà adottare delle differenti strategie difensive in relazione al periodo accertato. La problematica dell'applicazione retroattiva dello strumento, sorge nel definire la natura della norma stessa, e se questa sia procedimentale o sostanziale. Nel primo caso, non si porrebbe il problema in quanto se fosse una norma procedimentale[93], l'accertamento potrebbe essere applicabile retroattivamente, mentre se la natura fosse sostanziale non potrebbe avere effetto retroattivo, in quanto inciderebbe sulla sostanza del tributo. Nella giurisprudenza di merito ci sono stati pensieri contrastanti sulla retroattività, poiché in passato era stato più volte affermato che gli aggiornamenti di natura procedimentale del redditometro, potevano essere applicati anche ai periodi d'imposta precedenti; mentre successivamente la stessa giurisprudenza ha espresso che l'introduzione di nuovi beni

[91] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest* p. 75.
[92] BERARDO G. *Accertamento sintetico a rischio per il 2008, in Corriere Trib., 2013.*
[93] *Cassazione, 24 settembre 2003, n. 14161, in ItalGiure.*

indice nello strumento accertativo non contemplati in quello precedente (ad esempio l'abitazione principale) avrebbero assunto una natura sostanziale, in quanto avrebbero inciso sull'assetto degli oneri della prova, con la conseguente inapplicabilità retroattiva[94]. La Dottrina si è pronunciata con un parere a favore dell'applicazione retroattiva dello strumento in questione, perché ritiene che gli indici di reddito, non sono oggetto di norme sostanziali, in quanto con essi non viene assolutamente definito il presupposto imponibile, ma solo una possibile fonte di prova di esso. Secondo la Dottrina la problematica della retroattività sollevata dalla Corte di Cassazione, avrebbe dovuto riguardare, più che l'introduzione di nuovi beni indice, la natura della presunzione legale relativa, che viene assegnata al redditometro in quanto, tale presunzione applicata a fatti sostanziali già avvenuti, metterebbe in seria difficoltà il contribuente di fornire delle prove in un momento successivo, a quello in cui sarebbe stato più semplice precostituirla[95]. L'accertamento sintetico è uno strumento di tipo standardizzato, quindi si tratta di una tipologia di accertamento che si è evoluta nel tempo in relazione alla capacità da parte dell'Amministrazione di elaborare studi statistici sempre più affidabili e puntuali. Inoltre la modifica effettuata con il D.L. 78/2010 ha natura procedimentale e non di tipo sostanziale tale per cui legittimare l'applicazione retroattiva[96], con la conseguenza che al contribuente potrebbero essere applicate le nuove disposizioni anche agli anni precedenti al 2009, se più favorevoli. Infatti un esempio deriva dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia[97], ha stabilito che il decreto sul nuovo redditometro è illegittimo quindi non deve essere applicato. I giudici emiliani hanno disapplicato il provvedimento tramite cui è stato deciso il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva (D.M. del 24 dicembre 2012). In pratica questa sentenza si sussegue ad un'altra sentenza della medesima Commissione Tributaria n. 172.01.2012, in cui c'è stato modo di chiarire che il nuovo redditometro essendo più favorevole al contribuente, trovava applicazione

[94] MARCHESELLI A. *Buona fede, affidamento e applicazione retroattiva dei redditometri, Riv. Giur. Trib., 2009*; *Cassazione, 29 aprile 2009, n. 10028, in ItalGiure.*

[95] MARCHESELLI A. *Buona fede, affidamento e applicazione retroattiva dei redditometri, Riv. Giur. Trib., 2009*

[96] GIGLIOTTI A. *Nuovo redditometro retroattivo, in FiscalFocus*, 2012;
DEOTTO D. *Luci e ombre del nuovo accertamento sintetico, in Corriere Trib., 2010.*

[97] MARCHESELLI A. *Redditometro: arma liberticida o strumento di giustizia? L'importanza fondamentale di un'applicazione equilibrata degli istituti giuridici; Ctp Reggio Emilia, 18 aprile 2013, n. 74., in Diritto e pratica Trib., 2013.*

anche prima del 2009, quindi nel periodo d'imposta preso in esame. La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2007 e 2008 sulla base del vecchio redditometro. La Commissione tributaria provinciale**,** ha innanzitutto specificato che la revisione dell'accertamento sintetico, realizzata con il D.L. n. 78/2010 rappresenta un intervento di natura procedimentale e non sostanziale visto che non inserisce nuovi elementi impositivi particolari. Ne deriva, quindi, che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009.

Come in precedenza analizzato, i termini di decadenza per l'applicazione dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sono previsti dal primo comma dell' 43 del D.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Quindi generalmente, il 31 dicembre 2012 è scaduto il termine utile per accertare l'anno 2007, e il 31 dicembre 2013 scadrà il termine utile per accertare l'anno 2008 e in tale accertamento verrà applicata dall'Agenzia delle Entrate la normativa previgente dell'art. 38[98].

Una questione di particolare importanza, è la regolamentazione giuridica del passaggio tra "vecchia e "nuova" disciplina; come è stato osservato dalla Dottrina, il legislatore ha tralasciato di scrivere un'apposita norma transitoria[99]. Il problema che emerge, è che il 2008 potrebbe essere un anno "orfano"[100], di un secondo anno di scostamento per almeno un quarto da quello dichiarato; perché ad esempio tale scostamento del 25%, potrebbe rilevarsi solamente nel 2008 e quindi l'accertamento non potrebbe essere applicabile per l'insussistenza del predetto presupposto. Per concretizzare quanto appena esposto, si può fare l'esempio di un contribuente che riceve per la prima volta il questionario dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al 2008, non avendo subito alcun accertamento sintetico negli anni antecedenti. Nei questionari ai fini dell'accertamento sintetico per il 2008, gli uffici chiedono anche i dati relativi all'anno 2007, non per applicare l'accertamento sintetico su tale anno, ma solamente per riscontrarne uno scostamento che giustificherebbe l'emissione dell'atto per l'anno 2008,

[98] MORINA S., MORINA T., *Il fisco spiega il nuovo redditometro, in Pratica Fisc. e Prof., 2013.*
[99] SONDA M. *L'accertamento con "redditometro" tra sufficienza probatorie e necessità di cautela procedimentale, in Rivista di giurisp. Trib., 2011.*
[100] BERARDO G. *Accertamento sintetico a rischio per il 2008, in Corriere Trib., 2013.*

soddisfacendo il presupposto della non congruità in due periodi d'imposta. Tale richiesta non si ritiene corretta[101] per la violazione e falsa applicazione del quarto comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nonché del primo comma dell'art. 43 del medesimo decreto. Nell'esempio appena trattato, l'Ufficio intende accertare l'anno 2008, ma non ha ancora la prova dello scostamento per l'anno 2007, quindi mira a constatare oltre i termini di decadenza tale scostamento, al fine di legittimare l'accertamento del 2008 osservando il presupposto di legge, che in caso contrario renderebbe l'atto illegittimo. Per l'anno 2007 ormai, è intervenuta la decadenza per l'Amministrazione Finanziaria perché l'accertamento di tale anno, è caduto in prescrizione il 31 dicembre 2012; quindi il contribuente è legittimato a non fornire i dati richiesti in quanto, in mancanza del presupposto di legge, l'avviso di accertamento sul solo anno 2008 (unico periodo d'imposta in cui si riscontra lo scostamento del 25%), sarebbe illegittimo per cui da annullare[102]. La richiesta di dati al contribuente da parte dell'Ufficio per l'anno 2007, non sarebbe corretta in quanto il soggetto per contestare l'eventuale scostamento relativo al 2007, dovrebbe difendersi con la stessa metodologia che utilizzerebbe per un accertamento ordinario; ciò è illegittimo per la lesività del diritto di difesa del contribuente, perché esso dovrebbe fornire degli elementi in sua difesa, relativi a periodi remoti quindi difficili da reperire, e sarebbe così ostacolata la possibilità di prova contraria[103].

2.3 Il nuovo *accertamento sintetico: le spese relative al comma 4, art. 38.*

L'accertamento sintetico puro (per distinguerlo da quello reddito metrico) come spiegato in precedenza, è una particolare forma accertativa, in quanto per determinare il presunto maggior reddito occultato dal contribuente persona fisica, parte dall'elemento di "spesa". L'Ufficio procede quindi alla determinazione del suddetto reddito muovendosi a ritroso,

[101] BERARDO G. *Accertamento sintetico a rischio per il 2008, in Corriere Trib., 2013.*
[102] BERARDO G. *Accertamento sintetico a rischio per il 2008, in Corriere Trib., 2013.*
[103] PERRONE L. *Il reddito metro verso accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell'invito all'adesione), in Diritto e pratica Trib, 2011.*

partendo da determinate voci di spesa che il contribuente ha sostenuto nel corso del periodo d'imposta e, creando grazie a queste, una correlazione con il reddito che il soggetto avrebbe dovuto dichiarare per poter far fronte a codesti esborsi di denaro. Si riafferma che si tratta di un ragionamento inverso[104], nel senso che presuntivamente si perviene all' individuazione del reddito complessivo e non si guarda come viene prodotta la ricchezza, ma a come viene spesa.

Tale correlazione avrà un margine di opinabilità perché si cerca di ricostruire un fatto ignoto, ed avrà una certezza più o meno ampia, in base alla tipologia di spesa che si sta analizzando[105].

Ad un primo esame relativo agli aspetti generali del nuovo accertamento sintetico, si può notare come la recente modifica normativa sia intervenuta su alcuni passaggi fondamentali del precedente Art. 38, comma 4, D.P.R 600/1973, modificandone l'essenza ed il significato. Si riporta di seguito detta modifica:

"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre ***determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile"*** **.**

In base al nuovo dettato normativo contenuto all'interno del suddetto comma 4, la prima novità consiste nel fatto che l'Ufficio **può sempre** determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente persona fisica.

La determinazione di tale reddito avviene sulla base di spese:

- Di **qualsiasi genere**
- **Sostenute** nel corso dello **stesso periodo d'imposta accertato.**

[104] COVINO E. *Redditometro e spese di mantenimento, in Dialoghi trib., 2011.*

[105] MARCHESELLI A. *Strategie difensive del contribuente di fronte all'efficacia presuntiva dell''accertamento sintetico, in Corriere tributario, 2013*

Il principio dell'autonomia dell'accertamento sintetico era già, infatti, contemplato grazie alle innovazioni apportate dalla legge n. 413/1191[106]; oggi l'avverbio *"sempre"* è utilizzato per precisare e rafforzare, che l'accertamento sintetico non è un accertamento di tipo residuale, quindi opera sullo stesso piano delle altre metodologie accertative e può essere effettuato dall'Ufficio a prescindere dall'utilizzo preventivo di altri strumenti. Nella sua nuova configurazione, appare chiaramente come metodo ordinario, è non come un metodo integrativo-sostitutivo, subordinato all'avvenuta applicazione del metodo accertativo analitico.

Per quanto riguarda il concetto di *"spese di qualsiasi genere"*, il Legislatore sembra abbia voluto includere in suddette spese il cui ammontare contribuisce alla ricostruzione sintetica del reddito, sia le spese correnti, sia le spese per investimenti che quindi concorrerebbero per l'intero e non più in misura pari a un quinto dell'investimento[107].

In questo caso quindi viene eliminato il riferimento al "contenuto induttivo", "agli elementi e circostanze di fatto certi" ed alla "spesa per incrementi patrimoniali", come era previsto nella disciplina previgente (D.P.R. n. 600/1973). La nuova formulazione della norma sembra conferire agli Uffici il potere di accertare un reddito complessivo lordo pari alle spese sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta, non è tuttavia possibile ritenere che l'accertamento sintetico sia idoneo ad intervenire sul presupposto dell'imposizione sui redditi e in particolare, a trasformarlo nel reddito-speso o reddito-consumato[108]. Le modifiche apportate in questo ambito, fanno posto pertanto, ad una presunzione di costante legame tra una qualsiasi spesa sostenuta e il reddito prodotto, quindi incomberebbe sull'Amministrazione Finanziaria l'onere, non solo di dimostrare l'avvenuto sostenimento delle spese da parte del contribuente, ma anche di motivare e

---

[106] TINELLI G. , *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF, pp. 131 ss., il quale sostiene che: anche successivamente alle modifiche apportate dalla legge n. 413/1991, l'elevazione di un avviso di accertamento sintetico richiederebbe il previo controllo analitico della dichiarazione. Va, tuttavia, rilevato che la Corte di cassazione si è a più riprese pronunciata in senso contrario, affermando che l'art. 38 "non esige un preventivo riscontro dell'impossibilità (o difficoltà) di una revisione di tipo analitico delle poste indicate dal dichiarante, essendo all'uopo sufficiente che l'imponibile, come risultante dai dati enunciati dal contribuente, si appalesi complessivamente in contrasto con la realtà evidenziata su base presuntiva da detti elementi e circostanze" (sent. 14 giugno 1996, n. 5507; nello stesso senso vd. sent. 20 giugno 2007, n. 14367 e 6 marzo 2009, n. 5478).*

[107] TORBOLI S., BIDOLI P. *Redditometro e redditest* p. 77.

[108] PERRONE L. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo Irpef, in Diritto pratica trib;* TINELLI G. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF.*

provare il legame tra dette spese e maggior reddito accertato[109]. Si tratta in sostanza di una metodologia accertativa, che si fonda su presunzioni semplici, che impone all'Ufficio di motivare il nesso tra spesa e reddito, e che soprattutto lo obbliga a svolgere un'attività di tipo estimativo[110].

La situazione viene complicata dal dettato normativo che, sul piano pratico, sembra non porre limite al tipo di spesa contestabile dal fisco, ed il grado di certezza delle stesse, sembra attenuarsi rispetto alla previgente disciplina[111], con un notevole aggravio per il diritto di difesa del contribuente. In tale logica, non assume importanza nella ricostruzione del reddito il bene "privato" in se, ma la spesa, cioè il "sacrificio finanziario[112]" essenziale al mantenimento del bene, e viene intesa come il reale indicatore di capacità contributiva. Se il contribuente, acquista un servizio (ad esempio l'iscrizione ad un club esclusivo), viene identificato dall'Amministrazione Finanziaria, come un soggetto che manifesta una capacità contributiva maggiore a quella realmente dimostrata, quindi assume rilevanza lo "status" del contribuente, che può ben essere costituito anche da disponibilità materialmente poco visibili[113].

La seconda novità introdotta si può riscontrare nell'elemento temporale nel quale si verifica la non congruità del reddito. L'ufficio nella precedente formulazione del comma 4, faceva scattare l'accertamento se il presupposto alla non congruità fra reddito dichiarato e reddito accertato si presentava per *"due o più periodi d'imposta"*, oggi invece sarà sufficiente il riscontro che lo scostamento fra i due redditi superi la soglia prefissata in "*un solo periodo d'imposta"*.

Altra importante novità si constata nella dicitura *"reddito complessivo del contribuente"* che modifica quella precedente che si riferiva al *"reddito complessivo*

---

[109] BEGHIN M. *La determinazione sintetica dell'imponibile dell'Irpef e il problema degli scostamenti tra reddito accertabile e reddito dichiarato, in Rass. trib., 2009¸il quale sostiene che: la determinazione sintetica dell'imponibile Irpef e il problema degli "scostamenti", cit., 222 ss. evidenzia come "accertare con metodo sintetico significa assumersi la responsabilità di argomentare il passaggio dal fatto certo (la spesa) al fatto ignoto (il più elevato reddito complessivo), con l'auspicio che il provvedimento possa reggere alla forza d'urto del contenzioso fiscale".*

[110] MODOLO A. *L'accertamento sintetico reddittometrico e la categoria degli accertamenti standardizzati tra esigenze di contrasto dell'evasione, ricerca del reddito normale e rischi di tassazione del reddito immaginario, in Rivista Diritto Trib., 2013.*

[111] PERRONE L. *Il redditometro verso accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell'invito all'adesione), in Diritto e pratica Trib, 2011.*

[112] COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e redditometro, p. 31, Rimini 2011.*

[113] COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e redditometro, p. 31, 2011.*

netto del contribuente".

Ciò significa che il reddito determinato dall'applicazione del metodo sintetico sarà confrontato con il reddito dichiarato dal contribuente al lordo degli oneri deducibili; tale eventuale maggior reddito ottenuto in sede accertativa, sarà successivamente come previsto dall'ultimo comma del art. 38 post modifica, diminuito degli oneri deducibili ex art. 10 del Tuir, con possibilità di beneficiare delle eventuali detrazioni previste dalla legge.

Tale scelta è in linea con la logica alla base del nuovo accertamento sintetico, che consiste nella decisione di prendere in considerazione tutte le spese sostenute dal contribuente, comprese quelle che danno diritto a deduzioni o detrazioni d'imposta.

Questa innovazione normativa comporta che, per i nuovi accertamenti viene evitato l'erroneo confronto tra due grandezze disomogenee, ossia tra il reddito accertato, al lordo degli oneri deducibili ed il reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili che comportava (e comporta ancora per gli accertamenti fino al 2008), un evidente svantaggio per il contribuente aumentando il divario tra reddito accertato e dichiarato[114].

2.4 *Il nuovo accertamento sintetico: Scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato*

Altra importante modifica della recente riforma, verte sul secondo periodo del comma 4 dell'Art. 38 D.P.R. n. 600/1973, sostituito dal nuovo comma 6, che riguarda la "forbice" di scostamento tra il reddito accertato e il reddito dichiarato dal contribuente, in base alla quale, l'Ufficio può fare scattare legittimamente la procedura dell'accertamento sintetico. Questo scostamento viene definito un "intervallo cuscinetto"[115] ai fini dell'accertamento, ed è stato ridotto ad un quinto, se tale scostamento è inferiore, viene ritenuto poco significativo e quindi assorbito nella possibile imprecisione del sistema.

Di seguito si riporta il testo normativo:

[114] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest* p. 77.

[115] MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, 2010.*

"La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il ***reddito complessivo ecceda di almeno un quinto quello dichiarato".***

Rispetto al vecchio dettato normativo, lo scostamento tra reddito complessivo accertato e reddito dichiarato e passato:

- da **1/4 (25%)**, come era previsto nella versione previgente;
- all'attuale **1/5 (20%).**

La nuova formulazione riducendo lo scostamento, e considerandolo in oltre in un solo periodo d'imposta, amplia le possibilità di applicazione dell'accertamento sintetico. Nella vecchia disciplina non esisteva da parte dell'Amministrazione finanziaria una pronuncia ufficiale relativa alla modalità di calcolo dello scostamento, alcune indicazioni erano contenute nell'ambito delle istruzioni al Mod. 740/1993, in base alle quali il Fisco poteva *"procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quello dichiarato di questo ultimo reddito"*[116]*;* nello stesso senso risultava la relazione annuale per il 1993 del Se.C.I.T. (Servizio centrale degli ispettori tributari). Per la mancanza di comunicazioni ufficiali in merito, alcuni Uffici hanno applicato prevalentemente il criterio che misura lo scostamento a partire dal reddito determinato sinteticamente, mentre altri determinavano lo scostamento sul reddito dichiarato dal contribuente[117].

Una questione quindi, che non sembra essere stata mai analizzata è quella relativa al limite, prima del quarto poi del quinto, di scostamento minimo fissato dal legislatore. La controversia verte sul fatto, se esso costituisca solamente una condizione che l'ufficio deve rispettare per poter emettere un avviso di accertamento (nel senso che, una volta verificato lo scostamento del quinto, la totalità dello scostamento può presumersi reddito sottratto ad imposizione) o una vera e propria "franchigia" (nel senso che, in caso di accertamento, una somma pari al quinto del reddito dichiarato non può considerarsi accertabile sinteticamente). La formulazione della norma dovrebbe far propendere per la prima ipotesi, anche se c'è la possibilità di prendere in considerazione la seconda. Se il legislatore riconosce che uno scostamento inferiore ad un quinto non è

[116] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest* p. 78.
[117] DEOTTO D. *Conferme e nuove interpretazioni su accertamento sintetico e studi di settore, in Corriere trib., 2012.*

idoneo a far scattare l'accertamento sintetico (in quanto tale scostamento potrebbe derivare dall'imprecisione del metodo o dalla possibilità che il contribuente non sia in grado di dimostrare la non tassabilità di determinate proprie entrate) allora si considererebbe la seconda ipotesi e si potrebbe riconoscere la "franchigia" anche ai contribuenti che hanno superato tale limite. In altre parole, visto che non viene considerato accertabile lo scostamento di un quinto del reddito di un contribuente che non supera tale soglia, allora per un contribuente che ha dichiarato un reddito che si discosta per oltre un quinto, lo scostamento del "primo quinto" non dovrebbe essere accertabile. Il principio derivante da tale norma è che lo scostamento di un quinto può essere giudicato naturale e che solamente al di sopra di un quinto nell'ambito di un accertamento sintetico il reddito può essere considerato sottratto a tassazione. Se fosse così allora, non si capirebbe per quale motivo i contribuenti che si discostino per oltre un quinto dal dato rilevato sinteticamente debbano essere assoggettati, senza alcun abbattimento, all'accertamento sintetico[118]. Ipotizziamo il caso di un contribuente che dichiara un reddito di 100.000 euro, applicando lo scostamento del 20%, il reddito diventerà di 120.000 euro. Se il reddito accertato sinteticamente dall'Ufficio è ad esempio di 121.000 euro quindi superiore alla soglia determinata con il 20%, il contribuente sarà passibile di accertamento per l'importo che eccede il reddito dichiarato, ossia 21.000 euro, reddito presunto sottratto ad imposizione. Se invece lo scostamento si considerasse una franchigia, allora il contribuente dovrebbe essere assoggettato ad accertamento solo per la cifra eccedente la soglia limite di 120.000 euro, quindi per 1.000 euro. Infatti se l'Ufficio determinasse un reddito di 119.000 euro, il soggetto non superando la soglia ipotizzata di 120.000 euro, non sarebbe passibile di accertamento per i 19.000 euro superiori al proprio reddito dichiarato.

Di seguito si espongono le due diverse modalità di calcolo previste nella previgente e nella attuale disciplina; nella "vecchia" formulazione per calcolare la soglia di reddito idonea a far scattare l'accertamento si utilizzava come base di calcolo il reddito determinato sinteticamente, e da esso si sottraeva il 25% dello stesso, mentre nella "nuova" formulazione si utilizza come base di calcolo il reddito dichiarato dal contribuente ed a questo si somma il 20% dello stesso. Per evidenziare le differenze

[118] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*

delle due metodologie si può riassumere il concetto come segue:

- previgente disciplina:
  Soglia X = (reddito determinato sinteticamente - 25% dello stesso)
- attuale disciplina:
  Soglia X = (reddito dichiarato + 20% dello stesso)

Nella nuova formulazione, rispetto alla vecchia, la differenza di calcolo è sostanziale ed appare più precisa, infatti secondo l'Agenzia delle Entrate, come ufficialmente chiarito nella Circolare n. 25/E del 2012, lo scostamento di un quinto previsto dall'art. 38, D.P.R. 600/1973, che consente la rettifica del reddito, mediante l'utilizzo di indici di capacità contributiva che facciano presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati, deve essere calcolato sul reddito dichiarato[119]. Evidentemente, la precisazione fatta dall'Ufficio impositore risulta maggiormente favorevole per l'Erario, considerato che un conto è calcolare lo scostamento di "almeno un quinto" sul reddito accertabile (sempre più alto) e altro è farlo sul reddito dichiarato (più basso).
Con un esempio numerico si dimostrano e confrontano le due tipologie di calcolo appena menzionate per determinare la soglia di reddito che funge da limite all'emissione dell'accertamento e per agevolare la comparazione del risultato si applica la percentuale del 20% a tutte e due i casi.

REDDITO DETERMINATO SINTETICAMENTE EURO 40.000
REDDITO DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE EURO 20.000

"Vecchia" interpretazione		**"Nuova interpretazione" (Circolare n. 25/2012)**	
Reddito accertabile	40.000 **-**	Reddito dichiarato	20.000 **+**
Scostamento 20%	8.000 =	Scostamento 20%	4.000 =
Reddito "soglia"	**32.000**	Reddito "soglia"	**24.000**

[119] MORINA S., MORINA T. *Il Fisco spiega il nuovo redditometro, Pratica Fisc. e Prof., 2013.*

In entrambi i casi, come si può vedere il reddito determinato sinteticamente diviene accertabile.

Tuttavia :

- con il vecchio sistema, l'accertamento poteva essere emesso se il soggetto dichiarava un reddito imponibile inferiore ad euro 32.000
- con il nuovo sistema, partendo dal reddito dichiarato, la soglia di reddito sintetico al di sopra della quale può essere applicato l' accertamento, è di 24.000 euro, cioè a partire dall'importo che supera il reddito di 20.000 euro più la franchigia di 4.000 euro.

2.5 L'accertamento sintetico da "redditometro": Aspetti generali

Il redditometro è una particolare tipologia di accertamento sintetico, nella quale per la ricostruzione della parte di reddito presumibilmente occultato dal contribuente, si fa riferimento alla disponibilità o al possesso di determinati beni o servizi, i quali sono indicatori di capacità contributiva. Si può dire che l'accertamento sintetico "puro" e l'accertamento "reddittometrico" sono due strumenti collegati, ma indipendenti fra loro; il redditometro costituisce in pratica un supporto[120] al procedimento dell'accertamento sintetico, perché da la possibilità all'Ufficio di superare le incertezze di stima in ordine al contenuto induttivo degli indici di spesa. Attraverso alcune elaborazioni l'Amministrazione Finanziaria associa a determinati beni e servizi un certo reddito presunto che scaturisce da appositi coefficienti e dati, indicati in un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; in questo modo individua una sorta di reddito "congruo" che sarebbe necessario al mantenimento di tali beni "indice", e più difficilmente contestabile dal contribuente.

Se dal significato del testo normativo, si poteva dedurre che il redditometro era uno strumento di ausilio a quello sintetico, come enunciato sopra, dall'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate[121], e dall'applicazione, si desume che i due strumenti

[120] COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e redditometro, p. 71, 2011.*
[121] *Circolare Agenzia delle Entrate, n.24/E, 2013.*

accertativi vengano utilizzati alternativamente, a discrezione degli Uffici che procederanno con l'applicazione del sintetico "puro" fondato sulle spese citate nel nuovo comma 4 dell'art. 38, oppure con la ricostruzione "reddittometrica" del reddito, fondata sui nuovi elementi indice di capacità contributiva come previsto dal successivo comma 5.

Una volta accertato il reddito, vale lo stesso principio esposto precedentemente per l'accertamento sintetico puro, quindi se questo si discosta per più di un quinto dal reddito dichiarato dal contribuente l'Amministrazione Finanziaria sarà legittimata ad emettere un avviso di accertamento.

In pratica, la logica sottende che se il contribuente ha potuto permettersi l'acquisto o l'utilizzo di determinati beni, allora il reddito assorbito da questi, sarà stato di conseguenza precedentemente percepito ma non dichiarato; questo meccanismo però, oltre a colpire gli evasori, rischia di coinvolgere cittadini che, pur non avendo evaso, presentano redditi incompatibili rispetto alla spesa sostenuta, a causa di comportamenti non " fiscalmente" orientati[122]. Il contribuente quando effettua una spesa ordinaria o straordinaria, è spesso influenzato da una serie di circostanze, che molte volte nel tempo sono difficilmente ricostruibili, quindi non sono fiscalmente documentabili. Spesso avviene che il titolare di un bene, non coincida con chi ne ha sopportato la spesa per motivi personali (eredità, aiuti economici da parenti); ad esempio può capitare che una madre che convive con il figlio e la sua famiglia, concorra alle spese, versando periodicamente al figlio delle somme in contanti per il sostenimento della famiglia. L'applicazione di tale logica, ossia la determinazione presuntiva della ricchezza appare la via più lunga e densa, proprio perché il suo percorso è inverso, rispetto alla naturale formazione del reddito, quindi si risale a ritroso faticosamente verso la fonte di reddito, che rimane misteriosa[123]. Sarebbe quindi molto più utile, come affermato più volte dalla Dottrina[124], usare in maniera sinergica più strumenti di accertamento, in particolare gli studi di settore e l'accertamento sintetico, per determinare il reddito prodotto ed eventualmente evaso, evitando i molteplici problemi che l'Agenzia delle Entrate deve gestire in relazione alle giustificazioni del contribuente a difesa delle

[122] SANTACROCE B. *"Nuovo" redditometro: impatto sulle abitudini dei contribuenti e possibili difese, in Corriere Trib., 2011.*

[123] COVINO E. *Reditometro e spese di mantenimento, Dialoghi trib., 2011.*

[124] BEGHIN M., MURARO D., LUPI R. *Attività "soggette a ritenuta" e studi di settore, in Dialoghi Trib., 2009.*

proprie spese personali.

Spetterà a questo punto al contribuente dimostrare che il mantenimento dei beni che risultano in suo possesso è finanziato da redditi esenti (quindi non suscettibili di dichiarazione), da smobilizzi patrimoniali, da elargizioni del coniuge o genitore o, in generale, offrire qualunque giustificazione che escluda la percezione di redditi non dichiarati al fisco. I contribuenti soggetti ad accertamento sintetico o ad accertamento sintetico reddittometrico, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ne hanno l'obbligo di conservare contratti, atti o documentazione bancaria, che possa dimostrare a distanza di anni, una puntuale correlazione fra l'esistenza delle disponibilità economiche e la loro compatibilità con le spese accertate dal Fisco[125]. Questo non significa che il contribuente non possa disporre di documentazione necessaria a provare il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita, ma si tratta di una situazione casuale che dipende di volta in volta dalla "propensione all'ordine" del contribuente. Talvolta però questa dimostrazione probatoria, rischia di trasformarsi in una prova documentale (probatio diabolica) che il soggetto non è in grado di poter fornire, anche nel caso volesse farlo[126].

Il redditometro prima della modifica normativa del 2010, era disciplinato dal secondo periodo del comma 4, Art. 38 D.P.R. 600/1973. Oggi con il D.L. n. 78/2010 questa tipologia di accertamento è regolamentata dal comma 5 dell'articolo appena menzionato. Di seguito si riporta il testo normativo post modifica:

" La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di ***elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza****, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tal caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma".*

[125] MURARO D., *Accertamento sintetico e ricchezza priva di connotazione reddituale: qualche considerazione circa il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente, in Rivista dir. trib., 2010*

[126] BEGHIN M. *Profili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento "sintetico" e "sintetico redditometrico", in Rivista diritto trib. 2010*

Ad un primo esame, confrontando il nuovo testo normativo si nota, che non è più previsto il riferimento allo scostamento *per due o più periodi di imposta* tra reddito determinato sinteticamente e reddito dichiarato. Questa impostazione si allinea come illustrato precedentemente, a quella del comma 4 Art. 38 D.P.R. n. 600/1973, relativo all'accertamento sintetico puro.

L'elemento di novità che più spicca riguardo alla versione previgente concerne alcune precisazioni relative alle modalità a cui attenersi per l'individuazione degli elementi di capacità contributiva in quanto è stato previsto per norma, che questi, siano individuati:

- mediante l'analisi di **campioni significativi di contribuenti**;
- e differenziati in funzione del **nucleo familiare** e dell'**area territoriale di appartenenza**.

Queste specificazioni, si presume siano state inserite per dettare una linea guida[127] al Ministero nella formulazione del decreto del 24 dicembre 2012, tenendo anche in considerazione i dubbi che la Dottrina[128] aveva sollevato riguardo la lacunosità del previgente dettato normativo.

2.6 L'accertamento sintetico da "redditometro": Le spese per incrementi patrimoniali

La modifica normativa con D.L. n. 78/2010 riguarda anche l'ambito delle spese per incrementi patrimoniali, uno degli aspetti più problematici del nuovo redditometro. Il decreto del 24 dicembre 2012 contempla la categoria di suddetti incrementi tra gli elementi che concorrono a formare il reddito complessivo sintetico, associando ad ogni uno di questi, un contenuto induttivo determinato in base all'ammontare della spesa necessaria al sostenimento del relativo investimento.

Il decreto distingue le spese per investimenti in:

- spese per l'acquisto di beni immobili e/o terreni;

[127] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*

[128] TESAURO F. *Considerazioni sui parametri ministeriali di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, in Dir. prat. trib., 1984;*
M.A. GRIPPA SALVETTI, *Riserva di legge e delegificazione nell'ordinamento tributario,* Milano, 1998.

- spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
- spese per altri incrementi patrimoniali relativi a polizze assicurative, contributi previdenziali volontari, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ecc[129].

Di seguito si riporta il testo normativo modificato dalla riforma:

"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, ***salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta****, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile".*

Esaminando il testo normativo si nota come la ripartizione delle spese per incrementi patrimoniali, sia mutata, rendendo questo aspetto, uno dei più controversi dell'attuale redditometro. Infatti:

- nella vecchia formulazione, la spesa per incrementi patrimoniali si presumeva sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti.
- nella nuova formulazione, questa dicitura non è più prevista in quanto queste spese possono essere considerate per intero sostenute nel periodo d'imposta dell'acquisto, salvo la prova, come indicato nel comma 4.

La problematica si rileva all'interno della dicitura "spese di qualsiasi genere", in quanto in essa vengono contemplate sia le spese ordinarie sia quelle straordinarie, all'interno delle quali rientrano le spese per incrementi patrimoniali[130]. Per tali spese, la disciplina previgente disponeva la presunzione che queste fossero sostenute con redditi conseguiti in quote costanti, nell'esercizio nel quale la spesa risultava effettuata e nei quattro precedenti. Con tale logica si intendeva che l'incremento del patrimonio derivasse da un'accumulazione di ricchezza diluita in più esercizi, quindi la relativa spesa per

[129] *Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, 24/12/2012, tabella A, ultima sezione.*
[130] COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e redditometro, p. 94.*

l'acquisto del bene, derivando dalla stessa logica, non poteva ritenersi sostenuta con i redditi solamente dell'esercizio in cui si manifestava. Per le spese per incrementi patrimoniali quindi, la legge prevedeva una rilevanza pluriennale, perché tra queste tipologie di spese dovevano essere incluse quelle destinate ad incrementare il patrimonio del contribuente; ad esempio nel caso in cui un contribuente a fronte dell'acquisto di un immobile o di un'autovettura di lusso, sostenga una spesa che non rientra nella sua capacità contributiva, tale esborso di denaro deve sicuramente derivare da una provvista accumulata negli anni pregressi, o in corrispondenza dell'operazione[131]. L'inserimento di dette spese, all'interno delle "spese di qualsiasi genere" come intende il comma 4 dell'art.38 della disciplina vigente, fa intendere che se un contribuente acquista ad esempio un'abitazione, l'esborso di denaro venga considerato come spesa dello stesso anno, in considerazione dell'applicazione del criterio di cassa[132].

Si può ipotizzare che un contribuente nell'anno 2009, versi 40.000 euro come somma di acconto per l'acquisto di un'abitazione. Nel 2010, in sede di stipula del rogito ne versi altri 50.000 e sottoscriva un mutuo di 200.000 euro; inoltre nel 2011, sostenga delle spese per lo stesso immobile per 10.000 euro per piccole ristrutturazioni. Se l'Amministrazione Finanziaria applicasse l'accertamento sintetico "puro", si avrebbe che 40.000 euro di reddito presunto verrebbero attribuiti all'anno 2009, 50.000 euro all'anno 2010 e 10.000 euro all'anno 2011; il principio di cassa, varrebbe anche se le spese per l'immobile fossero sostenute tutte nel medesimo anno, l'ammontare delle stesse (100.000 euro), determinerebbero il reddito presunto del periodo[133].

Con questa nuova formulazione normativa, le spese per incrementi patrimoniali sono diventate uno dei tasti più dolenti per la ricostruzione sintetica del reddito dei contribuenti. Nel nuovo redditometro infatti, l'acquisto di un bene patrimoniale risulta imputato nello stesso periodo d'imposta, correlandosi così, ad un accrescimento della capacità contributiva.

L'omissione nella nuova disciplina della ripartizione temporale della spesa per

---

[131] MURARO D. *Accertamento sintetico e ricchezza priva di connotazione reddituale: qualche considerazione circa il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente, in Rivista diritto Trib., 2010.*

[132] DEOTTO D. *La spesa come dato standard di partenza del "sintetico", in Corriere Trib., 2011.*

[133] DEOTTO D. *Luci e ombre del nuovo accertamento sintetico, in Corriere Trib., 2010.*

incrementi patrimoniali in più esercizi, può assumere interpretazioni differenti[134]. Da un lato il riconosciuto e sempre più affermato utilizzo delle informazioni bancarie non ha reso necessaria la specificazione della ripartizione, consentendo all'Amministrazione Finanziaria di verificare i pagamenti e la gestione del denaro non contante; dall'altro lato però, quella regola fungeva da garanzia per il contribuente, in quanto si impediva all'Amministrazione Finanziaria di utilizzare in modo improprio la disciplina normativa come potrebbe accadere oggi. Se infatti si applicasse alla lettera la norma, l'Ufficio dalla constatazione di una qualsiasi spesa, determinerebbe comunque il reddito del periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta, ma da questo, scaturirebbe un risultato paradossale lontano dalla realtà[135]. Se ad esempio dall'acquisto di un immobile come sopra esposto, si correlasse la totalità della spesa al reddito dello stesso periodo, si otterrebbe un esito contrario alla logica economica e non solo; quindi se un contribuente effettua un sostanzioso investimento in un determinato periodo d'imposta, è molto probabile che la somma, derivi da un precedente accantonamento di provviste economiche in anni antecedenti, invece che dallo stesso anno[136].

Per l'acquisto di beni immobili e/o terreni e dei beni mobili registrati**,** il contenuto induttivo è determinato in relazione al costo sostenuto, al netto del mutuo o del finanziamento contratto per quel determinato investimento. Per l'acquisto degli altri beni (polizze, contributi volontari ecc.) si rileva l'intero ammontare.

Ad esempio, se l'immobile viene acquistato con l'ausilio di un mutuo, l'applicazione dell'accertamento sintetico potrà eventualmente riferirsi alla sola parte pagata a titolo di anticipo nel periodo di imposta, salvo al limite prendere in considerazione le rate del mutuo tra le voci di spesa che incidono in relazione alle annualità successive. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità[137], la quale ha affermato che il peso della spesa per investimenti patrimoniali ridotto tramite l'accensione di un mutuo non sia rilevante ai fini dell'accertamento sintetico, sottolineando che tale spesa non dimostri

---

[134] MULEO S., *Accertamento sintetico per spesa per investimenti patrimoniali e oneri impliciti di documentazione, in Corr. trib., 2011.*

[135] MULEO S., *Accertamento sintetico per spesa per investimenti patrimoniali e oneri impliciti di documentazione, in Corr. trib., 2011.*

[136] DEOTTO D. *La spesa come dato standard di partenza del "sintetico", in Corriere Trib., 2011.*

[137] *Corte di Cassazione, 3 dicembre 2010, n. 24597, in Rivista diritto Trib.., la quale stabilisce che "Quanto ai mutui ultrannuali va considerato che il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, consegue, che mentre va detratto il capitale mutuato delle spese per investimenti patrimoniali poste alla base dell'accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei del mutuo in esso maturati".*

alcuna capacità contributiva con riferimento all'anno in cui si effettua l'acquisto, ma fornisca informazioni utili relative alla fase temporale in cui gli esborsi per le rate sono eseguiti. Sulla sentenza in questione è intervenuta la dottrina[138] che ha chiarito il concetto temporale dei ratei del mutuo da considerare per l'accertamento sintetico, in quanto la Corte di Cassazione fa richiamo ai ratei di mutuo "maturati"; le spese per incrementi patrimoniali, nel comma 4, dell'art. 38, rientrano nella voce "spese di qualsiasi genere", ricadendo nella logica del principio di "cassa" relativo all'anno in considerazione, quindi anche le spese per le rate del muto, dovranno essere considerate non per competenza economica (momento di maturazione), ma per cassa, quindi nella data dell'effettivo pagamento.

L'ammontare dell'investimento è considerato inoltre al netto dei disinvestimenti nel medesimo periodo e dei disinvestimenti "netti" dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, risultanti dai dati dell'Anagrafe tributaria[139].

Nonostante il valore della spesa iniziale del bene sia decurtato dagli elementi appena esposti, con questa impostazione, si rischia di ricostruire sinteticamente un reddito più elevato di quello effettivamente a disposizione del contribuente.

Ipotizziamo il caso in cui un contribuente investa una determinata somma per l'acquisto di un cespite, in seguito allo smobilizzo di un altro bene. In questo frangente lo stesso contribuente dovrebbe fornire un'adeguata documentazione non solo dell'avvenuto disinvestimento, ma anche che il relativo provento sia stato utilizzato al fine di far fronte all' investimento assunto a base dell'accertamento sintetico.

La prova documentale richiesta al contribuente non è semplice, e si articola su un triplice piano d'indagine[140]:

- la corrispondenza quantitativa tra l'entità dello smobilizzo e l'entità dell'investimento;
- la congruità cronologica tra la prima e la seconda operazione;
- l' identità (cioè, la corrispondenza qualitativa) tra il *quantum* smobilizzato ed il *quantum* investito.

[138] MULEO S., *Accertamento sintetico per spesa per investimenti patrimoniali e oneri impliciti di documentazione, in Corr. trib., 2011.*

[139] *Circolare n. 24/E, Agenzia delle Entrate, Roma 31 luglio 2013.*

[140] MURARO D. *Accertamento sintetico e ricchezza priva di connotazione reddituale: qualche considerazione circa il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente, in Rivista diritto Trib., 2010*

La corrispondenza quantitativa costituisce la base di partenza, in quanto si mettono a confronto il valore del provento derivante dallo smobilizzo ed il valore della spesa relativa all'investimento.

La congruità cronologica è, a sua volta, importante, ma non è sufficiente. Infatti, un'ingiustificata (o troppo ampia) distanza temporale tra l'acquisto ed il disinvestimento potrebbe far sorgere dei dubbi riguardo anche la congruità quantitativa. Nell'eventualità in cui, l'acquisto sia avvenuto nell'anno X, ed il disinvestimento si verifichi nell'anno X + 1, nonostante si tratti di operazioni aventi un peso economico equivalente (acquisto per 200 e disinvestimento per 200), l'Amministrazione Finanziaria potrebbe indubbiamente chiedersi, quale provvista sia stata utilizzata per l'investimento, palesando il fatto che non esisteva, al momento dello stesso acquisto, nessun disinvestimento.

All'esame del terzo elemento d'indagine (quello dell'identità tra il *quantum* disinvestito ed il *quantum* impiegato), si arriverebbe solo nel caso in cui ci fosse una normale sequenzialità dei fatti economici, ossia il disinvestimento dovrebbe precedere l'acquisto.

La corte non sembra porre limiti ai mezzi di prova che può fornire il contribuente, per dimostrare il nesso eziologico[141] tra il possesso di redditi e il tenore di vita. L'unico limite, si desume dal comma 6 dell'art. 38, il quale impone l'utilizzo di "idonea documentazione", quindi il legislatore in questo caso si riferisce non soltanto a prove certe e dirette, ma anche a prove presuntive che trovino fondamento nella documentazione esibita; gli Uffici quindi dovranno tener conto di ogni elemento fornito dal contribuente dal quale si evinca che il reddito sinteticamente determinato non è in linea con la capacità contributiva del soggetto sottoposto ad accertamento[142].

Con un esempio si analizza quanto spiegato precedentemente:

Un contribuente acquista un immobile di un valore pari a € 600.000 e stipula un mutuo pari a € 300.000. Nella vecchia formulazione la differenza pari a € 300.000 costituiva un incremento patrimoniale da ripartire in 5 anni (anno di acquisto e 4 precedenti). Nella nuova formulazione, il contribuente deve dimostrare la formazione del valore di € 300.000 con i disinvestimenti netti effettuati (per esempio vendita di altri immobili,

[141] MURARO D. *Accertamento sintetico e ricchezza priva di connotazione reddituale: qualche considerazione circa il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente, in Rivista diritto Trib., 2010.*

[142] MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, 2010.*

vendita di titoli ecc.). Nel caso in cui il contribuente non riuscisse a dimostrare la sussistenza di disinvestimenti netti, l'intero ammontare di € 300.000 concorrerebbe a formare il reddito dell'anno di acquisto della spesa.

Nella ricostruzione sintetica del reddito è stata introdotta una novità che riguarda il concorso della quota di risparmio che il contribuente può aver accumulato nello stesso anno o in periodi precedenti; tale quota quindi potrebbe aiutare il soggetto a far fronte alla spesa in questione, rappresentando un elemento di prova[143].

In questo caso quindi nelle operazioni di determinazione del reddito sintetico, il valore degli incrementi patrimoniali netti dell'anno e la quota di risparmio accumulata dal contribuente, non dovrebbero essere considerati indipendenti tra loro, ma andrebbero considerati con un criterio di correlazione.

L'esempio precedente viene così modificato:

- se il contribuente non dimostra che la differenza di € 300.000 dipende dai disinvestimenti netti effettuati, potrebbe vedersi contestare dall'Ufficio l'intero ammontare di sostenimento della spesa nell'anno;
- il contribuente può dimostrare però, che la somma di € 300.000 si è formata grazie ai risparmi che si sono accumulati nel corso degli anni, presentando in sede di contraddittorio i vari estratti conto degli anni passati. Per esempio: un incremento del saldo positivo del conto corrente di € 30.000 per 10 anni determina un valore di € 300.000 (oppure degli ultimi 4 anni partendo con un saldo positivo nell'anno n – 4 congruo ai fini della ricostruzione della quota di risparmio).

La giurisprudenza di legittimità[144], si è era espressa in merito, e sembra che tale orientamento ben si adatti anche alla vigente versione dell'accertamento sintetico. Viene affermato che in assenza di predeterminazioni normative in ordine alla suddivisione dell'incremento patrimoniale ai diversi anni di imposta, l'Ufficio è legittimato ad avvalersi di un criterio orientativo pratico in base al quale le spese effettuate dal contribuente in un determinato anno, sono imputabili a redditi conseguiti negli anni

[143] SONDA M. *Il contribuente può depotenziare la capacità presuntiva degli indici del redditometro, in Rivista diritto Trib., 2013.*

[144] *Cassazione Sez. Trib., 6 febbraio 2013, n. 2806, in Rivista di Giurisp. Trib., 2013*

precedenti, secondo il principio della cosiddetta "quota di risparmio". Nell'attuale testo normativo dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, la disposizione di del comma 4, che collega la rettifica del reddito dichiarato alle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, secondo interpretazione consolidata dalla dottrina[145], dev'essere intesa non come corrispondenza necessaria tra reddito imponibile e spesa sostenuta ma, come un criterio di giudizio che dev'essere adattato ad ogni specifico caso esaminato, senza interpretare ed applicare il testo normativo con automatismo e rigidità prestabilita[146].

Con questo meccanismo la ricostruzione del reddito risulta più congrua alle varie situazioni economiche dei contribuenti, evitando eventuali alterazioni; una conferma indiretta deriva dalle indicazioni contenute sotto la voce "investimenti" del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012, secondo il quale l'incremento patrimoniale si ottiene dall'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, detratti i disinvestimenti dell'anno e dei quattro anni precedenti. Si desume quindi la naturale portata pluriennale degli incrementi patrimoniali, e per tale logica andranno quindi correlate le rilevanze dei risultati reddituali relativi agli anni precedenti a quello del sostenimento della spesa[147].

Un caso particolare, ma molto attuale riguarda l'acquisto di un'abitazione da parte di un giovane contribuente con del denaro donato da un parente. L'intestazione di un immobile infatti rischierebbe di far scattare un accertamento sintetico, trasformando la situazione di privilegio del contribuente, in un vero e proprio "incubo fiscale[148]", in quanto la dimostrazione dell'intervento dei genitori non sembra sufficiente nemmeno con documentazione bancaria (estratti conto). L'Agenzia delle Entrate, sembra si dimostri inflessibile di ritenere nulla la donazione se non in presenza di un atto notarile, che ne comprovi la stessa; la Suprema Corte è intervenuta con un'ordinanza sul caso, contestando questa logica, ed ha stabilito che nel caso in cui il contribuente riceva una somma di denaro per l'acquisto di un immobile, questo fatto si configuri come una "donazione indiretta" dell'immobile, perfettamente valida. Anche il Legislatore sembra abbia voluto favorire la difesa del contribuente al rilevarsi di suddetta situazione, stabilendo che quando l'elargizione sia "collegata" all'acquisto di un immobile, essa

[145] FERRANTI G. *Primi chiarimenti sul nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2013.*
[146] LOVECCHIO L. *Spese per incrementi patrimoniali imputabili secondo il principio della quota risparmio anche nel "nuovo redditometro", Rivista di Giurisp. Trib, 2013.*
[147] LOVECCHIO L. *Spese per incrementi patrimoniali imputabili secondo il principio della quota risparmio anche nel "nuovo redditometro", Rivista di Giurisp. Trib, 2013.*
[148] RAGGI N. *Casa e redditometro: dalla Cassazione "consigli per gli acquisti", in Rivista di Giurisp. Trib., 2013.*

non subisca la decurtazione dell'imposta di donazione.

2.7 *L'accertamento sintetico da "redditometro": Le deduzioni/detrazioni ammesse*

Con il D.L. n 78/2010 il legislatore è intervenuto anche nella categoria delle deduzioni e delle detrazioni ammesse nel nuovo accertamento sintetico da redditometro. La modifica interessa l'Art. 38, comma 7 D.P.R. n. 600/1973, che viene sostituito con il nuovo comma 8 del suddetto articolo.

Si riporta il testo del suddetto comma 8:

"Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono ***deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917****; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le* ***detrazioni dall'imposta lorda prevista per legge".***

L'ultimo comma del nuovo art. 38, riconosce che dal reddito complessivo lordo determinato sinteticamente potranno essere sottratti gli oneri deducibili dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 ed inoltre la possibilità di far valere per gli oneri sostenuti dal contribuente le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge; interpretando il tenore letterale della norma, sembra che suddette detrazioni siano solo quelle previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986[149]. Il riconoscimento della possibilità di far valere deduzioni e detrazioni per oneri specifici, sembra derivi dall'effetto delle novità apportate dalla riforma, in quanto è prevista la determinazione sintetica del reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta, quindi comprese anche quelle che danno diritto a deduzioni e detrazioni. Il contribuente quindi può beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni per oneri specifici (sostenimento di spese per istruzione secondaria e universitaria), perché in questo modo si tende a compensare l'ampliamento riconosciuto

[149] PERRONE L. *Il redditometro verso accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell'invito all'adesione), in Diritto e pratica Trib, 2011.*

all'Amministrazione Finanziaria nella selezione delle spese che sostiene un soggetto[150]. Diversamente da quanto affermato dal previgente comma 7 nel quale non era permessa la deduzione degli oneri, nel nuovo comma 8 si prevede che sia possibile:

- **dedurre gli oneri previsti dall'art. 10, TUIR, dal reddito complessivo determinato sinteticamente** come ad esempio : le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ecc ecc.
- **detrarre dalla maggiore imposta accertata tutte le detrazioni d'imposta vigenti**, ossia quelle relative ai familiari a carico previste dall'art. 12 del TUIR, le detrazioni riferite alle diverse tipologie di redditi realizzati dal successivo art. 13 del TUIR, le varie e numerose agevolazioni previste dall' art. 15 (ad esempio le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila, dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere) e dall'art. 16 dello stesso Testo Unico, nonché le detrazioni contenute in altre disposizioni normative, in particolare quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o al risparmio energetico.

Sono state inoltre eliminati dalla norma gli effetti dell'accertamento sintetico ai fini ILOR, imposta ora abrogata.

[150] BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010;* PERRONE L. *Il redditometro verso accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell'invito all'adesione), in Diritto e pratica Trib, 2011.*

2.8 La collaborazione dei comuni nell'accertamento

L'art. 18 del D.L. n. 78 del 2010, ha apportato delle novità in ambito della partecipazione dei comuni all'accertamento, modificando l'art. 44 del D.P.R. 600/1973, ed abrogando l'art. 45 dello stesso D.P.R. La partecipazione dei comuni all'attività di accertamento delle imposte erariali, era già stata prevista nella previgente disciplina, ma inattuata per ragioni politiche e tecniche. Con la riforma della legge delega del 1971, fu soppressa l'imposta di famiglia che colpiva l'agiatezza della stessa e che in pratica era interpretata come un'imposta sul reddito complessivo della famiglia. I comuni erano il soggetto attivo di questo tributo, e l'eliminazione dello stesso, provocò delle controversie, poiché i comuni si trovarono privati della loro potestà impositiva. Un primo coinvolgimento dei comuni di partecipazione all'attività di accertamento delle imposte sui redditi erariali, non ebbe successo perché questi non traevano alcun profitto. Solo con l'idea innovativa del Prof Allorio che decise di coinvolgere i Comuni a partecipare al gettito d'imposta[151], questa forma di collaborazione divenne l'esordio che diede origine al riconoscimento in merito ai comuni di una quota che tutt'oggi percepiscono. L'istituto preposto all'interno dell'amministrazione comunale a svolgere l'attività di collaborazione è il consiglio tributario. Negli anni settanta tale istituto si occupava di determinare i tributi relativi all'imposta di famiglia, ma come suddetto anche i consigli tributari dopo la riforma del 1973 non ebbero successo in quanto non furono mai regolamentati nei poteri e nella composizione, questo inefficiente funzionamento, influenzò negativamente l'applicazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973; inoltre non si poteva ignorare che la formulazione degli artt. 44 e 45 del D.P.R. n. 600/1973, fosse ampiamente superata a causa dei continui interventi del legislatore in materia, in termini sostanziali e procedimentali, con particolare riferimento alle modalità da seguire per lo scambio di informazioni tra le varie parti coinvolte nel procedimento di accertamento[152]. Questo istituto aveva una funzione tecnica e politica come partecipazione popolare al processo tributario e come democratizzazione del fisco[153]. Oggi i consigli tributari vengono considerati in una disciplina più complessa e non hanno più una funzione politica, ma solo tecnica, il cui compito è quello di consentire all'Amministrazione Comunale, di assicurare un

[151] DE MITA E. *La collaborazione dei comuni all'attività di accertamento, in Corriere Trib., 2010.*
[152] CAPOLUPO S. *Criticità sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento, in Corriere Trib., 2011.*
[153] DE MITA E. *Politica e diritto dei tributi in Italia, Milano, 2000, pp. 27 ss.*

contributo reale e concreto nell'ambito del procedimento di accertamento; il consiglio tributario è un istituto subordinato all'ufficio finanziario del Comune, che resta l'unico soggetto funzionalmente preposto a presiedere il procedimento di accertamento[154]. L'istituzione di tale consiglio, è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

Per quanto riguarda l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, oggi la collaborazione fra Agenzia delle Entrate e Comuni, viene attuata per contrastare in modo più efficace l'evasione fiscale e contributiva, fondandosi sullo scambio reciproco di informazioni, per l'identificazione dei maggiori tributi erariali evasi ed occultati al fisco. La cooperazione richiesta dal Legislatore ai Comuni assume un carattere straordinario, in quanto tali enti locali svolgono una penetrante azione di controllo del territorio che consente di acquisire dati e notizie di rilevante valore economico riguardo ai contribuenti residenti nel territorio di competenza[155]. L'idea che i Comuni siano in grado di svolgere importanti funzioni in materia si è affermata dopo la riforma tributaria degli anni settanta sulla base di una maggiore considerazione di alcuni fattori tra i quali, ad esempio, la vicinanza alla fonte di capacità contributiva[156]. I nuovi commi 2 e 4 dell'art. 44, D.P.R. n. 600/1973 così si esprimono:

"L'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'art.2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi"

"Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento utile in suo possesso"

Gli elementi di novità introdotti dalla norma sono due: Il primo riguarda il comma 2 dell'art. 44, nel quale gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento sintetico, inviino una "segnalazione" ai Comuni di domicilio

[154] CAPOLUPO S. *Criticità sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento, in Corriere Trib., 2011.*
[155] D'AURO A. *La partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali, Rimini, 2010, pp. 145 ss.*
[156] FANTOZZI A. *Corso di diritto tributario, Torino, 2005, p. 204.*

fiscale dei soggetti passivi. La prima fase quindi è costituita da una "segnalazione", che l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate invierà al comune territorialmente competente sulla base del domicilio del contribuente, tale segnalazione, si presume avvenga dopo una selezione del contribuente da parte dell'Ufficio, anche se in questa fase, il comune potrebbe aver già dato uno specifico contributo segnalando ad esempio gli elementi di capacità contributiva del soggetto passivo, derivanti dall'ordinaria attività di controllo del territorio. Dall'invio della segnalazione al Comune si apre una nuova fase dell'accertamento, in quanto il Comune ha sessanta giorni di tempo, come previsto dal comma 4 dell'art. 44, per comunicare, ogni elemento in suo possesso che possa risultare utile alla determinazione del reddito complessivo del contribuente in esame. Questa fase, nel caso in cui il Comune abbia già contribuito all'attività di accertamento sintetico, sarà poco utile, in quanto esso non sarà in grado di fornire ulteriori elementi, quindi si creerebbe solo una dilatazione della tempistica per l'emissione dell'accertamento. Se invece l'atto accertativo scaturisce direttamente dall'Agenzia delle Entrate allora il Comune avrà tutto l'interesse nel collaborare in quanto il suo coinvolgimento nell'accertamento è incentivato e cospicuamente premiato mediante il riconoscimento di una quota, pari al 33% delle maggiori somme riscosse, per effetto della sua partecipazione (innalzando la quota prevista precedentemente che ammontava al 30%); nel caso si verifichi la partecipazione di più comuni relativa alla posizione di uno stesso contribuente, la ripartizione della quota del 33% avviene in uguale misura per i comuni coinvolti[157]. Il secondo elemento di novità sancito sempre dal comma 2 dell'art 44, stabilisce che l'Agenzia delle Entrate debba ora mettere a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi prodotte dai contribuenti in essi residenti. Altra tipologia di collaborazione si ha con la trasmissione ai Comuni da parte dell'Ufficio delle "proposte" di accertamento, il Comune per suo conto ha a disposizione novanta giorni per intervenire su tali proposte, nel caso questo non avvenisse, l'ufficio provvederà decorso tale termine, a notificare gli accertamenti in questione[158].

[157] CAPOLUPO S. *Criticità sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento, in Corriere Trib., 2011.*
[158] TESAURO F. *Compendio di diritto tributario, pp. 104 ss.*

2.9 Esempio numerico esplicativo

Riprendendo quanto esposto in precedenza, con la riforma dell'art. 38 D.P.R. 600/1973, operata dall'art 22, D.L. n. 78/2010, l'Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente *"sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta"*.
In pratica, si utilizza la logica secondo la quale se un contribuente ha sostenuto una **spesa**, lo stesso **deve possedere un'entrata reddituale che glielo abbia consentito.**
Quindi l'Amministrazione Finanziaria per la ricostruzione del reddito del contribuente, può ricorrere ad elementi direttamente identificabili e direttamente utilizzabili, quali elementi di spesa che attestano una capacità contributiva[159].

ESEMPIO:

Contribuente residente in **Provincia di Bergamo**
Reddito complessivo dichiarato **€ 15.800**

Spese puntuali da informazioni in possesso dall'Anagrafe tributaria (flussi strutturati) e da campagna di raccolta dati sul territorio:

Acquisto autovettura	€ 50.000 +
Assicurazione auto	€ 1.350 +
Canone di locazione	€ 16.000 +
Utenze elettriche	€ 1.200 +
Utenze gas	€ 2.300 +
Assicurazione vita premio pagato	€ 6.600 +
Iscrizione circolo privato	€ 5.400 +
Centro benessere	€ 6.500 +
Movimenti di capitale	€ 30.000 =
Reddito sinteticamente accertabile	€ **119.350**

Dal reddito accertabile sono deducibili gli oneri ex art. 10, TUIR, e competono le

[159] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest*, p. 83.

detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Qualora non vi fossero né oneri, né spese, l'ufficio potrebbe così operare

- Reddito dichiarato : € 15.800
- Reddito accertabile: € 119.350
- Scostamento del 20% (15.800 + 20%) = € **18.960**

Poiché il reddito determinato sinteticamente è superiore a quello dichiarato aumentato di un quinto, il contribuente è accertabile per importo di € 119.350[160] .

2.10 Accertamento sintetico e studi di settore

L'anticipata presentazione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012, aveva consentito di delineare un quadro abbastanza chiaro delle caratteristiche dello strumento rinnovato, e più in particolare di attuare un confronto con un'altra metodologia standardizzata di accertamento, ossia quella degli studi di settore. Tale metodologia ha avuto grande applicazione in un'epoca in cui l'accertamento sintetico (puro e reddittometrico) per varie ragioni, tra cui quella della difficoltà di rintracciare le spese e della possibilità di intestare a società i beni indice di capacità contributiva selezionati nel cd. redditometro, ha avuto un utilizzo limitato[161].
Entrambe le metodologie di ricostruzione del reddito, esprimo infatti dati di normalità economica, ovvero dati medi ordinari, nonché dati effettivi che rappresentano le caratteristiche peculiari relative al singolo contribuente[162]. Gli studi di settore, si basano su elaborazioni statistiche, che attraverso una funzione matematica cercano di determinare tramite dati numerici di natura contabile ed extracontabile, l'ammontare annuo dei ricavi o dei compensi che possono essere attribuiti al contribuente in una

[160] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest* , p. 84.

[161] INGRAO G. *Gli studi di settore: esegesi della normativa, valutazione delle questioni di fatto e prospettive di coordinamento con l'accertamento sintetico, in Rivista diritto Trib., 2011.*

[162] MODOLO A. *L'accertamento sintetico reddittometrico e la categoria degli accertamenti standardizzati tra esigenze di contrasto dell'evasione, ricerca del reddito normale e rischi di tassazione del reddito immaginario, in Rivista Diritto Trib., 2013.*

situazione di normalità economica[163] riferita ad un gruppo omogeneo del settore, (cluster) a cui appartiene il soggetto passivo[164]. Anche il nuovo redditometro, rappresenta un'elaborazione statistica che consente di determinare il reddito complessivo del contribuente, a partire da predeterminate voci di spesa che nel nuovo D.M. 24 dicembre 2012, sono oltre cento, suddivise in sette categorie aggregate di beni e servizi. Questa metodologia come analizzato in precedenza, si fonda sul calcolo del reddito complessivo atteso, utilizzando una funzione che comprende gli elementi indicativi di capacità contributiva relativi ai gruppi omogenei di contribuenti, differenziati tra loro per composizione del nucleo familiare e area territoriale.

Con la modifica derivante dall'art. 22 del D.L. n. 78 del 2010 sembra che si voglia attribuire all'accertamento sintetico maggiore importanza nell'ambito degli strumenti accertativi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria e si prospetta a sostituire gli studi di settore, sempre meno considerati dalla dottrina[165] e sempre meno idonei a costruire l'effettivo volume dei ricavi e quindi il reddito dei contribuenti; la critica derivante da tale dottrina, si riferisce al fatto che una non congruità derivante dai citati studi, potrebbe essere interpretata anche attraverso la non congruità tra reddito dichiarato e tenore di vita. Lo schema degli studi di settore, non è applicabile a tutti i soggetti, come ad esempio nelle situazioni in cui sottratto a tassazione un certo ammontare di ricavi o di compensi, lo stesso ammontare (od una sua parte), sia indirizzato nella sfera privata del contribuente e quindi destinato ad alimentare il tenore di vita del soggetto stesso e della sua famiglia. Lo scarto tra i ricavi (o compensi) dichiarati e i ricavi (o compensi) espressi dallo studio non integra una presunzione grave, precisa e concordante di evasione fiscale, esso esprime, al contrario, una mera situazione di distacco da ciò che lo strumento individua, su basi matematico-statistiche, quale dato di "normalità economica. Anche la giurisprudenza[166] si è espressa in merito precisando di interpretare il risultato ottenuto tramite lo studio, sulla persona del contribuente, al fine di verificare

---

[163] FALSITTA G. *I soggetti sottoposti all'applicazione degli studi di settore, in Manuale diritto Trib, Padova, 2012.*

[164] BEGHIN M. *Profili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento "sintetico" e "sintetico redditometrico", in Rivista diritto trib. 2010*

[165] BEGHIN M. P*rofili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento "sintetico" e "sintetico redditometrico", in Rivista diritto trib. 2010*

CARRIROLO F. *Accertamento sintetico: una sorta di studio di settore per le persone fisiche?, in Fisco, 2010.*

[166] *CASSAZIONE SS.UU, 18 dicembre 2009, n. 26635, 36637 e 26638, in Rivista diritto Trib, 2010.*

se tale situazione astratta derivante da tale strumento possa essere adeguata alla realtà economica nella quale il contribuente opera. Non è da escludere allora che gli Uffici, per affrontare le difficoltà connesse all'utilizzo dell'accertamento con gli studi di settore, ed in particolare riguardanti la dimostrazione dell'adattabilità al caso concreto delle loro risultanze, scelgano di utilizzare l'accertamento sintetico che, pur non funzionando "a tavolino", in quanto presuppone un ampio contraddittorio preventivo alla notifica dell'atto[167], risulta di più agevole applicazione. La non congruità con gli studi di settore potrebbe fungere da mero supporto alla fondatezza dell'accertamento sintetico[168].

L'accertamento sintetico offre maggiori garanzie nella determinazione della materia imponibile rispetto a quanto non avvenga con gli studi di settore, infatti potrebbero esserci molti piccoli imprenditori e professionisti che risultano congrui e coerenti, nonostante abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo esiguo, ma il reddito complessivo dichiarato risulta poco credibile, poiché è al limite della soglia di povertà. In altri casi altri soggetti, pur realizzando ricavi elevati, utilizzano gli studi di settore come "scudo" per gli accertamenti, limitandosi a dichiarare un livello di ricavi pari alla soglia di congruità. Gli studi di settore quindi, si applicheranno presumibilmente con maggiore precisione e ponderazione, alle imprese di medie dimensioni, mentre l'accertamento sintetico sarà lo strumento principalmente usato per rettificare il reddito dichiarato da piccoli imprenditori e professionisti.

[167] MARCHESELLI A. *Garanzie e doveri nel nuovo redditometro, in Corr. trib., 2010.*

[168] INGRAO G. *Gli studi di settore: esegesi della normativa, valutazione delle questioni di fatto e prospettive di coordinamento con l'accertamento sintetico, in Rivista diritto Trib., 2011.*

Capitolo III
Caratteristiche del nuovo redditometro, Decreto 24/12/2012

3.1 *Caratteristiche e struttura del nuovo redditometro*

La determinazione del reddito complessivo di un contribuente persona fisica, come analizzato in precedenza, può avvenire con il metodo dell'accertamento sintetico "puro" o con l'applicazione del redditometro. È noto come nell'accertamento sintetico del reddito complessivo, il Fisco non tenga conto delle fonti di produzione della ricchezza[169] e valorizzi invece, le spese supportate per consumi o per investimenti, che si possono definire "tenore di vita[170]". Il metodo sintetico, incentra la propria indagine sulle manifestazioni di esborsi di denaro per l'acquisto di certi beni o servizi, mentre nel metodo redditometrico, i fatti indice indicatori di forza economica, non si associano alla mera titolarità del bene , ma alla materiale disponibilità dello stesso[171]; tale disponibilità esprime una situazione idonea a far fronte al sostenimento delle spese necessarie per utilizzare il bene. Anche il metodo del redditometro, considera la situazione possessoria del bene, ma non lo fa in via immediata, in quanto non sempre il soggetto che dispone del bene coincide con quello che sostiene i costi derivanti dall'utilizzo del bene stesso[172].

Le novità introdotte, si basano sulla revisione delle modalità tecniche di funzionamento del redditometro, fino ad oggi fondato su indici di spesa obsoleti e statisticamente poco significativi, sulla successiva considerazione degli elementi di ricchezza più visibili all'Amministrazione Finanziaria (autovetture, immobili a disposizione, compresa l'abitazione principale), e su un meccanismo di moltiplicatori, in quanto nella

[169] TINELLI G. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF.*
PERRONE L. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo Irpef, in Diritto pratica Trib.*
[170] GAFFURI G. *Diritto tributario, Padova, 2009, pp. 167 ss.*
[171] TESAURO F. *Istituzioni di diritto tributario, Tornino, 2011, pp. 216 ss.*
[172] BEGHIN M. *Reddito complessivo IRPEF e accertamento in base al redditometro: brevi considerazioni intorno alla necessità di distinguere le spese sostenute per l'utilizzo di beni da quelle sopportate per il loro acquisto., Rivista. Dir. Trib., 2009.*

previgente disciplina il redditometro conduceva a risultati molto spesso incoerenti con la realtà effettiva[173], tanto che una sua applicazione di massa, avrebbe fatto ritenere evasori anche la maggior parte dei lavoratori dipendenti.

Come più volte menzionato, successivamente alla modifica normativa del comma 4 dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può "*determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente* (persona fisica) *sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta"*.

Inoltre con il comma 5 dello stesso articolo, l'Ufficio può effettuare la determinazione sintetica del reddito utilizzando il "*contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva*" ("redditometro"), che vengono individuati con il Decreto del 24 dicembre 2012 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'accertamento sintetico reddittometrico, è un metodo basato su una predeterminazione, all'Ufficio infatti, è sufficiente provare la sola disponibilità in capo al contribuente, dei beni e dei servizi tipizzati nel Decreto Ministeriale; in pratica applicando determinati coefficienti, si trasforma in reddito, la spesa necessaria al mantenimento degli elementi indicativi di capacità contributiva[174].

Con l'emanazione del suddetto Decreto Ministeriale il quale, contrariamente a quanto si poteva dedurre dal testo legislativo, e da quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate[175], ha notevolmente attenuato la precedente distinzione fra accertamento sintetico "puro" (basato sulle "spese sostenute", comma 4) e accertamento "da redditometro" (basato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, comma 5). Si è ottenuto in pratica un metodo ibrido, in cui le spese effettivamente sostenute dal contribuente si intersecano con quelle presunte o addirittura figurative, ossia quelle derivanti dalla statistica dell'ISTAT, o dagli studi socio economici; e le spese "correnti", quindi ordinarie (per consumi), vengono considerate insieme con quelle

---

[173] PINO C. *L'accertamento sintetico e nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2010.*

[174] MODOLO A. *L'accertamento sintetico redditometrico e la categoria degli accertamenti standardizzati tra esigenze di contrasto dell'evasione, ricerca del reddito normale e rischi di tassazione del reddito immaginario, in Rivista Diritto Trib., 2013.*

[175] *Circ. Agenzia Entrare, 21 giugno 2011, n. 28, che aveva affermato "l'alternatività tra i due strumenti accertativi" precisando che "la scelta dello strumento da utilizzare non necessariamente deve essere effettuata a monte ma, in ragione della fattispecie concreta, potrà essere effettuata successivamente in base alle risultanze istruttorie".*

"straordinarie" (per investimenti)[176]. Il redditometro è quindi uno strumento ordinario di accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche ma non diverrà come precedentemente analizzato, uno strumento "di massa", in quanto dovrebbe essere utilizzato in modo mirato, per verificare ogni anno circa quaranta mila contribuenti, individuati fra coloro che presentano scostamenti significativi. Il fine dell'applicazione di tale strumento dovrebbe essere quella di colpire (dopo approfondite indagini) gli "evasori sfacciati", coloro che sostengono spese che si discostano ampliamente dai redditi dichiarati, e non dovrebbe creare falsi allarmismi nei confronti dei contribuenti "normali", né perseguire i soggetti che non riescono a provare tutte le spese sostenute in un certo anno, superando di poco la soglia[177].

Nel "nuovo" accertamento da redditometro non assume importanza la disponibilità (salvo alcuni casi in cui è ancora significativa) del bene o servizio, ma la spesa sostenuta per acquisirlo, quindi il momento dell'esborso secondo il principio di cassa; ciò che conta allora è l'importo effettivamente sostenuto dal contribuente a cui risulta riferibile. A differenza del passato in cui l'Amministrazione Finanziaria doveva applicare i coefficienti moltiplicatori, che hanno determinato situazioni alcune volte incongruenti con la realtà, è probabile che gli Uffici a partire dal 2013 (con riferimento al 2009) applicheranno la metodologia "spuria"[178], del nuovo redditometro, in cui il reddito complessivo si determina sommando le spese effettive (risultanti da prove certe e dirette) e le spese presunte (presunzioni da ritenere "semplici"); considerando anche che potranno essere contemplate tutte le "spese sostenute" e, quindi, anche quelle non previste dal Decreto Ministeriale.

Gli elementi individuati con tale Decreto che esprimono la capacità contributiva del contribuente, derivano da un'analisi di un campione significativo di contribuenti in modo da considerare:

- le differenze correlate alla **tipologia del nucleo familiare;**
- **l'area territoriale di competenza.**

La struttura del decreto è composta da cinque articoli e da due tabelle allegate:

---

[176] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in NEΩTEPA, 2013*.

[177] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in NEΩTEPA, 2013.*

[178] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in NEΩTEPA, 2013*

- L’art. 1 si occupa degli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva, dando una definizione di questa, e del contenuto induttivo di ciascun elemento individuati nella Tabella A, che è parte integrante del decreto.
- L’art. 2 analizza il sostenimento da parte del contribuente delle spese per beni e servizi e sono indicati i criteri in base ai quali la spesa viene attribuita al contribuente ai fini della ricostruzione del reddito.
- L’art. 3 utilizza i dati relativi agli elementi di capacità contributiva e specifica come si determina il reddito complessivo accertabile a partire da questi, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile.
- L’art. 4 determina le modalità con le quali il contribuente può fornire una prova contraria relativamente alle spese attribuite ad esso in sede di determinazione sintetica del reddito in caso l'Ufficio emetta un accertamento sintetico qualora si verifichino le condizioni indicate nel sesto comma dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, (scostamento in misura superiore al 20%).
- L’art. 5 specifica la data dalla quale le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili; quindi per la determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi, l'Agenzia delle Entrate può operare sulle dichiarazioni dei redditi a decorrere dall'anno di imposta 2009.

3.2 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva

L'art 1, del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012, individua gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e il relativo contenuto induttivo, di seguito analizzati.
Il comma 1, recita quanto segue:
“Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”
Il comma 2 individua gli elementi indicativi di capacità contributiva:
“Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il

relativo mantenimento. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto".

Si intendendo quindi, come elementi indicativi di capacità contributiva le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisizione di beni e servizi e per il relativo mantenimento; tali elementi contributivi sono indicati nella tabella A allegata al Decreto in esame e sono articolate nella tipologia delle spese per consumi ed in quella delle spese per investimenti.

Nelle spese per consumi troviamo le categorie relative a:

- generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature
- abitazione *(mutuo, canone di locazione, fitto figurativo, manutenzione ordinaria, ecc.)*
- combustibili ed energia *(energia elettrica, gas ecc.)*
- mobili, elettrodomestici e servizi per la casa *(arredi, collaboratori domestici ecc.)*
- sanità *(medicinali e visite mediche ecc.)*
- trasporti *(assicurazione mezzi di trasporto, bollo mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, bus, taxi ecc.)*
- comunicazione *(acquisto apparecchi per telefonia, spese telefono)*
- istruzione *(libri scolastici, rette scolastiche, soggiorni studio all'estero ecc.)*
- tempo libero, cultura e giochi *(radio, televisione, cavalli, animali domestici ecc.)*
- altri beni e servizi *(assicurazioni danni, infortuni e malattia, attività sportive, circoli culturali, prodotti per la cura della persona, centri benessere alberghi ecc.)*

Nelle spese per investimenti troviamo la categoria:

- tipologia di investimenti

più dettagliatamente questa tipologia si riferisce agli incrementi patrimoniali visti come elementi indicativi di capacità contributiva come ad esempio immobili, beni mobili registrati, polizze assicurative, contributi previdenziali volontari, azioni, obbligazioni, oggetti d'arte o antiquariato ecc.

Da una prima analisi degli elementi di capacità contributiva nel nuovo redditometro rispetto a quelli contenuti nel Decreto Ministeriale 10 settembre 1992, emerge a primo impatto la numerosità degli elementi considerati (circa 100 voci di spesa) in quanto le

tipologie suddette si suddividono a loro volta in altre sotto tipologie. Altro aspetto è il fatto che, nella maggior parte dei casi, non è previsto un coefficiente applicabile all'elemento indicativo di capacità contributiva in quanto il contenuto induttivo che ciascun elemento esprime è dato dalla spesa, che può essere alternativamente quella risultante all'Ufficio oppure di natura statistica in quanto proveniente dall'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie[179].

Quasi tutti gli elementi prescelti dal Ministero collegati alle spese per consumi hanno come matrice di riferimento l'indagine sui consumi delle famiglie in quanto le diverse categorie di spese e le singole voci corrispondono in buona parte a quelle identificate dall'ISTAT nella propria indagine. Non si comprende, infatti, come possa essere preso come elemento di capacità contributiva un indice ISTAT, considerato che gli accertamenti fiscali sono effettuati ad personam[180].

Per la maggior parte delle voci indicate nella tabella A è possibile che risulti disponibile un dato riferito specificatamente al contribuente (presente in anagrafe tributaria o comunque disponibile per l'ufficio) oppure un dato risultante dall'indagine ISTAT.

Il comma 3 dispone quanto segue:

"Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto".

Viene indicato che il nuovo redditometro, si fonda sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, che sembrano essere i primi elementi di guida[181] nella

[179] TORBOLI S. BIDOLI P. *Redditometro e redditest, 2013.*

[180] VILLANI M., SANNICANDRO F. *Profili di incostituzionalità del nuovo redditometro, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

[181] PINO C. *L'accertamento sintetico e nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2010.*

metodologia di calcolo. La spesa media dei consumi delle famiglie sulla quale si basa il redditometro, è stimata statisticamente individuando undici tipologie di nuclei familiari presenti nelle cinque aree territoriali di suddivisione del territorio italiano. Le tipologie di nucleo familiare individuate da tale decreto sono le seguenti: persona sola con meno di 35 anni, coppia senza figli con meno di 35 anni, persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni, coppia senza figli con età compressa tra 35 e 64 anni, persona sola con 65 anni e più, coppia senza figli con 65 anni e più, coppia con 1 figlio, coppia con 2 figli, coppia con 3 o più figli, mono genitore, altre tipologie. Le aree territoriali di suddivisione del territorio sono: nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole.

Il dato relativo alla spesa media del nucleo familiare cui appartiene il contribuente è desumibile dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie, effettuata annualmente dall'ISTAT, la quale identifica anche i nuclei familiari indicati nella tabella B allegata al Decreto in esame. In sede di selezione quindi viene attribuito ad ogni contribuente il "lifestage" risultante dalla "Famiglia fiscale" presente nell'Anagrafe Tributaria, la ricostruzione della c.d. "Famiglia fiscale" avviene sulla base delle informazioni dei prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente. Pertanto, si può verificare che il contribuente, sin dal primo contraddittorio, rappresenti una diversa situazione; in tali casi si procede ad attribuire la corretta tipologia familiare, con le conseguenti valorizzazioni collegate al diverso "lifestage"[182]. Il nucleo familiare a differenza delle previgente disciplina, è correttamente posto al centro dell'analisi ed appare quindi maggiormente aderente alla realtà[183] comparare il reddito complessivo, con quello derivante dagli indici di capacità contributiva (beni e servizi), individuati dalla metodologia di calcolo, entrambi riferiti al gruppo familiare. Infatti all'interno di una famiglia ad una spesa formalmente imputabile ad un singolo componente non necessariamente è chiamato a farvi fronte il solo destinatario come ad esempio l'acquisto dell'auto del figlio da parte di un genitore; quindi nella selezione occorre porre l'attenzione non solo al singolo contribuente, ma all'intero nucleo familiare. Le modalità di approfondimento nei confronti del nucleo familiare, variano in base all'ampiezza della differenza tra reddito dichiarato e reddito

[182] MASTROBERTI A. *Tra spese e reddito sintetico c'è di mezzo la media ISTAT, in Pratica Fisc. Prof., 2013.*

[183] TREVISANI A. *Con il nuovo redditometro si parte dal nucleo familiare, in Corriere Trib., 2011.*

effettivamente coerente in base ai dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria; si potrebbero presentare tre diverse tipologie di rischio:

- rischio alto, in considerazione di scostamenti molto elevati e in presenza di altri indicatori di rischio di conferma. In questo caso gli uffici effettueranno dei controlli ordinari più approfonditi;

.

- rischio medio, presente con uno scostamento elevato e altri indicatori di conferma. L'Ufficio avvierà la fase del contraddittorio imposta dall'art. 38 comma 4 D.P.R. n. 600/1973, per approfondire le cause dello scostamento stimato;
- rischio basso, presente nelle ipotesi di scostamenti di lieve entità: L'Ufficio non selezionerà il contribuente per l'accertamento[184].

Anche la suddivisione in aree territoriali assume una notevole importanza, in quanto ai fini della stima del reddito, bisogna prendere in considerazione che il costo della vita è differente in relazione al luogo di residenza del soggetto. In sostanza, tramite determinate elaborazioni statistiche, si reputa sia possibile stabilire che una famiglia di tre persone che vive in provincia di Milano necessiti di un reddito supponiamo non inferiore a 32.000 euro, mentre una famiglia di quattro persone che risiede in un paese dell'Abruzzo abbia ipoteticamente un reddito di 25.000 euro, ed un contribuente single che vive a Roma si presuma abbia un reddito di circa 18.000 euro. Se questa tesi fosse avvalorata, sarebbe quindi più critico, associare ad una spesa "maggiorata" (per l'effetto di moltiplicatori) un reddito non coincidente con essa, anziché una spesa "monetaria", corrispondente al reddito; in questo modo sarebbe messa in discussione la credibilità dello strumento presuntivo[185]. Infatti, secondo la logica, non si potrebbe contestare il principio che, per spendere 100, si deve disporre almeno di quella somma, avendola guadagnata oppure ricevuta a prestito o in regalo da qualcuno. Se, invece, alla spesa di 100 lo strumento fa corrispondere un reddito di 300, sarà necessario verificare come si è determinato tale risultato, spiegando al contribuente perché esiste questo incremento e come lo si è costruito.

[184] COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e redditometro, 2011.*
[185] MARONGIU G. *Riflessioni, soprattutto costituzionali, a margine del nuovo accertamento sintetico e redditometrico, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

Con l'introduzione di questi due elementi pertanto, si è cercato di superare l'inefficienza statistica del precedenti coefficienti del D.M. 10 settembre 1992 e successivi provvedimenti, che hanno fatto sorgere delle criticità[186]. Ad esempio il possesso di un'autovettura da parte di un contribuente, residente in un'area produttiva sviluppata dell'Italia, sarebbe stato indicatore della medesima capacità di spesa e redditività personale un altro soggetto, possessore della stessa autovettura ma in altre zone con redditività media meno elevata e senza alcuna considerazione sulla capacità complessiva di spesa familiare e sul numero e composizione del nucleo familiare.

Il comma 4 specifica che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è altresì, determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.

Il comma 5 recita quanto segue:

"*Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella tabella A, si considera l'ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore*".

La prova contraria è letteralmente riferita al successivo art. 4 non solo alla dimostrazione che la spesa è stata sostenuta con risparmi di precedenti periodi d'imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo oppure esclusi (come avveniva nel precedente contesto normativo) ma anche che nel caso concreto vi sia stato un "diverso ammontare delle spese" attribuite al contribuente[187].

Si puntualizza che per la determinazione sintetica del reddito, in presenza delle spese indicate nella citata Tabella A, va fatto riferimento al maggiore ammontare tra:

- quanto disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria;
- quanto determinato considerando le spese medie ISTAT o le analisi e studi socio

[186] COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e redditometro, 2011.*

[187] MONTI A. *Il nuovo redditometro: indici presuntivi e cluster familiari - profili di retroattività della nuova disciplina; la portata della "prova contraria", in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

economici, anche di settore.

Nel caso in cui siano presenti entrambi i dati viene considerato il maggiore[188] dei due mentre è evidente che, in presenza di uno solo dei due dati, verrà considerato quello presente.

In sostanza, la disposizione sembra in realtà consentire la "prova contraria" solo con riferimento alle ipotesi già presenti nella precedente disciplina aventi a riguardo la sopportazione di spese sostenute con disponibilità non costituenti reddito o con redditi non più imponibili in quanto già tassati o esenti. Se quindi l'importo che legittimamente l'Amministrazione può contestare è il più elevato tra quello effettivo e quello rilevato presuntivamente in base agli indici ISTAT, il problema riguarda quale contenuto possa avere la "prova contraria" per vincere queste presunzioni ed inoltre se una tale disposizione, contenuta nel solo Decreto Ministeriale e non nella legge ordinaria, ossia nell'art. 38, possa ritenersi legittima.

Il problema del contribuente nel contestare le spese attribuite al suo nucleo familiare deriva dal fatto che, una famiglia o un individuo vengono inseriti in un "cluster" che mediamente consuma una certa quantità e qualità di alimenti, che si sposta con un mezzo piuttosto che un altro, oppure che ha cura della propria persona secondo medie statistiche magari molto lontane dalla realtà, quindi sarà molto difficile fornire una prova contraria, dimostrando dei dati diversi da quelli che già emergono dall'Anagrafe Tributaria, considerando che non si riesce a provare ciò che non si è fatto o ciò che non si è comprato[189]. La situazione viene complicata, dalla non immediata conoscibilità dei "coefficienti moltiplicatori" emergenti dai dati ISTAT, che da origine ad una complessa difesa basata sulla argomentazione della non riconducibilità del singolo contribuente accertato al cluster di appartenenza. Il raffronto diretto della spesa con il reddito (che segue la logica per cui a tanto denaro speso deve corrispondere tanto reddito) è prevista solo per i beni di prima necessità, applicando invece coefficienti moltiplicatori diversi e maggiori, a spese ritenute meno importanti addirittura voluttuarie; infatti non si capisce perché praticare lo sci sia più meritevole di tutela che andare in un centro benessere, oppure perché la retta della scuola pubblica dei figli valga per quel che si è speso,

[188] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

[189] GIORDANO S. *Potenziali e irreparabili danni alla libertà personale con il nuovo redditometro, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

mentre la scuola privata debba essere soggetta a un moltiplicatore[190].

Il comma 6 dispone che:

"*Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì: elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno*".

Quindi l'Ufficio può utilizzare, anche gli elementi di capacità contributiva diversi da quelli della tabella A, se dispone di informazioni relative al sostenimento di spese per l'acquisizione di servizi e/o beni ed il relativo mantenimento, e può utilizzare in oltre la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

3.3 Imputazione ed utilizzo dei dati per la determinazione sintetica del reddito.

Per quanto riguarda l'attribuzione al singolo contribuente della spesa per beni e servizi si fa riferimento all'art. 2 del Decreto Ministeriale il quale sancisce il criterio già previsto nel "vecchio" redditometro. Dette spese, d'acquisto o mantenimento si considerano sostenute dal soggetto al quale si riferiscono, in base ai dati o dalle informazioni disponibili all'Anagrafe Tributaria; quindi nel caso in cui un bene fosse formalmente intestato ad un contribuente, esso dovrebbe provare che le spese di mantenimento di tale bene fossero effettivamente sostenute da altri e quindi detto bene fosse concretamente nella loro disponibilità. L'art. 2 specifica inoltre che le spese per i beni e servizi effettuate da coniuge e dai familiari fiscalmente a carico di un determinato contribuente vengono ad esso imputate, mentre al soggetto fiscalmente a carico non è attribuita nessuna quota della spesa media ISTAT. Con riferimento ai beni e servizi strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni, viene confermato il principio secondo il quale essi sono esclusi dalla determinazione sintetica del reddito[191]. La

[190] MONTI A. *Il nuovo redditometro: indici presuntivi e cluster familiari - profili di retroattività della nuova disciplina; la portata della "prova contraria", in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

[191] TORBOLI S. BIDOLI P. *Redditometro e redditest, 2013.*

"strumentalità" del bene o del servizio, totale o parziale, dovrà essere adeguatamente documentata dal contribuente. Dato che le spese ISTAT sono riferite all'intero nucleo familiare, mentre la tassazione è su base personale l'art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale, sancisce le modalità di ripartizione dell'ammontare delle spese ISTAT tra i diversi componenti della famiglia[192].

Il reddito complessivo del contribuente, come previsto dall'art. 3 comma 1, è determinato in base alla somma di:

- "spese certe", sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico;
- "spese per elementi certi", ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto), riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico, i valori medi rilevati dai dati dell'ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento;
- quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d'imposta;
- quota del risparmio riscontrata, formatasi nell'anno;
- quota parte dell'ammontare complessivo delle "spese ISTAT" relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza[193].

Le spese certe, sono già presenti nell'Anagrafe Tributaria, poiché sono indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi; tali spese quindi sono rappresentate dagli oneri oggettivamente riscontrabili. In questo caso il contribuente può dimostrare con prove certe e dirette l'errata imputazione delle stesse o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'amministrazione[194]. Ad esempio la spesa sostenuta per l'acquisto di un'abitazione di un'autovettura o di un imbarcazione (va specificato che questi sono costi per investimenti), rientrano anche in questa categoria di spesa anche agli oneri relativi alla stipula di un contratto di mutuo o di locazione i cui dati dei relativi contratti sono registrati. Sono riconducibili alle spese certe, anche gli oneri relativi al combustibile, all'energia elettrica e per le comunicazioni (telefonia fissa, mobile e satellitare), in quanto i gestori di tali servizi, comunicano annualmente i dati relativi ai

[192] MASTROBERTI A. *Tra spese e reddito sintetico c'è di mezzo la media ISTAT, in Pratica Fisc. Prof., 2013.*

[193] *Circ. Agenzia delle Entrate, n.24/E, 31 luglio 2013.*

[194] FORTE N. *Le modalità di utilizzo nel redditometro delle macrocategorie di spese, in Corriere Trib, 2013.*

contratti all'Anagrafe Tributaria. In determinati casi, può accadere che i contratti delle utenze, siano intestati ad una persona diversa dal proprietario, locatore o possessore dell'immobile, quindi in sede di contraddittorio, si determinerà la corretta attribuzione della spesa a chi effettivamente l'ha sostenuta[195]. Si considerano rientranti in questa categoria anche ad esempio le spese per i collaboratori domestici, per l'acquisto di farmaci, visite mediche o assegni periodici corrisposti al coniuge (oneri detraibili indicati nel modello UNICO), e le spese per l'istruzione.

Le spese per elementi certi, sono quelle ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto), riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico, i valori relativi medi, rilevati dai dati dell'ISTAT, o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento[196]. In questa categoria vi rientrano ad esempio le spese gestionali o di manutenzione connesse al godimento degli immobili come ad esempio gli oneri condominiali o la manutenzione ordinaria; con il nuovo strumento vengono considerate tutte le abitazioni comprese anche quelle all'estero, a qualsiasi titolo siano detenute. In questa situazione il Fisco ha la certezza del possesso di tali immobili e quindi acquisisce anche indirettamente la certezza che il contribuente abbia sostenuto le relative spese. In sostanza se il contribuente possiede a qualsiasi titolo un'abitazione si presume che abbia anche sostenuto delle spese per l'acquisto di beni come gli elettrodomestici e arredi, ed altri beni e servizi per la casa come i collaboratori domestici. Queste spese in assenza di importi certi, sono determinate moltiplicando la spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza per il numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residente, non fiscalmente a carico) o in locazione (da rapportarsi alla quota e al periodo di possesso)[197]. Ad esempio si prende in considerazione per l'anno 2010 una coppia con due figli residente al sud che possiede un'unità abitativa di 100 mq., al 100% per dodici mesi, e si assume un valore medio ISTAT di spesa per elettrodomestici ed arredi pari a 25 euro mensili, ed un valore medio di spesa ISTAT per altri beni e servizi per la casa pari a 50 euro, in questo

[195] MASTROBERTI A. *Incremento patrimoniale al netto dei disinvestimenti recenti, in Pratica Fisc. Prof., 2013.*

[196] *Circ. Agenzia delle Entrate, n.24/E, 31 luglio 2013.*

[197] FORTE N. *Le modalità di utilizzo nel redditometro delle macrocategorie di spese, in Corriere Trib, 2013.*

caso le spese totali ammontano a :

- le spese per elettrodomestici ed arredi sono pari a 300 euro, valore ottenuto partendo dal valore mensile ISTAT dell'anno 2010 pari a 25 euro al mese per 12 mesi.
- Le spese per altri beni e servizi ammontano a 600 euro, valore ottenuto moltiplicano per 12 il valore mensile di riferimento ISTAT.

Naturalmente, in sede di contraddittorio, si tiene conto delle situazioni di fatto rappresentate dal contribuente[198].

In questa categoria vengono considerate anche le spese per i trasporti ed in particolare anche quelle per il mantenimento dei mezzi di trasporto. L'Amministrazione Finanziaria quindi dovrà in via preliminare individuare tutti i mezzi di trasporto di cui il contribuente ha avuto la disponibilità durante il periodo d'imposta, a qualunque titolo (proprietà, leasing, noleggio), e di conseguenza calcolare l'ammontare delle relative spese per carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione. Nel caso in cui tali spese non sia possibile individuarle con certezza, si deve fare riferimento a dei parametri come ad esempio i Kw per un'autovettura o la lunghezza in metri e la tipologia del natante, ed applicare i valori medi presuntivamente calcolati dall'ISTAT. Alle spese così determinate vengono aggiunte le spese relative alle assicurazioni obbligatorie RC e alle altre assicurazioni (incendio e furto, ecc.) riferite agli autoveicoli e riconducibili al contribuente, nonché al bollo auto, quantificate sulla base dei dati oggettivamente riscontrati; Per i veicoli posseduti in leasing o noleggio rilevano i canoni pagati nell'anno, comunicati dagli operatori del settore.

Le due tipologie di spese appena menzionate (spese certe e spese determinabili in base ad elementi certi) sono essenziali nella fase di verifica preliminare, nell'individuazione dei soggetti da controllare e nella successiva attività di accertamento, solo successivamente verranno considerate le spese correnti stimate in base agli indici ISTAT in relazione alla tipologia di famiglia fiscale e dell'area territoriale, come ad esempio gli oneri sostenuti per alimenti, bevande o abbigliamento. L'Agenzia delle Entrate ha specificato, che le spese correnti saranno prese in considerazione solo in via

[198] MASTROBERTI A. *Incremento patrimoniale al netto dei disinvestimenti recenti, in Pratica Fisc. Prof., 2013.*

residuale a partire dal secondo contraddittorio in quanto sono numerose e di importi non significativi; in questo modo il contraddittorio è focalizzato su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con la conseguente riduzione al minimo dell'incidenza delle presunzioni, i valori ISTAT, pertanto, hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in Anagrafe Tributaria[199]. Il "depotenziamento" di tali spese, rappresenta un miglioramento dello strumento, ma in realtà non è del tutto corretto come analizzato in precedenza, affermare che le medie statistiche assumano rilevanza solo a partire dal secondo contraddittorio[200].

Alcune voci di spesa infine vanno considerate nella categoria degli investimenti come le spese per immobili (fabbricati e terreni), beni mobili registrati, polizze assicurative, acquisto di titoli finanziari ed assimilati, ecc. Il relativo contenuto induttivo è costituito dal valore dell'incremento patrimoniale netto, ossia il valore degli investimenti effettuati nell'anno, meno l'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno, e di quelli netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, come da risultanze dell'Anagrafe Tributaria. In merito l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in sede di contraddittorio il contribuente può fornire la prova che la relativa provvista potrebbe essersi formata nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni indicati nel decreto, e che tale provvista sia stata effettivamente utilizzata per effettuare l'investimento. Questa dimostrazione anche quando sorretta dai necessari supporti documentali, potrebbe però rivelarsi molto complessa nel suo riscontro da parte degli Uffici[201].

Un'altra novità introdotta dal decreto in esame, è la rilevanza della quota di risparmio nella determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile delle persone fisiche; essa è l'unica componente della ricostruzione reddituale, che non è una spesa, infatti mentre le precedenti tipologie di spese citate, sono considerate delle uscite finanziarie, per quanto riguarda il risparmio invece, esso identifica un comportamento opposto da parte del contribuente[202]. La quota di risparmio formatasi nel corso dell'anno, può però

---

[199] *Circ. Agenzia delle Entrate, n.24/E, 31 luglio 2013.*

[200] FORTE N. *Le modalità di utilizzo nel redditometro delle macrocategorie di spese, in Corriere Trib, 2013.*

[201] MASTROBERTI A. *Incremento patrimoniale al netto dei disinvestimenti recenti, in Pratica Fisc. Prof., 2013.*

[202] GIORDANO S. *Nullità del nuovo redditometro per violazione della privacy, in Rivista Giur. Trib., 2013*

costituire un elemento che concorre alla determinazione del reddito complessivo accertabile, poiché la quota di risparmio se non è compatibile con la spesa media presunta, sarà inevitabilmente attribuita al reddito sottratto illecitamente al fisco. In questo caso essa viene associata ad una spesa-indice, quindi gli viene attribuita la caratteristica di indice di capacità contributiva[203]. La rilevanza del risparmio potrebbe essere neutralizzata quando il contribuente provi che la fonte dalla quale ha attinto per sostenere determinate spese, è proprio la quota di risparmio che ha accumulato negli anni, quindi questo, dovrebbe determinare una riduzione dell'incidenza della spesa stessa[204]. Anche sotto il profilo delle spese per investimenti, l'utilizzo dell'ammontare di risparmio accumulato nel tempo, viene considerato come un disinvestimento nel momento in cui il suo utilizzo è ricollegabile direttamente all'investimento stesso.

L'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012, sancisce inoltre, la metodologia di ripartizione tra i diversi componenti della famiglia dell'ammontare complessivo delle spese medie ISTAT, in quanto queste spese medie, sono riferite all'intero nucleo familiare. In sostanza, si tratta di applicare a dette spese la percentuale corrispondente al rapporto tra reddito complessivo dichiarato o percepito dal contribuente, ed il totale dei redditi complessivi dichiarati o percepiti dai componenti del nucleo familiare, questa metodologia viene applicata solo in presenza di redditi dichiarati[205]. Ad esempio, in una famiglia composta da padre, madre e figlio, si suppone che il reddito dichiarato dall'intero nucleo familiare sia pari a 30.000 euro, che il reddito complessivo del padre sia pari a 18.000 euro, quello della madre ammonti a 10.000 euro e che infine il reddito il reddito del figlio sia pari a 2.000 euro; in questo caso la spesa ISTAT, sarebbe pari a 1.200 euro e deve essere attribuita a ciascuno dei componenti in modo proporzionale, in base al rapporto fra il reddito complessivo attribuibile al contribuente e il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare;

- Il 60% della spesa di 1.200 euro deve essere attribuita al padre, quindi pari a 720 euro;
- L'1/3 della spesa di 1.200 euro deve essere attribuita alla moglie, quindi pari a 400 euro;

[203] FORTE N. *Come si applica il redditometro, Rimini, 2013*

[204] TORBOLI S. BIDOLI P. *Redditometro e redditest, 2013.*

[205] MASTROBERTI A. *Tra spese e reddito sintetico c'è di mezzo la media ISTAT, in Pratica Fisc. Prof., 2013.*

- L'1/15 della spesa di 1.200 euro deve essere attribuita al figlio, quindi pari a 80 euro;

Nel caso in cui, vi sia assenza di reddito dichiarato, quindi il reddito complessivo del contribuente e quello della famiglia siano pari a zero, la metodologia di ripartizione delle spese medie ISTAT sarà differente a quella del caso precedente. In questa situazione, è necessario fare riferimento alle spese risultanti dai dati disponibili e dalle informazioni presenti all'Anagrafe Tributaria; la percentuale di ripartizione di tali spese deriva dal rapporto fra le spese sostenute dal contribuente e il totale delle spese dell'intero nucleo familiare[206]. Si suppone che il reddito complessivo dichiarato da un'intera famiglia, risulti nullo; essa è costituita da marito e moglie. In questo caso bisogna prendere in considerazione le spese relative a ciascuno dei due componenti della famiglia e per ipotesi pari rispettivamente a 2.000 euro per il marito e 1.000 euro per la moglie; le spese ISTAT saranno quindi così ripartite:

- i 2/3 della spesa di 3.000 euro deve essere attribuita al marito, quindi pari a 2.000 euro;
- L'1/3 della spesa di 3.000 euro deve essere attribuita alla moglie, quindi pari a 1.000 euro;

Nel caso in cui, in questo nucleo familiare, vi fosse anche un figlio a carico, al 50% per ciascuno dei due coniugi, il totale delle spese relative al figlio sarebbero ripartite e sommate in maniera equivalente alle spese dei due genitori, e sarebbero poi sommate alle spese dell'intero nucleo familiare; quindi muterebbe la percentuale di concorso alle spese di ogni genitore perché, le spese del padre ammonterebbero a 2.200 euro, quelle della madre a 1.200 euro, e quelle del nucleo familiare sarebbero 3.400 euro.

Quest'ultima metodologia di ripartizione, viene applicata anche nel caso in cui entrambi i coniugi presentino un reddito negativo. Se invece un contribuente ha un reddito complessivo negativo, ed il coniuge presenta un reddito complessivo positivo, va imputato a quest'ultimo il 100% delle spese ISTAT familiari[207].

Il criterio matematico di ripartizione delle spese medie ISTAT all'interno del nucleo familiare, non è in linea con la logica dell'accertamento sintetico; infatti in questo caso, la prova inversa concessa al contribuente di poter dimostrare il diverso ammontare

[206] TORBOLI S. BIDOLI P. *Redditometro e redditest, 2013.*

[207] MASTROBERTI A. *Tra spese e reddito sintetico c'è di mezzo la media ISTAT, in Pratica Fisc. Prof., 2013.*

delle spese attribuite al medesimo, si scontra con l'impossibilità di contrastare la determinazione "automatica" della riattribuzione delle spese familiari, basata solo criteri di proporzionalità matematica[208].

3.4 Famiglia fiscale e Redditest

Un elemento di novità, introdotto con il nuovo art. 38, modificato dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010, è che per la prima volta assume rilevanza il riferimento al nucleo familiare, all'interno della ricostruzione del reddito complessivo basato sul livello di spesa[209].
L'introduzione dell'accertamento delle disponibilità di spesa su basi familiari, potrebbe essere logico e corretto dal punto di vista economico e sociale, ma si scontrerebbe con il problema della personalità dell'imposizione; infatti non è accettabile un sistema in cui le imposte sono dichiarate dal singolo contribuente, ma la capacità di spesa è stabilita nell'ambito della famiglia, che sia essa istituzionalizzata o di fatto[210].
Non è infatti in nessun modo conciliabile un accertamento effettuato nei confronti del nucleo familiare, visto come unico soggetto economico di imputazione di redditi e di spese, rispetto ad una normativa che non riconosce la soggettività fiscale della famiglia, e continua a basarsi sulla tassazione dell'individuo[211]. L'accertamento sintetico come più volte analizzato si fonda sulla determinazione del reddito complessivo, utilizzando un procedimento logico che correla una possibile ricchezza, al sostenimento di un determinato livello di spesa manifestata dal contribuente; in questo schema logico-giuridico, nel caso di un contribuente singolo che vive autonomamente e non è correlato economicamente ad altri soggetti, cioè single, il collegamento della spesa al possibile reddito è semplice ed immediato. Quando invece un contribuente fa parte di un nucleo familiare, la situazione diventa più complessa da analizzare, in quanto all'interno di una famiglia, le decisioni di spesa si fondano e si giustificano a favore dei

[208] GIORDANO S. *Potenziali e irreparabili danni alla libertà personale con il nuovo redditometro, in Rivista Giur. Trib., 2013.*
[209] PINO C. *Il ruolo della famiglia fiscale per un redditometro più efficace, in Corriere Trib., 2013.*
[210] COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e redditometro, 2011.*
[211] GIORDANO S. *Potenziali e irreparabili danni alla libertà personale con il nuovo redditometro, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

vari membri del nucleo, con il conseguente utilizzo comune dei mezzi economici necessari per sostenere le spese[212].

Questo aspetto è quindi fondamentale per l'utilizzo della metodologia di ricostruzione del reddito tassabile che si fonda sulle spese, per almeno due ragioni, perché non è detto che colui che sostiene una spesa, sia il possessore del reddito ed inoltre è comune che una spesa sia finanziata dal reddito di più soggetti all'interno del nucleo familiare. Non considerando questi aspetti, si rischia di effettuare una ricostruzione induttiva del reddito del tutto approssimativa e con una bassa probabilità di imputare ad un contribuente il reddito effettivamente attribuibile ad esso e che preso singolarmente potrebbe avere una capacità contributiva non consona a giustificare le spese sostenute. La rilevanza dei flussi economici familiari, viene presa in considerazione quando si tratta di misurare il tenore di vita e le spese imputabili a ciascun contribuente, per determinare un reddito personale presumibile, ignorando le dinamiche che influiscono sulla capacità economica delle persone che fanno parte di fatto o di diritto in una famiglia[213]. La famiglia di fatto derivante da una convivenza stabile consolidata nel tempo e dalla nascita di figli è una condizione di vita sociale ed economica, equiparabile a quella tipica della famiglia qualificata dall'atto matrimoniale[214]. Il nucleo familiare è il fronte più critico di ogni tentativo di stima a ritroso del reddito personale, compiuto partendo dalla dimensione e dalla collocazione temporale delle spese effettuate, quindi non si può non tenerne conto nell'applicazione del redditometro, se non nei limiti del tecnicamente possibile[215]; quindi, quando si presenta la situazione di persone legate da rapporti affettivi riconducibili al nucleo familiare, è ragionevole pensare che si sviluppino legami di reciproca assistenza e solidarietà, in modo che un soggetto sia disponibile a sopportare le spese che vanno a beneficio dell'atro. Nell'utilizzo del redditometro è quindi opportuno tenere in considerazione il peso del reddito di ogni famiglia, differenziando i contribuenti per aree geografiche ed in funzione della composizione e della tipologia di nucleo familiare, ma comunque tenendo conto della

---

[212] PINO C. *Il ruolo della famiglia fiscale per un redditometro più efficace, in Corriere Trib., 2013.*

[213] SCALINCI C. *Tenore di vita e famiglia di fatto tra presupposto d'imposta e accertamento reddittometrico della capacità contributiva personale, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

[214] BEGHIN M. *La comunione legale tra coniugi e il nucleo familiare non frenano gli accertamenti sintetici, in Corriere Trib., 2011.*

[215] SANTACROCE B. *"Nuovo" redditometro: impatto sulle abitudini dei contribuenti e possibili difese, in Corriere Trib., 2011.*

capacità patrimoniale e reddituale che ciascun contribuente apporta e decide di destinare alla solidarietà familiare[216]. Un altro aspetto importante nel considerare il nucleo familiare nell'accertamento sintetico, è anche quello di individuare in modo più preciso i soggetti che ad esempio potrebbero intestare ad altri familiari alcuni beni e servizi, per nascondere così, la propria effettiva posizione fiscale. Per le motivazioni sopra citate pertanto, l'accertamento sintetico incentrato sulla determinazione reddditometrica del reddito complessivo IRPEF non dovrebbe essere basato su uno schema standardizzato, ossia senza avere contatti con il contribuente ed utilizzando solamente dei dati raccolti a tavolino[217]. In sostanza, il problema dell'individuazione del soggetto passivo del tributo, non può derivare da semplici presunzioni, ma deve necessariamente fondarsi nelle indagini effettuate dall'Agenzia delle Entrate, riscontrabili in una precisa motivazione dell'atto di accertamento; infatti una cosa è il problema della determinazione di un eventuale maggior reddito imponibile, derivante dalla considerazione delle spese effettuate nell'interesse del nucleo familiare, altra cosa invece, è la questione dell'attribuzione non discrezionale di tale maggior reddito ai singoli componenti della famiglia, visto l'attuale sistema di personalità dell'imposizione[218].

Un nucleo familiare, può utilizzare uno strumento di autovalutazione per verificare se il reddito dichiarato, è congruo con l'ammontare delle spese sostenute per consumi e investimenti nel periodo d'imposta, al fine di evidenziare anticipatamente il rischio di esposizione ad un accertamento. Tale strumento è il Redditest, in pratica un software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate che rileva lo scostamento tra il reddito dichiarabile e quello determinabile con il redditometro[219].

Il Redditest può quindi, rappresentare un avvertimento, che permette al contribuente di correggere, eventualmente, la propria posizione fiscale prima che sia l'Amministrazione a riscontare le incongruenze, avviando controlli e invitandolo a chiarire la provenienza del denaro utilizzato per far fronte ad acquisti non coerenti rispetto a quanto

---

[216] SCALINCI C. *Tenore di vita e famiglia di fatto tra presupposto d'imposta e accertamento reddditometrico della capacità contributiva personale, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

[217] BEGHIN M. *La comunione legale tra coniugi e il nucleo familiare non frenano gli accertamenti sintetici, in Corriere Trib., 2011.*

[218] SCALINCI C. *Tenore di vita e famiglia di fatto tra presupposto d'imposta e accertamento reddditometrico della capacità contributiva personale, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

[219] ALIANO G. *Nuovo accertamento sintetico e 'Redditest', in Rivista di finanza, 2013.*

dichiarato[220]. In alcuni casi, il Redditest può indicare un risultato incoerente ma questo non è sinonimo di differenza tra reddito stimato e quello dichiarato, e può riguardare alcuni contribuenti con redditi modesti che sono però quelli effettivi; ad esempio un giovane di trent'anni con un reddito di 10.000 euro, che spende meno della metà, potrebbe risultare quasi sempre incoerente a prescindere dalle spese sostenute. In ogni caso, ogni contribuente potrà sempre giustificare l'eventuale incoerenza in sede di contraddittorio con l'Ufficio, fornendo le adeguate motivazioni. In altri casi invece, il risultato del Redditest, potrebbe essere coerente anche se un nucleo familiare spende più di quanto dichiara; ad esempio una famiglia composta da una coppia con meno di 35 anni, senza figli ne familiari a carico, che risiede a Siracusa che ha un reddito familiare complessivo pari a 35.300 euro, pur avendo sostenuto spese mediche per 20.000 euro e comprato apparecchiature elettroniche per altri 20.000 euro, quindi in totale 40.000 euro, risulta coerente pur avendo dichiarato un reddito più basso. Queste incongruenze, possono manifestarsi perché alcune voci di spesa possono modificare il risultato dello strumento informatico; accade infatti che, a parità di spese e di bene posseduti, per la diversità della spesa sostenuta, un contribuente risulti coerente e l'altro incoerente. Secondo i coefficienti associati ad ogni spesa dallo strumento, hanno una rilevanza maggiore, in termini di reddito presunto, ad esempio le spese per i beni voluttuarie per il tempo libero, vacanze, attività ricreative e per la cura della persona[221].

Questa metodologia di autodiagnosi è un ulteriore strumento attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate conferma l'obiettivo della sua azione, quella di contrastare l'evasione anche attraverso metodi che spingano il cittadino ad adempiere spontaneamente e correttamente agli obblighi tributari[222].

Il redditometro come analizzato in precedenza, è uno strumento che l'Ufficio utilizza per effettuare l'accertamento calcolando il reddito del singolo contribuente mentre il Redditest consente di autovalutare il proprio reddito sulla base delle spese sostenute e dei beni posseduti, valutando soltanto il reddito del nucleo familiare[223]. Il contribuente per il confronto tra reddito stimato e reddito dichiarato, dovrà inserire i dati relativi a

[220] FORTE N. *Il Redditest: deterrente all'evasione o vero strumento di controllo?, in Corriere Trib., 2012.*

[221] MORINA S., MORINA T. *Redditest, spesometro e redditometro, un tris di controlli per il fisco, in Pratica Fisc. e Prof., 2012.*

[222] BADIALI A. M. *Ecco il ReddiTest per verificare la coerenza del reddito familiare, in Fisco oggi.*

[223] COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e redditometro, 2011.*

ciascun componente della propria famiglia indicando il reddito lordo dichiarato da ognuno di essi e le spese da questi sostenute; inoltre dovrà aggiungere i redditi per i quali non è previsto l'obbligo di dichiarazione, cioè i redditi esenti, quelli soggetti a tassazione separata, a tassazione alla fonte o a titolo d'imposta, ad imposta sostitutiva e i redditi esclusi. Nel Redditest rilevano, l'ammontare degli acquisti e delle spese significative sostenute da tutta la famiglia, la composizione del nucleo familiare, l'area geografica di residenza, i risparmi e gli incrementi patrimoniali; il contribuente di conseguenza otterrà come risultato la coerenza o non coerenza del reddito dichiarato[224]. E' evidente che dal Redditest in presenza di un reddito incoerente rispetto al tenore di vita, non possa scaturire un accertamento in quanto dei dati inseriti non rimane nessuna traccia sul web, perché le informazioni fornite saranno consultabili esclusivamente dall'interessato sul proprio computer[225]. Le voci di spesa e i beni utilizzati come variabili poste alla base della ricostruzione del reddito, sono molto simili nel Redditest e nel redditometro ed è uguale la suddivisione delle varie tipologie di nuclei familiari nelle diverse aree geografiche. Nonostante i due strumenti siano simili, la tipologia di calcolo utilizzata dal Redditest appare diversa da quella del redditometro, in quanto attribuisce alle voci di spesa un coefficiente che misura la relazione tra il reddito e l'elemento di spesa conosciuto e gli altri dati non noti, ricostruendo, in questo modo, le informazioni mancanti, comprese quelle relative ai consumi indispensabili, come per esempio quelli alimentari[226]. Alla fine dell'operazione il risultato fornito dal software è di tipo qualitativo e si suddivide in due tipologie di esito, quello coerente (la somma dei redditi del nucleo, è compatibile con gli elementi e le spese indicate) e quello non coerente (la somma dei redditi del nucleo non è compatibile con gli elementi e le spese indicate) ed in questo caso invita il contribuente a rivedere le informazioni inserite. Il Redditest in alcuni casi fornisce risultati altalenanti, in quanto la territorialità è irrilevante ai fini della stima del reddito presunto; infatti alcune volte può accadere che un contribuente residente in Sicilia o Lombardia abbia lo stesso risultato, a parità di

[224] MORINA S., MORINA T. *Redditest, spesometro e redditometro, un tris di controlli per il fisco, in Pratica Fisc. e Prof., 2012*.
[225] VALCARENGHI G. *Aperta la campagna del Redditest, in Corriere Trib., 2012.*
[226] TORBOLI S. BIDOLI P. *Redditometro e redditest, 2013.*

reddito, di beni posseduti e di spese sostenute, invece in altri casi la zona di residenza assume un peso più rilevante, tale da fornire risultati opposti[227].

Non tutte le voci considerate dallo strumento sono derivanti da un preciso movimento finanziario. Infatti, nella valutazione del reddito presunto, rientrano le abitazioni e i mezzi di trasporto non in ragione del valore di spesa che effettivamente provocano nella sfera economica del contribuente, ma bensì per l'effetto di valutazioni medie-statistiche; quindi, nonostante l'analisi delle spese per abitazioni derivi dal puntuale riferimento alla categoria catastale ed al comune di ubicazione, non vi è dubbio che esse non rappresentino in modo puntuale l'esborso finanziario del contribuente posto sotto osservazione[228].

Capitolo IV

La difesa del contribuente

4.1 Premessa

Nell'ambito dell'accertamento tributario, un ruolo di fondamentale importanza lo ricoprono le presunzioni, che sono considerate come un valido ed efficace mezzo di prova. Prima di analizzare l'istituto della prova contraria, che può essere fornita dal contribuente all'Amministrazione Finanziaria in seguito ad una rideterminazione di un maggior reddito derivante dall'applicazione dell'accertamento sintetico, è necessario delineare il quadro normativo di riferimento della presunzione posta in essere con tale strumento.

La logica presuntiva, è l'elemento che sta alla base di ogni accertamento tributario, e viene utilizzata dagli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria per creare le connessioni logico-inferenziali che consentono di dedurre un fatto ignoto (i maggiori redditi

[227] MORINA S., MORINA T. *Redditest, spesometro e redditometro, un tris di controlli per il fisco, in Pratica Fisc. e Prof., 2012*.

[228] CERATI A. *Falsa partenza del nuovo redditometro, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

occultati) avvalendosi di alcuni fatti noti. La logica presuntiva è fondamentale anche per i contribuenti, nel caso in cui debbano dimostrare una situazione contraria a quella contestata dal fisco, dando una prova contraria per avvalorare la propria tesi.

Le presunzioni, sono definite dal legislatore con l'art. 2727 c.c., come "*le conseguenze che la legge od il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato*" e possono essere distinte tra legali, quando da un fatto noto, il giudice in base ad un vincolo di legge deve ricavare un fatto noto secondo l'art. 2728 c.c., e semplici quando il collegamento è dato da una regola di esperienza lasciata al giudice, che le può ammettere solo se gravi, precise e concordanti secondo l'art. 2729 c.c.

Nelle presunzioni legali, non si riscontra alcun ragionamento di tipo induttivo dal fatto noto a quello ignoto, infatti la legge impone al giudice di considerare determinati fatti come veri, in mancanza di prova contraria[229]. Tali presunzioni hanno la capacità di invertire l'onere della prova, infatti una volta che l'Ufficio se ne è avvalso nella motivazione dell'avviso dell'atto di accertamento, tale onere probatorio viene addossato al contribuente. Questa tipologia di presunzioni si suddivide in presunzioni relative ed assolute, entrambe considerano un fatto come provato e pertanto non deve fornirsi la prova del fatto presunto. Nel caso più frequente delle presunzioni relative la controparte ha la possibilità di provare che non sussiste o non è vero il fatto presunto, determinando un'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente il quale può dimostrare la sua minore capacità contributiva o l'erronea determinazione sintetica del reddito da parte dell'Ufficio; le presunzioni assolute al contrario limitano in via assoluta il principio della libera valutazione delle prove, quindi non prevedono la possibilità da parte del contribuente di fornire prova contraria in merito all'evasione accertata[230].

In base all'articolo 2729 del c.c., le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Quindi, il collegamento fra fatto noto e ignoto, non è operato direttamente dal legislatore, ma è lasciato alla libera valutazione da parte del giudice il quale deve ammettere solo presunzioni che siano gravi, precise e concordanti. Le presunzioni semplici sono quelle che da sole non possono essere utilizzate dall'Amministrazione

[229] NATOLI F., MONTESANO P. *Il contribuente vittima della probatio diabolica davanti alle presunzioni dell'accertamento sintetico, in Bollettino Trib., 2012.*

[230] NATOLI F., MONTESANO P. *Il contribuente vittima della probatio diabolica davanti alle presunzioni dell'accertamento sintetico, in Bollettino Trib., 2012.*

finanziaria per rettificare il reddito imponibile di un contribuente ma necessitano di essere confermate da ulteriori elementi indiziari della presunta evasione. Quindi per le presunzioni semplici, il relativo onere della prova grava sull'Amministrazione Finanziaria la quale deve dimostrare che gli elementi presuntivi posti a base della pretesa impositiva abbiano i caratteri di gravità, precisione e concordanza[231].

4.2 Il sistema delle presunzioni e l'onere della prova contraria

La natura delle presunzioni in ambito di accertamento sintetico del reddito, è sempre stato un tema controverso, in particolare per la sua ripercussione sul diritto di difesa del contribuente. Nella previgente disciplina l'accertamento sintetico con riferimento al redditometro costituiva secondo la dottrina[232], una presunzione legale relativa, esonerando l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova consentendole di emettere un valido avviso di accertamento ricorrendo a un mero calcolo matematico, restando in capo al contribuente l'onere di fornire in sede giudiziaria la prova contraria a quanto dedotto attraverso il redditometro[233]. Anche la Corte di Cassazione[234] si è espressa in merito affermando che: *"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere"*

La stessa Cassazione[235] anche recentemente si è espressa come segue: *" la disponibilità dei beni indicatori di capacità contributiva rappresenta una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva. Il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva*

[231] MARCHESELLI A. *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore, Torino, 2008.*

[232] PERRONE L. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo IRPEF, in Dir. prat. trib., 1990.*

[233] MARCHESELLI A. *Costituzionalità del redditometro e difesa contro gli studi di settore, in Rivista Giur. Trib., 2004.*

[234] *Corte di Cassazione, 19 aprile 2001, n. 5794, in Rivista Giur. Trib.*

[235] *Corte di Cassazione, 26 maggio 2009, n. 12187, in Rivista Dir. Trib.*

contributiva", si deduce quindi che il giudice tributario, una volta accertata la sussistenza di tali "indicatori", non ha "il potere" di togliere il "valore" che il Legislatore ha loro assegnato, ma può solo valutare le prove che il contribuente offre sulla provenienza delle somme necessarie per poter disporre di tali beni o servizi, con onere, da parte di quest'ultimo, di indicare, di volta in volta, la fonte derivante da redditi esenti o non imponibili o già assoggettati ad imposta alla fonte o in via sostitutiva, in smobilizzi patrimoniali operati di recente, ed ancora, in risarcimenti non tassabili, in premi o vincite o altre cause di cui deve fornire, in ogni caso, da idonea documentazione[236]. In pratica l'inversione dell'onere della prova che deriva dalla presunzione legale relativa comporta in alcuni casi, l'oggettiva impossibilità da parte del contribuente che non si sia precostituito le prove di dimostrare la propria reale capacità contributiva[237], in particolare se viene rispettata la disposizione letterale dell'art. 38 comma 6 che recita quanto segue: *"Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"*. In sostanza questo aspetto va ad incidere sull' ampiezza della facoltà di prova contraria da parte del contribuente, in quanto l'art. 38 indica, come unici temi di prova contraria, il fatto che la ricchezza cui corrisponde l'indice, sia costituita da redditi esenti o redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Sembrerebbe allora escluso di poter provare:

- che la ricchezza presunta non sussista o sussista in misura differente;
- che la ricchezza, pur sussistendo nell'ammontare presunto, non costituisse reddito[238];

quindi la pretesa prova documentale dovrebbe escludere, prove alternative (come la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o l'autocertificazione), o ragionamenti

[236] MARCHESELLI A. *Buona fede, affidamento e applicazione applicativa dei redditometri, in Rivista Giur. Trib., 2009.*

[237] LUNELLI R. *Redditometro: uno strumento "astrattamente" idoneo ma "praticamente" inadeguato ad individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2010.*

[238] MARCHESELLI A. *Costituzionalità del redditometro e difesa contro gli studi di settore, in Rivista Giur. Trib., 2004.*

logici che, viceversa, potrebbero essere presentati in sede di contraddittorio, anche preventivo[239].

Questo strumento presuntivo di accertamento del reddito ha avuto, in passato, il principale obiettivo di agevolare, in sede giurisdizionale, l'onere probatorio dell'amministrazione finanziaria senza, tuttavia, pregiudicare, almeno in via di principio, la possibilità che il contribuente venisse tassato in relazione alla sua reale ed effettiva capacità contributiva. L'utilizzazione di questo strumento qualificabile come presunzioni legale relativa consentiva, infatti, di superare l'ostacolo derivante dalla difficoltà di effettuare ricostruzioni attendibili del reddito prodotto dai contribuenti a rischio di evasione e, allo stesso tempo, di agevolare l'amministrazione finanziaria nella prova della pretesa impositiva facendola ricadere, in sede contenziosa, sul contribuente. La dottrina[240] di converso rileva che il risultato individuato per via reddittometrica è il frutto di predeterminazioni che spesso trascurano, con inadeguate semplificazioni dell'attività amministrativa, i profili soggettivi di ogni contribuente, capaci di incidere significativamente sulla misurazione dell'idoneità alla contribuzione. Tuttavia, era prevista la possibilità per il soggetto passivo di fornire, in sede giudiziale, la prova contraria che consentiva di escludere l'impiego di questi strumenti con il solo fine di predeterminare, in via automatica, il reddito di intere masse di contribuenti[241]. Inoltre la dottrina[242] riteneva anche che l'accertamento da redditometro si fondava sulla presunzione da qualificare legale perché il previgente art. 38, comma 6 del D.P.R. n. 600 prevedeva solo la facoltà e non l'obbligo di predisporre il contraddittorio, quindi tale strumento accertativo sembrava risultare di per sé idoneo, qualora sussistessero i presupposti normativi a sorreggere la pretesa impositiva. La natura di presunzione legale prevista dalla fonte legislativa e integrata per gli aspetti di dettaglio dalla fonte subordinata del Decreto Ministeriale era accettabile, a condizione che:

---

[239] LUNELLI R. *Redditometro: uno strumento "astrattamente" idoneo ma "praticamente" inadeguato ad individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2010.*

[240] BEGHIN M. *L'accertamento sintetico reddittometrico, in Rivista Dir. Trib., 2010*

[241] CONTE D. *Aspetti problematici del redditometro e di altri simili metodi come strumenti di contrasto dell'evasione, in Rivista Dir. Trib., 2008.*

[242] MARRONE F. *La natura di presunzione "semplice" o "legale" degli indici reddittometrici, in Fisco, 2010.*

- gli uffici ne facessero un uso attento e dinamico, adeguando di loro iniziativa l'accertamento alla realtà concreta di ogni contribuente e valorizzando, anche per via di presunzione semplice, ogni circostanza diversa;
- fosse consentita la libera prova contraria al contribuente[243].

Riguardo all'ampiezza relativa alla prova contraria che il contribuente poteva fornire, la Corte di Cassazione[244] in un primo momento, ha contrastato il significato letterale del comma 6 dell'art. 38 affermando che : *"le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute; per cui la prova contraria non è limitata" ai redditi esenti o a quelli soggetti a ritenuta d'imposta, "ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base dei coefficienti non esiste o esiste in misura inferiore";* anche in altre sentenze successive la stessa Corte[245] ha seguito lo stesso orientamento avvallando che il contribuente poteva dimostrare che il reddito presunto sulla base dei coefficienti non esiste o esiste in misura inferiore e che la prova se pur documentale poteva essere fornita in ogni modo. Nel contempo un'altra sentenza[246] della Corte di Cassazione ha però contraddetto quanto affermato, sostenendo che: *"la prova contraria può essere fornita solo attraverso la dimostrazione che la stessa spesa è avvenuta mediante redditi esenti o redditi soggetti a imposizione alla fonte".* Nello stesso periodo anche l'Agenzia delle Entrate[247] ha espresso il suo parere rafforzando le precedenti sentenze della Corte che riconoscevano l'ampliamento della prova del contribuente, specificando che: tra gli elementi utili ai fini della prova contraria *"va certamente compresa la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi di imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze"*;

Sostanzialmente il contribuente aveva l'obbligo di provare, solamente attraverso prove documentali, su come avesse potuto avere, una capacità di spesa non corrispondente, quindi più elevata, rispetto al suo reddito dichiarato; quest'onere probatorio incombente sul contribuente, però non doveva essere necessariamente limitato alla dimostrazione dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con la

[243] MARCHESELLI A. *Costituzionalità del redditometro e difesa contro gli studi di settore, in Rivista Giur. Trib., 2004.*
[244] *Corte di Cassazione, 18 giugno 2008, n. 16472.*
[245] *Corte di Cassazione, 12 marzo 2009, n. 5945; Corte di Cassazione 03 dicembre 2010, n. 24596.*
[246] *Corte di Cassazione, 20 marzo 2009, n. 6813.*
[247] *Circolare n. 49/E 23 novembre 2009 e la circolare n. 12/E del 12 marzo 2010.*

conseguenza che il soggetto poteva dimostrare, in qualunque modo, attraverso apposita documentazione, che il reddito presunto sulla base dell'accertamento sintetico o reddittometrico non esisteva o esisteva in misura inferiore[248]. Anche un'altra parte della dottrina[249], sosteneva questa linea di pensiero, specificando come la disposizione in esame, riferendosi ai redditi esenti e ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non ponesse in realtà alcuni limiti alla tipologia di difesa utilizzabile dal contribuente. La disposizione normativa non veniva considerata una "fattispecie chiusa", in quanto essa poteva dilatarsi nei casi in cui fosse possibile dimostrare che il sostenimento di spese per consumi e/o investimenti derivava da disponibilità già colpite a tassazione, ovvero sprovviste di rilevanza ai fini reddituali.

La dottrina[250], sosteneva che l'accertamento sintetico incentrava la stima su presunzioni fondate sulla compatibilità tra tenore di vita e reddito dichiarato. Essa non riteneva ragionevole che il contribuente per difendersi, dovesse provare rigorosamente il collegamento tra spesa e disponibilità economiche fiscalmente non rilevanti, in quanto il soggetto accertato con tale strumento, non sarebbe stato obbligato alla tenuta delle scritture contabili, quindi non potendo dimostrare a distanza di anni, la correlazione tra le spese e le provviste economiche, avrebbe dovuto sostenere una difesa troppo impegnativa, talvolta impossibile[251].

In conclusione, potrebbe sembrare che l'unica modalità di difesa fosse tramite la documentazione e non fosse possibile l'utilizzo di presunzioni. Tale ipotesi è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale sosteneva che*: "l'accertamento sintetico, effettuato in base al redditometro, determina una presunzione di maggiore capacità contributiva che può essere superata dalla prova contraria del contribuente, ma non certo dalla mera "allegazione" di qualsivoglia circostanza di fatto"*. Quindi l'unico limite posto alla difesa del contribuente deriva dall'espressione letterale "idonea

[248] LUNELLI R. *Redditometro: uno strumento "astrattamente" idoneo ma "praticamente" inadeguato ad individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2010.*

[249] MURARO D. *Accertamento sintetico e ricchezza priva di connotazione reddituale: qualche considerazione circa il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente, in Rivista dir. trib., 2010.*

[250] BEGHIN M. *Profili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento "sintetico" e "sintetico redditometrico", in Rivista diritto trib. 2010.*

[251] MURARO D. *Accertamento sintetico e ricchezza priva di connotazione reddituale: qualche considerazione circa il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente, in Rivista dir. trib., 2010.*

documentazione", citata nel comma 6 dell'art. 38; in ogni caso il giudice tributario se investito dal problema, potrebbe anche disapplicare o annullare gli indici del Decreto Ministeriale del 1992 qualora non fossero idonei a rappresentare correttamente la reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica[252].

Le modifiche apportate dall'art 22 del D.L. n. 78/2010, hanno riavviato il dibattito relativo alla natura della presunzione sulla quale si fonda il nuovo accertamento sintetico e reddittometrico. La Cassazione in quello che era apparso un pronunciamento isolato[253], assimilava lo strumento del redditometro alla categoria degli accertamenti standardizzati, come gli studi di settore e puntualizzava che il risultato di questi doveva necessariamente tenere conto degli elementi che emergevano nel corso del contraddittorio con il contribuente, quindi attribuendo all'accertamento sintetico la natura di presunzione semplice. Le modifiche apportate all'art. 38, hanno previsto l'obbligo da parte degli Uffici, dell'instaurazione del contraddittorio, anche per gli accertamenti sintetici, di conseguenza significa che nel redditometro si possono utilizzare tutte le garanzie e le considerazioni che sono applicabili alla rilevanza del contraddittorio nell'accertamento tramite gli studi di settore. Il necessario avvio del contraddittorio fa collocare l'istituto del redditometro, come gli studi di settore, in una presunzione semplice e non legale relativa[254]. L'accertamento sintetico rientrando nella categoria degli accertamenti standardizzati, comporta la necessità di adottare alcune cautele procedimentali utili, sia all'Ufficio, per qualificare ulteriormente la prova presuntiva tramite il contraddittorio obbligatorio con il contribuente, sia a quest'ultimo per permettere un'immediata difesa; ciò sembra far trapelare, l'intrinseca debolezza probatoria dei coefficienti e delle elaborazioni statistiche in tema di accertamento[255].

Nel nuovo strumento accertativo, oltre all'utilizzo dei dati di spesa certi, la determinazione del reddito può essere integrata con l'utilizzo di dati provenienti dai calcoli statistici dell'ISTAT; di conseguenza l'attribuzione di tali presunzioni va adattata ad ogni singola posizione del contribuente attraverso la sua partecipazione al procedimento di accertamento, infatti nello strumento redditometrico, per la parte

---

[252] *Art 7, co. 5, D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; Corte di Cassazione, 23 luglio 1987, n. 283.*

[253] *Corte di Cassazione, 20 ottobre 2010, n. 21661.*

[254] MARCHESELLI A., *Garanzie e doveri nel nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2010.*

[255] SONDA M. *Il contribuente può depotenziare la capacità presuntiva degli indici del redditometro, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

incentrata sulle medie nazionali ISTAT manca il passaggio dalla "normalità" alla "realtà". Il reddito determinato su base statistica non è posseduto dal contribuente, non rientra nel patrimonio della persona fisica e non necessariamente è espressione delle disponibilità di denaro; tale situazione deve essere verificabile da parte del contribuente, perché esso deve sapere non soltanto quanto pagare, ma anche perché tale pagamento gli è stato richiesto. Il passaggio dalla "normalità" del dato e la sua proiezione sulla "realtà" quindi, non può essere affidato ad un software o ai calcoli dell'ISTAT, ma andrebbe attuato, con un'attività istruttoria più approfondita, con la conseguenza di ridurre gli accertamenti tributari, privilegiandone l'aspetto qualitativo[256]. Non essendo più in presenza di un fatto noto di partenza fissato per legge, per individuare il fatto presunto, l'accertamento sintetico viene annoverato nell'ambito delle presunzioni semplici[257]. Anche altra Dottrina, si è espressa in merito, sostenendo che la realtà disomogenea su cui viene applicato il redditometro e le correlate necessità di adattamento caso per caso, si conciliano in modo più adeguato con una configurazione come catalogo precostituito di presunzioni semplici[258]. La Giurisprudenza di merito successivamente, si è orientata anch'essa a favore della natura di presunzione semplice del redditometro[259], dato che tale strumento deve essere adeguato nel corso del contraddittorio alla realtà concreta del contribuente[260]; per cui "*costituendo il ricorso al redditometro una presunzione semplice*", l'onere della prova della pretesa fiscale resta a carico dell'Ufficio[261] che deve integrare il risultato del redditometro con ulteriori riscontri, e il contribuente, per vincere la presunzione, deve o contestare la validità della presunzione o fornire la prova contraria; il giudice a sua volta deve valutare l'applicabilità dello strumento al caso concreto e la prova contraria offerta dal contribuente, sulla base del suo "libero convincimento"[262]. Talvolta però, l'illazione

[256] BEGHIN M. *Il redditometro e gli atri accertamenti "per standard" nelle maglie della presunzione semplice, in Corriere Trib., 2013.*

[257] FERRANTI G. *La prova contraria negli accertamenti da redditometro, in Corriere Trib., 2013.*

[258] MARONGIU G. *Accertamenti e contraddittorio tra Statuto del contribuente e principi di costituzionalità, in Corr. trib., 2011.*

[259] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

[260] *C.T.P. Genova, 14 febbraio 2013, n. 49/13/13.*

[261] *C.T.R. Torino, 24 novembre 2011, n. 76/14/11.*

[262] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

contenuta nella presunzione semplice potrebbe aver convinto l'Ufficio ma potrebbe benissimo non convincere il giudice. Nel caso in cui si tratti di una presunzione semplice ciò può avvenire anche senza che sia offerta una prova contraria, ed anche se non sia contestata dal contribuente. Se invece si trattasse di presunzione legale, l'illazione vincolerebbe il giudice e potrebbe essere vinta solo dalla prova contraria. Le possibilità difensive del contribuente, sono più ampie nel caso di presunzioni semplici esse, anche quando proposte dall'Ufficio, devono convincere il giudice, che deve verificare se il ragionamento che le sostiene, sia ragionevole anche senza prove contrarie, ed il contribuente, che può contestarle senza averne l'onere ed anche senza fornire prove contrarie; quindi contrapponendo argomenti che dimostrino che il ragionamento è illogico od implausibile[263]. Il giudice nell'applicare correttamente la regola della prova, deve decidere se alla luce delle prove fornite dal contribuente, l'indice di capacità contributiva utilizzato sia o non sia attendibile e ciò anche in considerazione degli ulteriori elementi di riscontro che l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a fornire e, in mancanza di essi, ad annullare l'accertamento[264]. Tali elementi non si trovano nella dimostrazione del differenziale tra dato reddittometrico e reddito dichiarato, con la conseguenza che, in presenza di accertamenti fiscali essenzialmente incentrati su tale elemento, il giudice non potrà far altro che annullare l'atto impugnato. In sostanza spetta al Fisco dimostrare attraverso lo schema argomentativo, posto a sostegno della presunzione semplice, che le spese sostenute dal contribuente sono eccessive e che, nel caso concreto vi è stata evasione; il mero risultato reddittometrico quindi non può di per sé rappresentare tale prova di evasione. La presunzione semplice deve infatti derivare da un fatto indiziante certo, ma nel redditometro tale caratteristica è del tutto assente, in quanto il dato di partenza sul quale dovrebbe fondarsi tutta la costruzione accusatoria è strutturalmente generico e riferibile a masse di contribuenti ed a masse di operazioni, dal quale si dovrebbe però di volta in volta estrapolare i dati riferibili alla specifica situazione nella quale si trova il contribuente sottoposto al controllo[265]. Nell'accertamento sintetico le presunzioni semplici del redditometro non

[263] MARCHESELLI A. *Strategie difensive del contribuente di fronte all'efficacia presuntiva dell''accertamento sintetico, in Corriere tributario, 2013*

[264] RAGUCCI G., *Centralità del contraddittorio nell'accertamento sintetico, in Corriere Trib., 2012.*

[265] BEGHIN M. *Il redditometro e gli atri accertamenti "per standard" nelle maglie della presunzione semplice, in Corriere Trib., 2013.*

possono da sole legittimamente supportare un accertamento e quindi, non possono superare l'esame del contenzioso. Prima di emettere l'accertamento sulla base del redditometro, è fondamentale che gli Uffici verifichino con attenzione la documentazione fornita dal contribuente, valutandone la validità; la documentazione acquisita dall'Ufficio sarà esaminata, oltre che per procedere o meno con l'accertamento, anche per valutare la posizione fiscale del contribuente eventualmente correlato al soggetto selezionato, in quanto è risultato quello che ha effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione. Se sussistono elementi di certa e concreta rilevanza fiscale a carico dei contribuenti, anche a seguito dell'acquisizione di ulteriori informazioni reperibili con gli strumenti informatici a disposizione o presenti in Ufficio, si procederà all'inserimento delle relative posizioni nel ''piano dei controlli''[266]. La Corte di Cassazione recentemente con la sentenza n. 23554 del 20 dicembre 2012 ha affermato con riferimento ad un accertamento sintetico basato sul redditometro, che la metodologia di ricostruzione del reddito, si basa su presunzioni semplici e non su presunzioni legali o regolamentari. Il significato della presunzione semplice, denota che il dato di normalità economica può semmai costituire un elemento a sostegno della pretesa erariale in una catena argomentativa più ampia, quindi non si può considerare un elemento conclusivo della catena stessa; in sostanza il risultato che si ottiene attraverso il redditometro non rappresenta il punto di arrivo del procedimento di controllo della dichiarazione, ne costituisce la dimostrazione della fattispecie di evasione, in quanto tale strumento può essere utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria per avviare il controllo sul reddito dichiarato dal contribuente, che poi potrà rettificare sulla base di ulteriori elementi[267]. In sostanza così come per gli accertamenti da studi di settore, anche per il redditometro, per superare l'esame dei giudici tributari, e necessario fondare l'accertamento con altri elementi; infatti, la capacita probatoria della presunzione semplice e assimilabile ad un indizio utilizzabile nel processo di formazione della pretesa tributaria solo se adeguatamente supportato da altri elementi indiziari, con prove gravi, precisi e concordanti. Diversamente, in caso di accertamento basato esclusivamente sul redditometro, così come succede per l'applicazione automatizzata dello studio di settore, l'accertamento dell'Ufficio non sarà sufficiente a

[266] MORINA S., MORINA T. *Il nuovo redditometro scopre le carte, in Pratica Fisc. e Prof., 2013.*

[267] BEGHIN M. *Il redditometro e gli atri accertamenti "per standard" nelle maglie della presunzione semplice, in Corriere Trib., 2013.*

provare la posizione fiscale del contribuente sottoposto a controllo[268]. La difesa del contribuente contro le presunzioni semplici, non passa propriamente attraverso una prova contraria, sia perché essa non è un oggetto di un onere, sia nel senso che a volte essa non è neppure una prova, ma solo un'argomentazione che contrasta la prova. Il contribuente in sostanza può difendersi da un accertamento fondato su una presunzione semplice facendo essenzialmente tre cose:

- contestare che il ragionamento presuntivo operato sia plausibile in sé;
- contestare che i fattori del contesto conoscitivo assunti dall'Ufficio come base della presunzione (fatto noto), sussistessero nell'atto allegato dall'Ufficio, contestando la plausibilità della relativa prova in sé,
- allegare e provare nuovi elementi del contesto incompatibili con il fatto noto della presunzione o con il suo risultato[269].

Ad esempio si suppone un accertamento presuntivo a carico di un minorenne od appena maggiorenne, il quale può contestare l'atto, con diverse strategie argomentative come sopra enunciato. Nel primo caso si potrebbe contestare che sia ragionevole attribuire al minorenne la provvista delle sue spese; nella seconda ipotesi, contestare che la prova della spesa non è stata raggiuta. Oppure nel terzo caso, allegando e provando fatti ulteriori, ad esempio documentando che la spesa non sussiste perché i beni od i servizi sono stati regalati (fatto incompatibile con il fatto noto), o documentando donazioni o redditi esenti con cui si è alimentata la spesa (fatto incompatibile con il fatto presunto). solo nell'ultima ipotesi, il contribuente eventualmente può allegare delle prove, ma in nessuno dei tre casi, il soggetto, propriamente assolve l'onere di una prova contraria in senso tecnico[270]. È stato certamente fatto un passo avanti rispetto alla formulazione normativa previgente, che si riferiva ai soli "redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta" e che precisava che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso dovessero risultare da "idonea documentazione"; è venuto meno il riferimento all'esigenza che le prove debbano risultare "da idonea documentazione"[271], ciò potrebbe

[268] MORINA S., MORINA T. *Il nuovo redditometro scopre le carte, in Pratica Fisc. e Prof., 2013.*

[269] MARCHESELLI A. *Strategie difensive del contribuente di fronte all'efficacia presuntiva dell''accertamento sintetico, in Corriere tributario, 2013*

[270] MARCHESELLI A. *Verso lo spesomentro: come valutare le difese del contribuente, in Rivista Giur. Trib., 2011.*

[271] BEGHIN M. *Profili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento "sintetico" e "sintetico redditometrico", in Rivista diritto trib. 2010.*

confermare la tesi secondo cui la prova contraria all'accertamento sintetico può essere fornita sia in via documentale che per presunzioni; non dovrebbero quindi essere escluse prove alternative, né eccezioni di fatto, ragionamenti e argomentazioni che si basano sulla "logica delle cose"; anche se, dal punto di vista pratico, la documentazione continuerà ad essere richiesta e a svolgere un ruolo decisivo[272]. Su quest'ultimo tema, la Dottrina[273] ha sollevato una critica circa la sussistenza di oneri impliciti di documentazione, gravanti ormai su ogni contribuente a prescindere dalle attività esercitate. Qualsiasi contribuente avrebbe l'onere di tenere i propri conti in modo da ricostruire i propri movimenti finanziari, anche quando non rientri tra i soggetti obbligati ad adempimenti contabili. Questa situazione, sembrerebbe creare una sorta di onere implicito, per cui ad ogni soggetto, sarebbe richiesto di tenere una contabilità, almeno finanziaria, per fornire entro i termini dell'accertamento, giustificazioni in merito al sostenimento delle proprie spese. La nuova norma dell'accertamento sintetico pur prevedendo che l'onere probatorio debba rimanere in capo all'Amministrazione Finanziaria di provare il sostenimento della spesa, rischia però, di tramutarsi in una previsione di inversione dell'onere della prova gravante sul contribuente. Con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 78/2010 il contribuente può fornire la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, dimostrando che il finanziamento delle spese determinate ai fini accertativi sia avvenuto con "redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile"[274]. Tale ampliamento del metodo di difesa del contribuente, è rilevante, in quanto si deve tenere in evidenza che con le norme procedimentali (modalità di accertamento) la legge attribuisce all'Ufficio il potere di valutare e determinare, tramite le spese, il reddito posseduto o prodotto (presupposto sostanziale del tributo). Quindi è fondamentale la necessità che sia attribuito al soggetto passivo la possibilità di dimostrare senza nessun limite che il presupposto sostanziale, cioè il reddito posseduto-prodotto nell'anno, contrariamente a quanto desumibile dalle spese, nel caso concreto

[272] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

[273] MULEO S., *Accertamento sintetico per spesa per investimenti patrimoniali e oneri impliciti di documentazione, in Corr. trib., 2011.*

[274] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010*

non si è manifestato in tutto od in parte, ovvero si è manifestato in un diverso periodo d'imposta e che quindi, era tassabile in tale anno; oppure che tale reddito non assume rilievo in base alla normativa vigente ai fini della formazione dell'imponibile. Se la norma procedimentale (metodo d'accertamento) ostacolasse la possibilità di prova contraria (o la rendesse diabolica) rischierebbe di divenire norma sostanziale e di trasformare il presupposto dell'IRPEF da reddito posseduto-prodotto in reddito speso o consumato[275].

In sostanza la prova contraria opponibile all'accertamento sintetico dovrà essere la più ampia possibile e potrà perciò consistere nella dimostrazione, non solo che le spese individuate dall'ufficio accertatore sono state sostenute grazie a redditi di anni precedenti, esenti, esclusi o soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ma anche che dette spese sono state sostenute da soggetti terzi, ovvero grazie a disinvestimenti patrimoniali, finanziamenti ricevuti, grazie a donazioni, eredità oppure con redditi conseguiti da altri componenti del nucleo familiare, ecc[276]. In merito a quest'ultimo caso è necessaria una precisazione, in quanto è stato stabilito che non è sufficiente provare, soprattutto nell'ipotesi di stretti rapporti familiari, che il pagamento sia stato effettuato da parte di questi ultimi, ma occorre dimostrare che il carico economico sia stato effettivamente sopportato da questi. Per cui, ai fini della prova contraria all'accertamento sintetico, non assume rilevo l'intestazione giuridica dei beni considerati, ma soltanto la loro disponibilità effettiva. Il fatto che tutte le spese possano essere valorizzate ai fini accertativi fa sorgere delle complicazioni; la prima riguarda il come gli uffici potranno individuare tutte le spese sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta, in quanto è possibile che vengano valorizzate le spese che emergono dall'analisi dei dati bancari e delle banche dati dell'amministrazione finanziaria (che consentono di verificare, per esempio, l'intervenuto acquisto di immobili, quote societarie, automezzi, ecc.)[277]. La seconda, concerne il rapporto con l'accertamento reddittometrico, infatti qualora l'ufficio faccia uso dell'accertamento sintetico e contesti ad esempio tramite l'ausilio dei dati bancari, un reddito pari alla totalità delle spese sostenute dal contribuente, non sarà possibile sovrapporre automaticamente (sommandone i risultati) detto accertamento

[275] PERRONE L. *L'accertamento sintetico ed il redditometro, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

[276] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*

[277] BEGHIN M. *Profili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento "sintetico" e "sintetico redditometrico", in Rivista diritto trib. 2010.*

all'accertamento reddittometrico. Ciò per evitare l'evidente duplicazione che si verificherebbe qualora le spese di mantenimento dei beni posseduti venissero accertate sia direttamente (mediante il sintetico "puro") sia indirettamente (mediante il redditometro)[278]. Una recente sentenza della Corte di Cassazione[279] indica il corretto riparto dell'onere della prova fra Amministrazione finanziaria e contribuente nella procedura di accertamento standardizzato: *"una volta applicati i parametri presuntivi personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente ed avere soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest'ultimo in sede amministrativa, il potere impositivo dell'Ufficio non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente. Per converso, incombe sul contribuente, il quale intenda ulteriormente contestare l'accertamento, promuovere il riesame dell'atto in sede giurisdizionale, sulla base di specifiche allegazioni e fornendo una ulteriore controprova alle presunzioni desunte dai parametri applicati dall'Amministrazione"*. Il contribuente ha l'onere di giustificare in sede procedimentale ed allegare in sede processuale, le modalità di sostenimento delle spese nonché l'onere di fornire la prova della veridicità della stessa. Viceversa in caso di mancata o incompleta risposta da parte dello stesso contribuente agli inviti a comparire da parte degli Uffici, il soggetto passivo dovrà soggiacere alle preclusioni procedimentali e processuali[280]. In conclusione, il contribuente può, dimostrare "il diverso ammontare delle spese che l'Ufficio gli ha attribuito; cosa che in passato era sempre stata esclusa, dato che la capacità presuntiva degli elementi presi alla base dell'accertamento sintetico, non poteva essere messa in discussione né dal contribuente, che non poteva opporre i "dati reali" ai calcoli risultanti dai coefficienti e moltiplicatori, e nemmeno dal giudice tributario[281]. L'onere della prova sulla esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria incombe sull'Ufficio accertatore (che può valersi anche di presunzioni) con l'obbligo, però, da parte sua, di valutare la "situazione concreta del contribuente" verificato o accertato e di confutare la validità delle prove o delle argomentazioni da questi addotte per confermare i dati dichiarati.

---

[278] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*

[279] *Corte di Cassazione, 20 marzo 2013, n. 6929.*

[280] MULEO S., *Accertamento sintetico per spesa per investimenti patrimoniali e oneri impliciti di documentazione, in Corr. trib., 2011.*

[281] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

4.3 Il contraddittorio obbligatorio secondo il D.L. n. 78/2010

Negli anni passati la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo, aveva la connotazione e la finalità di una mera collaborazione, ossia l'Ufficio aveva la facoltà di invitare il contribuente e quest'ultimo aveva l'obbligo di fornire le indicazioni richieste. Tale contatto tra amministrazione e contribuente era visto dal legislatore come forma di sussidio all'attività dell'Amministrazione Finanziaria, più che come chance difensiva del contribuente[282], anche la dottrina[283] era concorde nel ritenere che questa forma di partecipazione del contribuente, fosse instaurata in funzione dell'interesse del Fisco. Nel procedimento di accertamento, il contribuente assume un nuovo ruolo grazie alla riforma degli anni '70; il Fisco utilizzava coefficienti, parametri e criteri statistico-matematici che lo guidavano nell'iter argomentativo della determinazione del reddito del contribuente, questa metodologia ha giustificato una nuova forma di partecipazione del contribuente dovuta al meccanismo fortemente opinabile in quanto si distaccava dalle certezze dei dati contabili e quindi doveva essere consentito anche al contribuente di concorrere in contraddittorio con l'Amministrazione per la migliore determinazione del reddito. Nasce da questa logica la "richiesta di chiarimenti" obbligatoria a pena di nullità, prevista dall'articolo 2 della legge n. 17/1985 per procedere all'accertamento in base a coefficienti, che la dottrina[284] ha riconosciuto come il primo caso di partecipazione del privato non in funzione di collaborazione, ma in funzione di contraddittorio, cioè per difendere i propri interessi e diritti. Il passaggio dalla partecipazione collaborativa a quella difensiva inizia ad avvenire nel corso degli anni '90, come ad esempio tra le più significative forme di partecipazione del contribuente vi è la richiesta di chiarimenti nel caso di accertamenti, basati sui coefficienti presuntivi introdotta a seguito delle modifiche avvenute con l'art. 62 quater del DL 30 agosto 1993, n. 331, al regime forfetario. Anche in ambito della disciplina dell'accertamento sintetico (art 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) sorgono le prime forme di

[282] FANTOZZI A. *Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Rivista Dir. Trib., 2011.*

[283] DI PIETRO A. *Il contribuente nell'accertamento delle imposte sui redditi: dalla collaborazione al contraddittorio, in evoluzione dell'ordinamento tributario italiano, Padova, 2000.*

[284] SALVINI L. *La "nuova" partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del contribuente ed oltre), in Rivista Dir. Trib., 2000.*

partecipazione, il contraddittorio inizia a diventare occasione difensiva del contribuente, specialmente contro gli accertamenti fondati su elementi presuntivi, che come tali, sono a rischio di errore più elevato per l'Amministrazione[285].
L'art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973 della previgente disciplina, recitava quanto segue:

"Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"

In sostanza, prevedeva la semplice facoltà per l'Ufficio di richiedere al contribuente, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento fondato su metodologie sintetiche, dati ed informazioni necessarie a rendere più precisa la ricostruzione del reddito. A tale richiesta non era necessario far seguire la procedura del contraddittorio per l'accertamento con adesione, essendo anche legittima la diretta emissione dell'avviso di accertamento subito dopo la valutazione della documentazione richiesta; in questo caso l'instaurazione del contraddittorio per l'Ufficio era una mera opzione procedimentale[286], utile in quei casi in cui lo strumento presuntivo di accertamento non consentiva di adeguare sufficientemente il reddito alla situazione specifica del contribuente. Il legislatore riconosceva però al contribuente la facoltà di dimostrare, di sua spontanea volontà, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, specificando che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso dovevano risultare da "idonea documentazione"[287].

[285] FANTOZZI A. *Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Rivista Dir. Trib., 2011.*
[286] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest, 2013.*
[287] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010*

Nell'accertamento sintetico quindi ed in particolare, in quello "da redditometro", non era previsto il contraddittorio anticipato, anche se esso sarebbe dovuto essere obbligatorio, soprattutto avendo riguardo da un lato allo Statuto dei diritti del contribuente[288] e dall'altro, a quel "confronto anticipato" (tra Amministrazione e contribuente) che si trovava nell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 218/1997 il quale affermava che può essere oggetto di accertamento con adesione *"anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto"* e nel comma 6 dell'art. 38 (richiamato dall'art. 4 D.M. 10/09/1992), dove si prevedeva che *"il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento,"* le ragioni della divergenza tra reddito dichiarato e reddito presunto[289]; l'Agenzia delle Entrate infatti aveva accentuato la rilevanza procedimentale del contraddittorio nella formazione dell'avviso conseguente ad un accertamento di tipo sintetico, e nella circolare del 9 agosto 2007, n.49/E manifestava la necessità di inviare preventivamente una comunicazione informativa al contribuente e di convocarlo per ricevere tutte le informazioni necessarie non acquisibili attraverso gli strumenti informatici di cui l'Amministrazione finanziaria disponeva.

La giurisprudenza di legittimità[290], a sua volta, riteneva che, in presenza di metodologie presuntive, il contraddittorio preventivo sarebbe dovuto essere sempre indispensabile, dato che le stesse erano legittime solo se si riferivano alla situazione "specifica" di ogni contribuente. Le banche-dati offrono numerose informazioni, ma i risultati che esse esprimono costituiscono, spesso, la rappresentazione dell'assetto puramente formale della fattispecie, non di quello sostanziale come ad esempio le indicazioni dei soggetti che hanno preso parte al fatto economico. Per questo motivo tali dati devono essere volta per volta ripuliti, scremati e adattati alla situazione che si sta esaminando[291].

---

[288] *Art. 10, co. 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212 per cui "i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione (...)" e art. 12, co. 7 della stessa legge, per cui "nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente" l'avviso di accertamento non può essere emanato prima di 60 giorni della consegna del P.V.C. "salvo casi di particolare e motivata urgenza".*

[289] *In entrambi i casi, si tratta, però, di una facoltà e non di un obbligo, per cui solo "se ritenuto opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in Ufficio" (cfr. C.A.E. 7 agosto 2007, n. 49/E).*

[290] *Corte di Cassazione, 7 febbraio 2008, n.2816; 22 febbraio 2008, n. 4624; e quale espressione di un principio generale Corte di Cassazione 15 dicembre 2003, n. 19163.*

[291] BEGHIN M. *Metodi di accertamento, status sociale e determinazione sintetica del reddito complessivo Irpef: i "bamboccioni" nella morsa del redditometro, in Rivista Dir. Trib., 2011.*

L'attività istruttoria dovrebbe essere più approfondita, ed il contraddittorio dovrebbe perciò anticipare la formazione dell'atto di accertamento, perché alla facoltà del contribuente di intervenire, non si contrappone una mera facoltà dell'ufficio di notiziarlo, bensì un vero e proprio obbligo il cui adempimento costituisce condizione di legittimità dell'avviso di accertamento[292]; infatti un provvedimento formato soltanto sulla base delle informazioni ottenute dall'Anagrafe tributaria rischia di essere superficiale[293]. In particolare non molti anni fa, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite[294] ha rilevato, che il contraddittorio preventivo costituisce *"elemento essenziale e imprescindibile, anche in assenza di una espressa previsione normativa, del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa";* e la Corte di Giustizia europea considera il contraddittorio una modalità di attuazione del diritto di difesa, affermando che *"i destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione"*[295]. In realtà, un tale obbligo dovrebbe sussistere anche in assenza di una espressa previsione normativa infatti la Cassazione[296] è giunta alla conclusione che la mancanza di contraddittorio non può che determinare la nullità dell'avviso di accertamento, in quanto sussiste la necessità di esperire il preventivo contraddittorio per adeguare la elaborazione statistica degli standard considerati dal Decreto Ministeriale del 1992 alla concreta realtà economica del contribuente.

Al di là di questi orientamenti rassicuranti, manca, però, una disposizione legislativa che garantisca al cittadino-contribuente di poter accedere al "contradditorio" prima che l'Ufficio emetta un avviso di accertamento utilizzando il metodo sintetico[297].

---

[292] TOSI L. *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, 1999.

[293] BEGHIN M. *Qualche sottolineatura a proposito di accertamenti sintetici e sintetico-reddittometrici, in NEΩTEPA, 2013.*

[294] *Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenze 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638.*

[295] *Corte di Giustizia, Sentenza 18 dicembre 2008, C349/07; nella quale si legge, altresì, che "la regola, secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizioni di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata, ha lo scopo di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso": quindi di migliorare la qualità dell'accertamento e meglio definire la pretesa.*

[296] *Corte di Cassazione, 17 giugno 2011, n. 13289.*

[297] LUNELLI R. *Redditometro: uno strumento "astrattamente" idoneo ma "praticamente" inadeguato ad individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, in NEΩTEPA, 2010.*

Con la recente riforma introdotta dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010, è stato previsto il seguente comma 7 del nuovo art. 38, che recita quanto segue:

"L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218."

Con l'accertamento sintetico attuale c'è il definitivo riconoscimento del contraddittorio anticipato, in linea con l'orientamento della giurisprudenza formatosi in materia di parametri e studi di settore, oltre che l'esigenza di non applicare in modo automatizzato l'accertamento sintetico[298]. Il nuovo comma 7 dell'art. 38, ha superato tutte le precedenti discussioni[299] in tema di "contraddittorio anticipato", avendo previsto:

- non solo l'obbligo dell'Ufficio, prima di notificare un accertamento fondato sulla determinazione sintetica del reddito, di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti;
- ma anche l'obbligo di avviare il procedimento di accertamento con adesione: quale espressione del "giusto procedimento amministrativo", da attuare, in particolare, nel caso di accertamenti da redditometro che si fondano su stime e dati statistici, che come tutti gli accertamenti c.d. "standardizzati devono essere adeguati alla concreta realtà del contribuente.

Le nuove norme del 2010 sull'accertamento sintetico trovano applicazione anche ai vecchi accertamenti anteriori all'anno di imposta 2009, in coerenza con gli obblighi di lealtà, trasparenza, buona fede, collaborazione sanciti dallo Statuto del contribuente.
Se manca il contraddittorio, quindi, il contribuente potrà eccepire, in sede di giudizio, la nullità dell'avviso di accertamento (per la violazione di tale principio), ma anche per la disparità di trattamento tra contribuenti sottoposti ad accertamento in base alla disciplina in vigore fino al periodo di imposta 2008 e contribuenti soggetti alla nuova

[298] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*
[299] PERRONE L. *Il redditometro verso accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell'invito all'adesione), in Diritto e pratica Trib, 2011.*

disciplina che prevede l'obbligo di consentire al contribuente di svolgere le proprie difese prima della emissione dell'avviso di accertamento[300].

Sia il primo che il secondo invito, hanno la finalità di instaurare un confronto con il contribuente sottoposto a verifica fiscale, al fine di definire l'eventuale pretesa tributaria dell'erario; in particolare il primo invito è volto principalmente all'acquisizione di dati, notizie ed informazioni che possano rilevare al fine della corretta formulazione dell'avviso di accertamento, diversamente il secondo tipo di invito è quello finalizzato alla definizione di un accertamento con adesione, quindi in questo caso le parti che si accorgono di avere reciproche ragioni e di non avere interesse ad arrivare al contenzioso, siglano un accordo che definisce la pretesa tributaria dell'erario[301]; l'espressa previsione dell'obbligo di attivare la procedura per l'accertamento con adesione, induce a pensare che anche la violazione di tale adempimento determini la nullità della procedura[302].

Il contraddittorio quindi, da un lato, deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa e, dall'altro, esso è il mezzo più efficace per consentire un necessario adeguamento della elaborazione parametrica alla concreta realtà reddituale oggetto dell'accertamento nei confronti di un singolo contribuente, e cioè alla sua capacità contributiva[303]; infatti posto che gli uffici hanno la possibilità di emettere avvisi di accertamento sulla base di tutte le spese sostenute dal contribuente durante l'anno, al fine di svolgere una ricostruzione ragionevole è essenziale acquisire preventivamente informazioni dal contribuente stesso, in quanto unico soggetto in grado di fornire precisazioni sulle concrete modalità tramite le quali dette spese sono state finanziate. Risulta quindi particolarmente utile l'attuazione del contraddittorio, in quanto è uno strumento essenziale di adeguamento alle supposizioni fatte volta per volta dagli Uffici sulla realtà del contribuente, basandosi sui dati di spesa nel caso di accertamento sintetico in senso stretto, oppure fondandosi sugli indici indicativi di capacità contributiva nel caso

[300] LUNELLI R. *Il nuovo redditometro: Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

[301] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest, 2013.*

[302] MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, 2010.*

[303] MARONGIU G. *Diritto al contraddittorio e Statuto del contribuente, in Diritto e Pratica Trib., 2012.*

dell'accertamento sintetico da redditometro[304]. Al contraddittorio anticipato viene perciò assegnato il delicato ruolo di controbilanciare la estrema rigidità del meccanismo alla base del novellato art. 38 e la scarsa affidabilità dei risultati ottenibili limitandosi a presumere che tutte le spese sostenute nell'anno siano state finanziate grazie a redditi conseguiti nel medesimo anno[305]. Il contraddittorio diventa, quindi, momento centrale ed essenziale del procedimento di imposizione, situazione in cui l'Ufficio ed il contribuente si confrontano valutando gli elementi essenziali per la corretta ricostruzione sintetica del reddito. In pratica l'Ufficio potrà chiedere informazioni e precisazioni sulle spese di qualsiasi genere, direttamente reperite, o sugli elementi indicativi di capacità contributiva, elaborati nel decreto ministeriale, ed il contribuente potrà, senza limiti, fornire tutte le argomentazioni e le prove idonee a smentire l'esistenza e la rilevanza del fatto indice e/o del nesso tra spesa e reddito posseduto, prodotto nel periodo d'imposta[306]. Il procedimento accertativo, può quindi assumere diverse dinamiche in base al comportamento adottato dall'Amministrazione finanziaria o dal contribuente durante la fase istruttoria. Richiamando la norma, nel comma 7 dell'art. 38 viene specificato in modo chiaro, l'obbligo dell'Ufficio ad attivare il contraddittorio anticipato; quindi nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria notifichi ad un contribuente un accertamento in seguito ad un'istruttoria caratterizzata dal mancato invito al contraddittorio, tale atto sarà nullo[307]. La necessità di estendere all'accertamento sintetico basato sul redditometro tutte le garanzie riconosciute ai soggetti destinatari di accertamenti standardizzati, porta quindi a ritenere che il difetto, anche parziale, del contraddittorio deve essere considerato motivo di nullità dell'avviso di accertamento[308]. Infatti se così non fosse, gli uffici potrebbero omettere l'attivazione del contraddittorio senza alcuna conseguenza, contrastando anche i principi dettati dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente il quale sancisce che, *"i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della*

[304] MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, 2010.*

[305] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*

[306] PERRONE L. *Il redditometro verso accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell'invito all'adesione), in Diritto e pratica Trib, 2011.*

[307] FANTOZZI A. *Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Rivista Dir. Tri., 2011.*

[308] PERRONE L. *Il redditometro verso accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell'invito all'adesione), in Diritto e pratica Trib, 2011.*

collaborazione e della buona fede"; il diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare e chiarire in modo efficace, la propria situazione durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi[309]. Esistono alcune soluzioni intermedie meno rigorose sugli effetti dell'omissione del contraddittorio, sull'atto di accertamento. La prima riguarda il caso in cui l'Ufficio adotti un comportamento di equa valutazione, il quale una volta considerate le caratteristiche della situazione concreta, può decidere se sia necessario attivare il contraddittorio, potendo ometterlo, nel caso di valutazione negativa. La seconda soluzione, incentra l'attenzione dal dato formale dell'attuazione del contraddittorio, e della sua motivazione nel caso della sua omissione, a quello sostanziale, nel caso in cui il contribuente dimostri che tale omissione abbia leso le sue esigenze difensive; in sostanza egli potrebbe ottenere l'annullamento per omesso contraddittorio quale vizio formale, solo quando dimostri che tale omissione, gli abbia impedito di svolgere delle difese essenziali. Queste eccezioni però, se determinassero l'annullamento dell'accertamento indipendentemente dal vizio del contraddittorio, esso non avrebbe più rilevanza autonoma sulla validità dell'atto[310].

Qualora l'ufficio attivi il contraddittorio anticipato ed il contribuente non dia seguito all'invito (o vi dia seguito solo in modo parziale), si deve ritenere che a quest'ultimo non sia preclusa, nell'eventuale fase contenziosa, la possibilità di proporre e valorizzare argomenti, dati e documenti non illustrati in precedenza. Ciò non solo perché nella fase del contraddittorio anticipato non è imposto al contribuente di munirsi di un difensore tecnico, ma anche perché nell'art. 38 non si rinviene alcuna ipotesi decadenziale e risponde ad un principio generale che le ipotesi di decadenza debbano essere previste per legge[311]. Vanno considerate anche le conseguenze sul piano processuale, infatti come affermato dalla Cassazione per gli studi di settore, è da ritenere che l'esito del contraddittorio e della precedente partecipazione del contribuente a fornire dati e notizie non condizioni la impugnabilità dell'accertamento davanti al giudice tributario, al quale il contribuente potrà proporre ogni prova e eccezione che ritenga utile alla sua difesa,

[309] NARDELLI M. *Il contraddittorio formale e le contraddizioni sostanziali, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

[310] MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, 2010.*

[311] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*

senza per ciò risultare vincolato alle eccezioni sollevate precedentemente. Così come il contribuente potrà proporre ogni prova ed eccezione nel processo tributario anche quando non si è presentato al contraddittorio e al precedente invito a fornire dati e notizie, restando inerte[312]. Per quanto riguarda l'inutilizzabilità in giudizio di fatti e documenti non prodotti, sono sorte delle perplessità nella Dottrina, relative alla regola contenuta, nell'art. 32, quarto e quito comma del D.P.R. 600/1973, la quale altererebbe la condizione di parità fra le parti nel giudizio, non prevedendo analoghi vincoli a carico dell'Amministrazione la quale può supportare la pretesa fatta valere con l'accertamento impugnato con prove non indicate nell'atto[313], considerando inoltre che l'Ufficio ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti indice basati su contenuti induttivi derivanti da parametri di vario genere, per la ricostruzione sintetica del reddito, mentre sul contribuente grava la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile[314]. L'interpretazione dell'inutilizzabilità non appare condivisibile, perché in contrasto con i principi costituzionali a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo, sia con la ratio del contraddittorio. Infatti quest'ultimo, quando assume il carattere di garanzia, risponde a una facoltà del contribuente di anticipare le difese la cui sede naturale è il giudizio; facoltà che se è veramente tale non può essere limitata o condizionata dalla prospettiva di incorrere in decadenza, se non esercitata; quindi in occasione di un contraddittorio garantito l'interesse dell'Amministrazione e del contribuente si pongono su di un piano di parità, e non vi è una parte che prevale sull'altra. L'inutilizzabilità dei fatti e documenti non prodotti pertanto, va circoscritta ai soli casi in cui l'Amministrazione Finanziaria richieda una esibizione documentale circostanziata e specifica, ovvero di documenti precisi e ben individuati, non potendo trattarsi di sottrazione quando l'Ufficio si limita alla generica richiesta di tutta la

[312] DEOTTO D. *Contraddittorio d'obbligo nel sintetico, in il Sole24Ore, 2011.*

[313] RAGUCCI G. *Il "nuovo" accertamento sintetico tra principio del contraddittorio e garanzie del giusto processo, Corriere Trib., 2010.*

[314] MARCHESELLI A. *Tendenze attuali in tema di accertamenti tributari fondati su presunzioni (accertamenti sintetici, accertamenti bancari e coefficienti presuntivi in particolare), in Diritto Prat. Trib., 2008.*

documentazione utile per l'accertamento[315]; se cos' non fosse si precluderebbe di fatto l'utilizzo in giudizio di qualsiasi documento non mostrato in sede endoprocedimentale[316]. Nelle richiesta circostanziata deve essere dato uno specifico avvertimento al contribuente da parte dell'Ufficio di una conseguenza sanzionatoria derivante dal rifiuto opposto alle richieste di esibizione[317].

Un'ulteriore ipotesi da valutare è quella nel caso in cui l'ufficio attivi il contraddittorio anticipato ed il contribuente risponda all'invito, e si presenti di persona o per mezzo di un suo rappresentante per fornire elementi a sostegno della infondatezza del maggior reddito determinato sinteticamente, a tale proposito l'ufficio deve indicare nell'invito gli elementi e le circostanze rilevanti[318]. In questa prima fase del contraddittorio il contribuente potrà dimostrare:

- l'errata imputazione della spesa ritenuta certa, o l'inesattezza delle informazione in possesso dell'ufficio mediante l'esibizione di prove certe e dirette, basate su idonea documentazione;
- la mancata disponibilità del bene al quale sono riconducibili le spese di mantenimento in base a fatti, situazioni e circostanze supportate anche indirettamente da documentazione dalla quale si possa riscontrare l'inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa o la diversa imputazione della stessa ad esempio ad esempio l'inagibilità dell'immobile relativamente alla quantificazione delle spese di acqua, condominio e manutenzione ordinaria;
- la formazione della provvista e dell'utilizzo della stessa, per effettuare gli specifici investimenti sostenuti nell'anno; l'Agenzia delle Entrate sembra essersi uniformata all'orientamento della Suprema Corte[319] la quale sostiene che il contribuente non potrebbe pertanto limitarsi a dimostrare il possesso di risorse finanziarie legittimamente non dichiarate, ma dovrebbe anche fornire la prova

[315] LUPI R. *Genericità della richiesta istruttoria ed esibizione successiva dei documenti, in Dialoghi Trib., 2011.*

[316] CORRADO L. R. *Preclusioni probatorie per l'atteggiamento non collaborativo del contribuente durante l'indagine fiscale, in Rivista Dir. Trib., 2012.*

[317] TUNDO F. *Documenti non esibiti a richiesta: preclusioni probatorie e garanzie del contribuente, in Corriere Trib., 2013.*

[318] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*

[319] *Corte di Cassazione, 20 marzo 2009, n. 6813.*

che le spese sono state effettuate proprio utilizzando tali risorse[320]. Non sono mancate delle sentenze in merito che si sono espresse in senso contrario, come ad esempio quella della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza[321] la quale ha affermato che può essere legittimamente opposta, per vincere la presunzione reddittometrica, anche la somma del reddito dichiarato integrata con redditi esenti e con disinvestimenti che hanno portato una disponibilità di liquidità, mentre non può essere accolta la pretesa dell'Ufficio che richiede anche l'ulteriore prova, di come la somma disinvestita sia stata utilizzata. In sostanza l'onere della prova che ricade sul contribuente è solo quello di dimostrare l'esistenza di un reddito adeguato o di una provvista patrimoniale utile a giustificare l'effettuazione di un investimento o il mantenimento di un dato bene-indice;

- la quota di risparmio effettivamente formatasi nell'anno[322].

Qualora l'ufficio condivida tali elementi ed archivi la posizione, non si pongono ulteriori problemi, in quanto in seguito allo svolgimento del contraddittorio è emersa l'insussistenza delle condizioni per procedere ad un accertamento in base al modello sintetico o reddittometrico a causa, ad esempio, del fatto che il reddito complessivo accertabile non eccede di almeno un quinto quello dichiarato[323].

La norma articola il contraddittorio su un doppio livello, quello della fase istruttoria appena esaminata e quello relativo all'invito a comparire nel procedimento di adesione che deve essere eventualmente avviato, qualora il contraddittorio non abbia avuto un esito positivo per il contribuente[324]. L'ufficio dovrà quindi notificare un nuovo invito al contraddittorio, quantificando il reddito accertabile e le maggiori imposte dovute, indicando i motivi a quanto emerso nella precedente istruttoria e formulando la proposta di adesione al contenuto dell'invito; durante questa fase il contribuente potrà fornire ulteriore documentazione e nuove motivazioni[325]. Nel caso in cui il

[320] PINO C. *L'accertamento sintetico e il nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2010.*

[321] *CTP Vicenza, 16 ottobre 2012, n. 115.*

[322] FERRANTI G. *La rilevanza del contraddittorio per l'applicazione del nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2013.*

[323] TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest , 2013.*

[324] BASILAVECCHIA M. *Metodi di accertamento e capacità contributiva, in Rassegna Trib., 2012.*

[325] FERRANTI G. *La rilevanza del contraddittorio per l'applicazione del nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2013.*

contribuente e l'Amministrazione Finanziaria si accordassero per un avviso di accertamento con adesione, la sanzione applicabile sarebbe diminuita ad 1/3 del minimo previsto; i due livelli non possono essere accorpati in un'unica fase, ne interscambiati, ed il contribuente potrà decidere di non partecipare ad entrambe le fasi o di partecipare ad una sola, alla prima o alla seconda. La mancata partecipazione alla prima fase, non esonera l'Ufficio dall'attivare la seconda fase, ossia il procedimento di accertamento con adesione, nel quale il contribuente fornendo ulteriori elementi, potrebbe beneficiare di una modifica della pretesa e della riduzione delle sanzioni.

La questione assume rilevanza qualora il procedimento appena esaminato, non si concluda con la definizione dell'accertamento, ma con un avviso di rettifica che confermi totalmente o parzialmente le ipotesi accertative iniziali dell'Ufficio[326]. L'Amministrazione Finanziaria nella motivazione dell'atto di accertamento sintetico notificato dopo gli inviti a comparire, qualora si sia tenuto il contraddittorio, deve esporre le ragioni per le quali nonostante il confronto con il contribuente e le deduzioni da questo fornite, ritenga che gli indici di spesa riferiti al soggetto, dimostrino in maniera univoca, concordante e precisa l'esistenza di un reddito complessivo superiore a quello dichiarato e perciò tale da confermare la rettifica sintetica; qualora nell'atto impositivo l'Ufficio non esponga le ragioni suddette, tale atto risulta illegittimo per carenza di motivazione[327]. L'obbligo di valutazione implica il dovere da parte dell'Ufficio, di indicare nell'ambito della motivazione dell'atto impositivo, se e in quale misura le indicazioni del contribuente hanno inciso sulla decisione adottata, ovvero le ragioni per le quali sono risultate irrilevanti[328]. Se così non fosse, il contraddittorio difensivo, sarebbe totalmente svuotato di significato poiché gli uffici avrebbero la possibilità di respingere qualunque argomentazione, anche in modo pretestuoso e senza curarsi di affrontare ed approfondire gli elementi proposti dal contribuente[329]; in quanto non avrebbe alcun senso che la partecipazione del soggetto passivo venisse disciplinata dalla norma in modo rigoroso e rafforzato, se poi l'Amministrazione ignorasse del tutto

[326] TUNDO F. *Nullo l'atto di accertamento non motivato sulle deduzioni prodotte dal contribuente in contraddittorio, in Corriere Trib., 2013.*

[327] FANTOZZI A. *Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Rivista Dir. Tri., 2011.*

[328] TUNDO F. *Nullo l'atto di accertamento non motivato sulle deduzioni prodotte dal contribuente in contraddittorio, in Corriere Trib., 2013.*

[329] BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010.*

le osservazioni del soggetto, senza alcuna ripercussione sulla validità dell'accertamento[330].

Nell'ipotesi in cui, il contribuente sia rimasto inerte e quindi il contraddittorio non sia stato attivato, l'Ufficio, si limiterà a giustificare la gravità delle presunzioni derivanti dagli indici di spesa come conseguenza della mancata partecipazione del soggetto passivo al contraddittorio[331].

Nel caso di esito negativo dell'invito a comparire, o nell'ipotesi in cui il contribuente preferisca riservare direttamente alla fase processuale l'allegazione di fatti costituenti la prova contraria, la motivazione dell'atto di accertamento non dovrà essere più superficiale o sommaria, sfruttando proprio il silenzio del contribuente. La nuova disciplina dell'accertamento sintetico, come menzionato in precedenza, non contiene alcun accenno a preclusioni, ne di carattere giuridico, ne per quanto riguarda ai fatti ed alla loro documentazione, inoltre non presenta nemmeno una previsione "parasanzionatoria" alla quale non si può fare ricorso con maggiore rigidità nei confronti dei contribuenti non collaborativi[332]. Quindi il contenuto minimo della motivazione deve essere sempre piuttosto ampio, e la soglia di sufficienza della stessa non dovrebbe abbassarsi nemmeno nel caso in cui il contribuente non fornisca elementi di prova contraria; in tal caso nell'atto saranno indicati solo gli elementi probatori acquisiti dall'Ufficio, senza dover tenere controbattere alle controdeduzioni non fornite dal contribuente. Le semplificazioni apportate a tale metodologia derivanti dal nuovo testo normativo, sembra debbano conferire una maggiore precisione e chiarezza, sia nell'acquisizione dei dati, che sulla valutazione degli stessi; questa esigenza sembrerebbe essenziale in quanto questa tipologia di atto impositivo dovrebbe essere motivato con più rigore[333]. La motivazione quindi, deve essere un discorso che valutato in base ai canoni della logica e della ragionevolezza, rende la decisione condivisibile; un requisito essenziale è pertanto la "comprensibilità". Il destinatario dell'avviso di

---

[330] MARCHESELLI A. *Contraddittorio e procedimento tributario, un passo indietro e due avanti, in Corriere Trib., 2011.*

[331] ANDREANI G., FERRARA G. *La prova contraria nel nuovo accertamento sintetico, in Corriere Trib., 2013.*

[332] BASILAVECCHIA M. *Il nuovo accertamento sintetico impone maggiore rigore nella motivazione dell'atto, in Corriere Trib., 2013.*

[333] MULEO S., *Accertamento sintetico per spesa per investimenti patrimoniali e oneri impliciti di documentazione, in Corr. trib., 2011.*

accertamento devi comprendere com'è avvenuta l'acquisizione dei dati e come essi sono stati valutati, se contano le spese complessivamente intese, ovvero se si sta applicando il redditometro[334]. Oggi la materia imponibile, può essere ricavata più facilmente rispetto al passato, senza distinzioni tra spese per incrementi patrimoniali, di investimento e spese complessive, senza distribuzioni dell'imponibile accertato tra più periodi d'imposta quindi occorrerà grande rigore, in particolare nel dimostrare come la ricostruzione delle disponibilità di risorse nei vari periodi d'imposta sarà effettuata, con riguardo anche alla valutazione delle influenza di rapporti patrimoniali tra familiari che spesso sono privi di documentazione probatoria. L'accertamento sintetico è infatti un metodo che per definizione può incidere sulla privacy del contribuente, soprattutto quando i dati iniziali derivano da richieste esplorative, in cui i soggetti vengono catalogati in base alle proprie abitudini, ad esempio culturali, sportive, sanitarie e a volte religiose[335].

4.4 Utilizzo dei dati bancari e tutela della privacy

Le indagini finanziarie sono delle attività svolte dai verificatori facenti capo all'Agenzia delle Entrate dirette all'acquisizione e all'utilizzo di dati, notizie e documenti che risultino da "rapporti" siano essi continuativi o sporadici intrattenuti dai contribuenti con Banche, Posta o operatori finanziari in generale.

L'accertamento tributario che ne potrebbe derivare potrebbe essere analitico, induttivo o sintetico, ed essere emesso nei confronti di qualsiasi soggetto passivo d'imposta[336]. Prima di tutto riguardo ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili come le imprese individuali o societarie, professionisti o artisti od enti; ma anche nei confronti di soggetti "possessori" di redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente o autonomo non determinato su base contabile o, ancora, di redditi diversi come ad esempio i

[334] MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, 2010.*

[335] BASILAVECCHIA M. *Il nuovo accertamento sintetico impone maggiore rigore nella motivazione dell'atto, in Corriere Trib., 2013.*

[336] CAPOLUPO S. *Ampliata l'area delle indagini finanziarie, in Corriere Trib., 2010.*

"privati" o gli Enti non commerciali[337]. Con la Legge del 30 dicembre 1991, n. 413 (cd. Finanziaria per il 1992) si assisteva a una vera e propria svolta, in quanto all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza veniva data la facoltà di richiedere alle Banche e alla Posta una serie di informazioni sui conti intrattenuti con la clientela anche in assenza di indizi di comportamenti illegittimi. Le informazioni richieste, confluivano nell'archivio dei rapporti finanziari; in conseguenza di tali informazioni era possibile richiedere il dettaglio di tutte le movimentazioni direttamente ai singoli operatori, presso i quali il contribuente da sottoporre al controllo risultava registrato[338]. Una prima espansione del raggio d'azione di tali indagini svolte in capo al contribuente, è avvenuta con la Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 riguardante la finanziaria del 2005[339]. Con tale legge, viene ampliato l'oggetto delle indagini finanziarie, prendendo in considerazione non solo le movimentazioni dei conti correnti, ma qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, compresi i servizi prestati; viene estesa la platea dei soggetti destinatari delle richieste di informazioni sui rapporti finanziari con i contribuenti, non più riguardanti solo le Banche e la Posta, ma qualsiasi "operatore finanziario", oltre che estesa l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione legale sui prelevamenti (o riscossioni); vengono ridotti i termini entro i quali i soggetti a cui sono state richieste le informazioni, debbono fornire le risposte. Viene inoltre modificata la modalità da cartacea a telematica, di inoltro delle richieste e di invio delle risposte, ma soprattutto l'indagine finanziaria viene considerata uno strumento "normale" per l'accertamento delle imposte (dirette e indirette), rendendone l'adozione sempre più diffusa, frequente ed incisiva[340]. Un ulteriore intervento espansivo, è stato introdotto dal Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 il quale ha introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari di inviare periodicamente all'Anagrafe Tributaria i saldi delle movimentazioni risultanti da ciascun rapporto intrattenuto con i propri clienti, oltre che ogni informazione relativa a tali rapporti, utile ai fini dei controlli fiscali. Il 25 marzo 2013 l'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento con il quale sono stati resi noti i termini della nuova comunicazione delle informazioni.

[337] LUNELLI R. *Indagini finanziarie ed accertamento tributario, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2012.*

[338] IORIO A., AMBROSI L. *Limiti all'utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari per tutelare il diritto alla "privacy", in Corriere Trib., 2013.*

[339] DAMIANI M. *Indagini bancarie a regime (sempre più) allargato, ma alcune questioni restano aperte, Corriere Trib., 2011.*

[340] LUNELLI R. *Indagini finanziarie ed accertamento tributario, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2012.*

Secondo quanto previsto, gli operatori finanziari, sono obbligati ad informare l'Anagrafe Tributaria oltre che dei dati identificativi del rapporto, anche dei relativi saldi con distinzione di quello iniziale e finale, delle eventuali aperture e chiusure dei conti correnti o delle gestioni patrimoniali e di tutte le movimentazioni distinte tra dare ed avere conteggiate su base annua, con riguardo non solo ai conti correnti ordinari, ma anche a quelli di deposito, di titoli e obbligazioni. Tale situazione quindi, risulta dettagliata e precisa indicando tutti i rapporti che il contribuente ha intrattenuto con gli intermediari finanziari[341].

Nel caso in cui, il contribuente venga sottoposto ad una ricostruzione sintetica del reddito, gli elementi finanziari consentirebbero di adattare i valori desunti dall'applicazione meccanica di medie statistiche e parametri, alla situazione concreta del singolo soggetto passivo. L'applicazione del redditometro, induce ad una stima delle spese per sua natura, approssimativa, che potrebbe rivelarsi non idonea a rappresentare la capacità reddituale del soggetto sottoposto a verifica. Risulta essenziale cercare di ridurre il più possibile l'incertezza e la discrezionalità propria dei metodi statistici e presuntivi, in quest'ottica quindi, le indagini finanziarie si presentano come strumento utile sia per verificare, in concreto, la maggiore disponibilità reddituale segnalata dai vari indicatori, sia per assolvere l'onere probatorio incombente sull'Amministrazione in caso di utilizzo di presunzioni semplici, specie se prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza[342]. Allo stesso modo, il contribuente nel sistema del "nuovo" redditometro, potrà provare che l'incremento patrimoniale, non sia da intendere effettuato con redditi dello stesso periodo, potendo sfruttare le movimentazioni risultanti dal suo conto corrente per dimostrare l'utilizzo di disponibilità accumulate nel tempo. Il concetto di spesa, intesa come sacrificio finanziario, si presta ad un confronto con le indagini bancarie, non solo limitate al contribuente sottoposto a verifica, ma estese anche ai soggetti che effettivamente abbiano sostenuto l'esborso. In questa prospettiva, l'utilizzo dei dati rilevabili dal sistema finanziario, costituirebbe uno strumento di difesa del contribuente, nel caso in cui esso, riuscisse a fornire una prova incontrovertibile che il titolare del bene o, più in generale, dell'elemento indice di capacità reddituale, non

[341] IORIO A., AMBROSI L. *Limiti all'utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari per tutelare il diritto alla "privacy", in Corriere Trib., 2013.*

[342] ALBO R., GALEAZZI S. *L'utilizzo dei risultati delle indagini finanziarie a supporto dell'attività accertativa degli Uffici, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2012.*

coincide con il soggetto che ha sopportato la spesa[343]. L'Anagrafe Tributaria con il nuovo adempimento ha un quadro completo di ogni contribuente e può ricostruire concretamente il denaro a disposizione di ciascun soggetto passivo; tuttavia sono però previsti dei limiti all'utilizzo ai fini fiscali, necessari ai fini di tutelare i diritti fondamentali, la libertà e la dignità degli interessati. L'Amministrazione Finanziaria, ha pertanto coinvolto ed informato il Garante, affermando che tali dati esclusa la loro capacità di supportare autonomamente un accertamento, sembrano assumere la diversa funzione di "liste selettive" di contribuenti da sottoporre a controllo; diventando cioè, dei parametri di riferimento idonei a circoscrivere l'area di interesse alle sole situazioni da accertare in seguito[344]. Il Garante in proposito, nel primo provvedimento del 17 aprile 2012, si è espresso sostenendo che tale mole di informazioni necessitava di maggiori misure di sicurezza, in riferimento al concreto rischio di accessi abusivi ed utilizzi impropri. Per tali ragioni i nuovi dati raccolti devono essere utilizzati solo per l'elaborazione di queste liste selettive, tuttavia anche per la determinazione dei criteri da utilizzare per la formazione di suddette liste, è necessario che sia preventivamente richiesto il benestare all'autorità Garante, al fine di individuare eventuali misure idonee a garantire la protezione dei dati personali. Il Garante con un provvedimento successivo, ha approvato la previsione dell'Agenzia delle Entrate di conservare i dati oggetto di tale comunicazione, sino alla decadenza dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, stabilendone l'automatica cancellazione alla scadenza. La stessa Agenzia, con il provvedimento del 25 marzo 2013, ha applicato le indicazioni provenienti dal Garante. Le Informazioni suddette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, sembrerebbero però, violare ulteriormente l'autonomia del contribuente, che potrà subire controlli fiscali in relazione alla quantità di denaro movimentato in un esercizio[345].

Il Garante della Privacy, il 21 novembre 2013 ha emesso un nuovo provvedimento relativo all'utilizzo del redditometro. L'istruttoria di tale organo, ha cercato di calibrare tale strumento in modo che non contrasti con la salvaguardia del diritto alla privacy sui

---

[343] MARCHESELLI A. *Applicazione "retroattiva" delle presunzioni bancarie, tra illegittimità costituzionale e illecito comunitario, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2012.*

[344] ALBO R., GALEAZZI S. *L'utilizzo dei risultati delle indagini finanziarie a supporto dell'attività accertativa degli Uffici, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2012.*

[345] IORIO A., AMBROSI L. *Limiti all'utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari per tutelare il diritto alla "privacy", in Corriere Trib., 2013.*

propri dati sensibili che ogni cittadino e contribuente italiano deve vedersi garantire, sempre e comunque. Il Garante ha cercato di valutare la qualità e l'affidabilità delle informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria, e di stabilire la profilazione dei contribuenti, ovvero le modalità con le quali vengono identificati i soggetti passivi e la relativa attribuzione delle spese medie ISTAT. La profilazione dei contribuenti, si sostanzia nell'inserire il soggetto passivo, in uno standard di famiglia di appartenenza a prescindere dalla tipologia del reddito prodotto, con il rischio di inglobare in una stessa categoria contribuenti molto diversi tra loro. Con il provvedimento suddetto, il Garante ha approvato l'applicazione del redditometro, ma ha imposto all'Agenzia delle entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per renderlo conforme alla normativa sulla privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.

Come analizzato in precedenza, per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese sostenute e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro utilizza in modo automatizzato di dati personali in possesso dell'Agenzia delle Entrate attribuendo anche le spese presunte, determinate sulla base dell'attribuzione automatica al contribuente di un determinato "profilo". L'Amministrazione finanziaria ha scelto di quantificare le spese presunte anche ricorrendo alle spese medie ISTAT imputate al contribuente in relazione alla specifica tipologia di famiglia di appartenenza ed alla collocazione in una determinata aera geografica. In particolare il provvedimento verte, sulla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate; all'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l'attribuzione ai soggetti presenti nell'anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall'ISTAT ed all'informativa da rendere al contribuente.

L'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo. Il fitto figurativo attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza

non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo se necessario a seguito del contraddittorio. Il fitto figurativo dovrá essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante.

Uno degli aspetti più critici riguarda l'utilizzo delle spese medie ISTAT; tali spese non potranno essere utilizzate per determinare le spese ricorrenti, come abbigliamento, alimentari e alberghi, per le quali il fisco non ha evidenze certe. Il Garante, sostiene che tali spese siano riferibili allo standard di consumo medio familiare, e non possano essere ricondotte correttamente al contribuente, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Il reddito del contribuente quindi, potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media ISTAT.

Per quanto riguarda il contraddittorio, nell'invito a presentarsi, dovrà essere specificata in modo chiaro al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia ad esempio l'estratto conto, e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere; anche i dati presunti di spesa quantificabili esclusivamente sulla base delle spese ISTAT, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. Inoltre, ogni contribuente ha pieno diritto a ricevere adeguate e dettagliate informazioni in relazione al fatto che i propri dati reddituali saranno utilizzati anche a fini del redditometro**,** l'informativa deve sempre essere allegata ai modelli che si utilizzano per la dichiarazione dei redditi.

Conclusioni

Le modifiche apportate tramite l'art. 22 del D.L. n. 78/2010 non sono state esenti da critiche, ma hanno reso nel complesso il nuovo strumento accertativo più adeguato ai mutamenti socio-economici avvenuti negli ultimi anni, che hanno influenzato anche l'orientamento e la propensione ai consumi da parte dei soggetti. Tali modifiche inoltre hanno conferito maggior precisione nella rideterminazione del reddito dei contribuenti sottoposti al controllo, i quali vengono suddivisi per tipologia di nucleo familiare e per

appartenenza alle diverse aree territoriali, dando quindi rilievo alla differenziazione dell'incidenza del costo medio della vita sulle relative famiglie. Il nuovo accertamento sintetico, rispetto al precedente, da un lato risulta più "scomodo" e penetrante nella sfera privata dei contribuenti, avendo affinato le metodologie di controllo ed il ruolo delle presunzioni, le quali risultano maggiormente utili a pervenire ad un risultato più verosimile alla realtà economica del soggetto accertato. Dall'altro lato però, ha ampliato il ventaglio di possibilità difensive del contribuente, il quale può fornire una molteplicità di prove contrarie all'Amministrazione Finanziaria, rispetto alla previgente disciplina. Un elemento di novità introdotto che risulta essere piuttosto critico, e per alcuni eccessivamente penalizzante per il contribuente, è l'imputazione allo stesso periodo d'imposta del reddito utilizzato per la spesa per incrementi patrimoniali; il reddito infatti non può essere ripartito nei precedenti cinque esercizi come era previsto nella previgente disciplina. Tale novità renderebbe più difficoltosa la prova documentale del soggetto passivo nel dimostrare che la somma di denaro si è formata anche con redditi percepiti nei precedenti periodi d'imposta; in pratica, egli si troverebbe nella complicata situazione di dover dimostrare al Fisco di aver mantenuto un comportamento propenso al risparmio. La criticità di tale elemento, introdotto dalla modifica normativa, viene attenuata dal "ruolo" del mutuo o del finanziamento che il contribuente utilizza per far fronte alle suddette spese, infatti le somme prese a prestito dal soggetto contribuiscono a diminuire per lo stesso valore la somma totale relativa alle spese per incrementi patrimoniali. Un passo avanti è stato quindi fatto rispetto al precedente strumento accertativo, nel quale il mutuo, a causa dei moltiplicatori, ricopriva un ruolo a sfavore del contribuente perché veniva preso in considerazione dall'Amministrazione Finanziaria come elemento di accrescimento del reddito del soggetto; quindi in alcuni casi poteva accadere che egli risultasse un evasore. Nella pratica dunque l'applicazione del nuovo redditometro risulta più favorevole per il contribuente, in quanto il valore del reddito accertato è più preciso, ed in certi casi minore, rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione del vecchio redditometro. Oggi, dopo il via libera all'utilizzo del nuovo strumento accertativo da parte del Garante della Privacy, ci sarà modo di percepire il reale effetto che questo avrà sulla platea di contribuenti. I soggetti passivi, a causa della conformazione legislativa della nuova disciplina, dovranno far fronte ad una maggiore organizzazione per quanto riguarda la

conservazione della documentazione, che dovrà essere il più chiara e precisa possibile, anche per il contribuente che è consapevole di aver sempre mantenuto un comportamento ineccepibile dal punto di vista fiscale. Questo adempimento deve essere rispettato anche in assenza di un obbligo previsto dalla legge, in quanto da una mancata conservazione potrebbero derivare nefaste conseguenze per il contribuente. Sarà utile, ad esempio, conservare con una certa cura gli scontrini e le fatture per spese di una certa entità, cioè quelle che corrispondono ad acquisti di prodotti non certamente quotidiani, quali possono essere ricevute di viaggi o di pernottamento in hotel, scontrini per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici, biglietti di viaggi in treno o in aereo, ma anche bonifici bancari e, per le famiglie con figli, ricevute di rette scolastiche o anche di asili nido, per riuscire a difendersi in caso di un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, fornendo le eventuali prove contrarie.

Nonostante ci siano alcuni punti critici che potrebbero suscitare delle perplessità, come ad esempio il riferimento alle medie nazionali ISTAT difficili da attribuire ad un soggetto passivo, un miglioramento rispetto al precedente redditometro riguarda l'eliminazione dei coefficienti e dei valori espressi nel Decreto Ministeriale del 1992, i quali conducevano talvolta a risultati non coerenti con la realtà del soggetto passivo accertato. Solo la vera applicazione pratica del nuovo strumento accertativo potrà decretare la sua utilità e funzionalità circa la repressione più incisiva e mirata dell'evasione, ovvero il raggiungimento dell'obbiettivo che il Legislatore si è prefissato.

Bibliografia

ALBANELLO M. *L'accertamento con metodo sintetico nell'IRPEF, in Diritto e pratica trib., 1975.*

ALIANO G. *Nuovo accertamento sintetico e 'redditest', in Rivista di finanza, 2013.*

ANDREANI G., FERRARA G. *La prova contraria nel nuovo accertamento sintetico, in Corriere Trib., 2013.*

BADIALI A. M. *Ecco il ReddiTest per verificare la coerenza del reddito familiare, in Fisco oggi.*

BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010*

BAGAROTTO E, BAGAROTTO M.. *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, Riv. Diritto. Trib, 2010*

BASILAVECCHIA M. Il nuovo accertamento sintetico impone maggiore rigore nella motivazione dell'atto, in Corriere Trib., 2013.

BASILAVECCHIA M. *Metodi di accertamento e capacità contributiva, in Rassegna Trib., 2012.*

BATTISTONI FERRARA F. *I principi della riforma tributaria: accertamento sintetico e redditometro, in Diritto e pratica. trib., 1994*.

BEGHIN M. *Il redditometro e gli atri accertamenti "per standard" nelle maglie della presunzione semplice, in Corriere Trib., 2013.*

BEGHIN M. *La comunione legale tra coniugi e il nucleo familiare non frenano gli accertamenti sintetici, in Corriere Trib., 2011.*

BEGHIN M. *La determinazione sintetica dell'imponibile dell'Irpef e il problema degli scostamenti tra reddito accertabile e reddito dichiarato, in Rass. trib., 2009*

BEGHIN M. *L'accertamento sintetico "redditometrico" " tra esigenze di accelerazione dell'azione amministrativa e problemi di affidabilità della predeterminazione , in Rivista diritto trib., 2010*

BEGHIN M. *Metodi di accertamento, status sociale e determinazione sintetica del reddito complessivo Irpef: i "bamboccioni" nella morsa del redditometro, in Rivista Dir. Trib., 2011.*

BEGHIN M. *Profili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento "sintetico" e "sintetico reddittometrico", in Rivista diritto trib. 2010*

BEGHIN M. *Qualche sottolineatura a proposito di accertamenti sintetici e sintetico-reddittometrici, in NEΩTEPA, 2013.*

BEGHIN M., *L'accertamenti sintetico "reddittometrico" tra esigenze di accelerazione dell'azione amministrativa e problemi di affidabilità della predeterminazione, in Rivista dir. trib., 2010.*

BEGHIN M., MURARO D., LUPI R. *Attività "soggette a ritenuta" e studi di settore, in Dialoghi Trib., 2009.*

BERARDO G. *Accertamento sintetico a rischio per il 2008, in Corriere Trib., 2013.*

BORGOGLIO A. *La comunione legale non ostacola il reddittometro, in Fisco, 2011*;

BORGOGLIO A., *Accertamento sintetico e rilascio fideiussioni, in Fisco, 2010.*

BORGOGLIO A., *Accertamento sintetico senza contraddittorio, in Fisco, 2010.*

CANCELLI R., *Spazio all'accertamento induttivo per chi non tiene l'inventario, in Fisco Oggi,2011*

CAPOLUPO S. *Ampliata l'area delle indagini finanziarie, in Corriere Trib., 2010.*

CAPOLUPO S. Criticità sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento, in Corriere Trib., 2011.

CARRIROLO F., *Accertamento sintetico e reddittometrico, Roma, 2010.*

CARRIROLO F., *Accertamento sintetico. Rilevanza e irrilevanza delle spese e delle manifestazioni di capacità contributiva, in Fisco, 2011.*

CARRIROLO F., *Accertamento sintetico: una sorta di studio di settore per le persone fisiche?, in Fisco, 2010.*

CERATI A. *Falsa partenza del nuovo reddittometro, in NEΩTEPA, 2013.*

CISSELLO A., ODETTO G., VALENTE G., *Accertamento, Ipsoa, 2008*

CONTE D. *Aspetti problematici del reddittometro e di altri simili metodi come strumenti di contrasto dell'evasione, in Rivista Dir. Trib., 2008.*

CORRADO L. R. *Preclusioni probatorie per l'atteggiamento non collaborativo del contribuente durante l'indagine fiscale, in Rivista Dir. Trib., 2012.*

CORRADO L.R. *Rassegna di giurisprudenza, in Diritto e pratica tributaria, 2010.*

COSCARELLI A., MONFREDA N. *Accertamento sintetico e reddittometro, Rimini, 2011*

COSTA P. *L'accertamento sintetico, Rimini, 2013*

COVINO S., LUPI R., *L'insufficienza dell'accertamento sintetico per un controllo di massa: una conferma tra le tante, Dialoghi Trib., 2010.*

D'AURO A. *La partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali, Rimini, 2010*

DAMIANI M. *Indagini bancarie a regime (sempre più) allargato, ma alcune questioni restano aperte, Corriere Trib., 2011.*

DE MITA E. *La collaborazione dei comuni all'attività di accertamento, in Corriere Trib., 2010.*

DE MITA E. *Politica e diritto dei tributi in Italia, Milano, 2000, pp. 27 ss.*

DEOTTO D. *Conferme e nuove interpretazioni su accertamento sintetico e studi di settore, in Corriere trib., 2012.*

DEOTTO D. *Contraddittorio d'obbligo nel sintetico, in il Sole24Ore, 2011.*

DEOTTO D. *La spesa come dato standard di partenza del "sintetico", in Corriere Trib., 2011.*

DEOTTO D. *Luci e ombre del nuovo accertamento sintetico, in Corriere Trib., 2010.*

DI PIETRO A. *Il contribuente nell'accertamento delle imposte sui redditi: dalla collaborazione al contraddittorio, in evoluzione dell'ordinamento tributario italiano, Padova, 2000.*

FALSITTA G. *I soggetti sottoposti all'applicazione degli studi di settore, in Manuale diritto Trib, Padova, 2012.*

FALSITTA G., *Il redditometro arma vincente anti-evasione, in Il Sole 24 Ore, 2006.*

FANTOZZI A. *Corso di diritto tributario, Torino, 2005*

FANTOZZI A. *L'accertamento sintetico ed i coefficienti presuntivi di reddito*, in Rivista diritto fin., 1983

FANTOZZI A. *Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Rivista Dir. Trib., 2011.*

FANTOZZI A. *Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Rivista Dir. Tri., 2011.*

FANTOZZI A., *Diritto tributario, Torino, 1991.*

FERRANTI G. *La prova contraria negli accertamenti da redditometro, in Corriere Trib., 2013.*

FERRANTI G. *La rilevanza del contraddittorio per l'applicazione del nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2013.*

FERRANTI G. Primi chiarimenti sul nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2013.

FORTE N. *Come si applica il redditometro, Rimini, 2013*

FORTE N. *Il Redditest: deterrente all'evasione o vero strumento di controllo?, in Corriere Trib., 2012.*

FORTE N. *Le modalità di utilizzo nel redditometro delle macrocategorie di spese, in Corriere Trib, 2013.*

GAFFURI G. *Diritto tributario, Padova, 2009, pp. 167 ss.*

GIGANTINO G., *Necessaria la certezza dei fatti-indice per l'accertamento sintetico, in Corr. trib., 2012.*

GIGLIOTTI A. *Nuovo redditometro retroattivo, in FiscalFocus*, 2012.

GIGLIOTTI A., *La nuova frontiera del redditometro, in Fiscal focus, 2009.*

GIGLIOTTI A., *Redditometro e determinazione del 25%, in Fiscal focus, 2010.*

GIORDANO S. *Nullità del nuovo redditometro per violazione della privacy, in Rivista Giur. Trib., 2013*

GIORDANO S. *Potenziali e irreparabili danni alla libertà personale con il nuovo redditometro, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

INGRAO G. *Gli studi di settore: esegesi della normativa, valutazione delle questioni di fatto e prospettive di coordinamento con l'accertamento sintetico, in Rivista diritto Trib., 2011.*

IORIO A. *Ampliato l'ambito di applicazione dell'accertamento sintetico, in Corriere Trib, 2010.*

IORIO A., AMBROSI L. *Limiti all'utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari per tutelare il diritto alla "privacy", in Corriere Trib., 2013.*

LIBERATORE G. *Spesometro: pubblicate le istruzioni operative, in Pratica Fisc. e Prof., 2013*

LOVECCHIO L. *Spese per incrementi patrimoniali imputabili secondo il principio della quota risparmio anche nel "nuovo redditometro", Rivista di Giurisp. Trib, 2013.*

LUNELLI R. *Il nuovo redditometro Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone fisiche, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

LUNELLI R. Indagini finanziarie ed accertamento tributario, in *ΝΕΩΤΕΡΑ, 2012.*

LUNELLI R. *Redditometro: uno strumento "astrattamente" idoneo ma "praticamente" inadeguato ad individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, in NEΩTEPA, 2010.*

LUNELLI R. *Redditometro: uno strumento "astrattamente" idoneo ma "praticamente" inadeguato ad individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, in NEΩTEPA, 2010.*

LUPI R. *Genericità della richiesta istruttoria ed esibizione successiva dei documenti, in Dialoghi Trib., 2011.*

M.A. GRIPPA SALVETTI, *Riserva di legge e delegificazione nell'ordinamento tributario,* Milano, 1998.

MAGISTRO L. Sintetico e studi di settore: una cooperazione possibile, in Dialoghi Trib., *2011.*

MARCHESELLI A. *Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure fiscali, Milano, 2010.*

MARCHESELLI A. *Applicazione "retroattiva" delle presunzioni bancarie, tra illegittimità costituzionale e illecito comunitario, in NEΩTEPA, 2012.*

MARCHESELLI A. *Buona fede, affidamento e applicazione applicativa dei redditometri, in Rivista Giur. Trib., 2009.*

MARCHESELLI A. *Buona fede, affidamento e applicazione retroattiva dei redditometri, Riv. Giur. Trib., 2009.*

MARCHESELLI A. *Contraddittorio e procedimento tributario, un passo indietro e due avanti, in Corriere Trib., 2011.*

MARCHESELLI A. *Costituzionalità del redditometro e difesa contro gli studi di settore, in Rivista Giur. Trib., 2004.*

MARCHESELLI A. *Garanzie e doveri nel nuovo redditometro, in Corr. trib., 2010.*

MARCHESELLI A. *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore, Torino, 2008.*

MARCHESELLI A. *Redditometro: arma liberticida o strumento di giustizia? L'importanza fondamentale di un'applicazione equilibrata degli istituti giuridici., in Diritto e pratica Trib., 2013.*

MARCHESELLI A. *Strategie difensive del contribuente di fronte all'efficacia presuntiva dell''accertamento sintetico, in Corriere tributario, 2013*

MARCHESELLI A. *Verso lo spesomentro: come valutare le difese del contribuente, in Rivista Giur. Trib., 2011.*

MARONGIU G. *Accertamenti e contraddittorio tra Statuto del contribuente e principi di costituzionalità, in Corr. trib., 2011.*

MARONGIU G. *Diritto al contraddittorio e Statuto del contribuente, in Diritto e Pratica Trib., 2012*

MARONGIU G. *Riflessioni, soprattutto costituzionali, a margine del nuovo accertamento sintetico e reddito*metrico, *in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

MASTROBERTI A. *Incremento patrimoniale al netto dei disinvestimenti recenti, in Pratica Fisc. Prof.,*

MASTROBERTI A. *Tra spese e reddito sintetico c'è di mezzo la media ISTAT, in Pratica Fisc. Prof., 2013.*

MODOLO A. *L'accertamento sintetico reddito*metrico *e la categoria degli accertamenti standardizzati tra esigenze di contrasto dell'evasione, ricerca del reddito normale e rischi di tassazione del reddito immaginario, in Rivista Diritto Trib., 2013.*

MONTI A. *Il nuovo reddito*metro: *indici presuntivi e cluster familiari - profili di retroattività della nuova disciplina; la portata della "prova contraria", in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

MORINA S., MORINA T. *Il Fisco spiega il nuovo reddito*metro, *Pratica Fisc. e Prof., 2013.*

MORINA S., MORINA T. *Il nuovo reddito*metro *scopre le carte, in Pratica Fisc. e Prof., 2013.*

MORINA S., MORINA T. *Redditest, spesometro e reddito*metro, *un tris di controlli per il fisco, in Pratica Fisc. e Prof., 2012*.

MORINA S., MORINA T. *Redditest, spesometro e reddito*metro, *un tris di controlli per il fisco, in Pratica Fisc. e Prof., 2012*.

MORINA S., MORINA T., *Il fisco spiega il nuovo reddito*metro, *in Pratica Fisc. e Prof., 2013.*

MOSCHETTI F., *La proposta di tassazione del reddito normale: valutazioni critiche e profili di legittimità costituzionale, in Rass. trib.,1990.*

MULEO S., *Accertamento sintetico per spesa per investimenti patrimoniali e oneri impliciti di documentazione, in Corr. trib., 2011.*

MURARO D., *Accertamento sintetico e ricchezza priva di connotazione reddituale: qualche considerazione circa il nesso eziologico tra possesso di redditi e tenore di vita del contribuente, in Rivista dir. trib., 2010.*

NARDELLI M. *Il contraddittorio formale e le contraddizioni sostanziali, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

NATOLI F., MONTESANO P. *Il contribuente vittima della probatio diabolica davanti alle presunzioni dell'accertamento sintetico, in Bollettino Trib., 2012.*

PAGANI G., *Il redditometro. Prova contraria e strategie difensive, in Fisco, 2010.*

PARISI P., *Accertamento sintetico e redditometrico tra "vecchio e nuovo", in Pratica fisc. e prof., 2010.*

PERRONE L. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo IRPEF, in Dir. prat. trib., 1990.*

PERRONE L. *Il redditometro verso accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell'invito all'adesione), in Diritto e pratica Trib, 2011.*

PERRONE L. *L'accertamento sintetico ed il redditometro, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

PERRONE L. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo IRPEF, in Diritto e pratica trib.,*

PERRONE L. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo Irpef, in Diritto pratica trib., 1990.*

PERRONE L. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo Irpef, in Diritto pratica trib.1990.*

PINO C. *Il ruolo della famiglia fiscale per un redditometro più efficace, in Corriere Trib., 2013.*

PINO C. *L'accertamento sintetico e nuovo redditometro, in Corriere Trib., 2010.*

RAGGI N. *Casa e redditometro: dalla Cassazione "consigli per gli acquisti", in Rivista di Giurisp. Trib., 2013.*

RAGUCCI G. *Il "nuovo" accertamento sintetico tra principio del contraddittorio e garanzie del giusto processo, Corriere Trib., 2010.*

RAGUCCI G., *Centralità del contraddittorio nell'accertamento sintetico, in Corriere Trib., 2012*

SALVINI L. *La "nuova" partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del contribuente ed oltre), in Rivista Dir. Trib., 2000.*

SANTACROCE B. *"Nuovo" redditometro: impatto sulle abitudini dei contribuenti e possibili difese, in Corriere Trib., 2011.*

SARDELLA S., *Sintetico al sicuro con le indagini bancarie, in Fisco Oggi, 2007.*

SCALINCI C. *Tenore di vita e famiglia di fatto tra presupposto d'imposta e accertamento reddittometrico della capacità contributiva personale, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

SONDA M. *Il contribuente può depotenziare la capacità presuntiva degli indici del redditometro, in Rivista diritto Trib., 2013.*

SONDA M. *Il contribuente può depotenziare la capacità presuntiva degli indici del redditometro, in Rivista Giur. Trib., 2013.*

SONDA M. *L'accertamento con "redditometro" tra sufficienza probatorie e necessità di cautela procedimentale, in Rivista di giurisp. Trib., 2011.*

TAGARELLI M., PIANTEDOSI P., *Il redditometro fra vecchi problemi e prospettive future, in Fisco, 2011*

TESAURO F. *Considerazioni sui parametri ministeriali di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, in Diritto e pratica trib., 1983.*

TESAURO F. *Istituzioni di diritto tributario, Tornino, 2011, pp. 216 ss.*

TESAURO F., *Compendio di diritto tributario, Torino, 2010.*

TESAURO F., *Considerazioni sui parametri ministeriali di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, in Dir. prat. trib., 1983.*

TINELLI G. *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF.*

TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario, Padova, 2010.*

TINELLI G., *L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'IRPEF, Padova, 1993.*

TORBOLI S. BIDOLI P. *Redditometro e redditest, Trento, 2013*

TORBOLI S., BIDOLI P., *Redditometro e redditest , Rimini, 2013*

TOSI L. *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, Milano, 1999

TREVISANI A. *Con il nuovo redditometro si parte dal nucleo familiare, in Corriere Trib., 2011.*

TUNDO F. *Documenti non esibiti a richiesta: preclusioni probatorie e garanzie del contribuente, in Corriere Trib., 2013.*

TUNDO F. *Nullo l'atto di accertamento non motivato sulle deduzioni prodotte dal contribuente in contraddittorio, in Corriere Trib., 2013.*

TURIS P. *Accertamento sintetico e rilevanza del regime patrimoniale della famiglia, in Fisco, 2011.*

TURIS P., *Accertamento sintetico e presunzione di disponibilità del reddito, in Fisco, 2010.*

VALCARENGHI G. *Aperta la campagna del Redditest, in Corriere Trib., 2012.*

VILLANI M., SANNICANDRO F. *Profili di incostituzionalità del nuovo redditometro, in ΝΕΩΤΕΡΑ, 2013.*

ZANNI M., *Le novità dell'accertamento sintetico, in Fisco, 2010.*